SERIE GENERALE

Spediz. abb. post. - art. 1, comma 1
Legge 27-02-2004, n. 46 - Filiale di Roma

Anno 158° - Numero 120

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA **Roma - Giovedì, 25 maggio 2017** SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI NON FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA, 70 - 00186 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - VIA SALARIA, 691 - 00138 ROMA - CENTRALINO 06-85081 - LIBRERIA DELLO STATO PIAZZA G. VERDI, 1 - 00198 ROMA

La **Gazzetta Ufficiale, Parte Prima,** *oltre alla* **Serie Generale**, *pubblica cinque Serie speciali, ciascuna contraddistinta da autonoma numerazione:*
- **1ª Serie speciale:** *Corte costituzionale (pubblicata il mercoledì)*
- **2ª Serie speciale:** *Unione europea (pubblicata il lunedì e il giovedì)*
- **3ª Serie speciale:** *Regioni (pubblicata il sabato)*
- **4ª Serie speciale:** *Concorsi ed esami (pubblicata il martedì e il venerdì)*
- **5ª Serie speciale:** *Contratti pubblici (pubblicata il lunedì, il mercoledì e il venerdì)*

La **Gazzetta Ufficiale, Parte Seconda,** "Foglio delle inserzioni", *è pubblicata il martedì, il giovedì e il sabato*

AVVISO ALLE AMMINISTRAZIONI

Al fine di ottimizzare la procedura di pubblicazione degli atti in *Gazzetta Ufficiale,* le Amministrazioni sono pregate di inviare, contemporaneamente e parallelamente alla trasmissione su carta, come da norma, anche copia telematica dei medesimi (in formato word) al seguente indirizzo di posta elettronica certificata: gazzettaufficiale@giustiziacert.it, curando che, nella nota cartacea di trasmissione, siano chiaramente riportati gli estremi dell'invio telematico (mittente, oggetto e data).

Nel caso non si disponga ancora di PEC, e fino all'adozione della stessa, sarà possibile trasmettere gli atti a: gazzettaufficiale@giustizia.it

SOMMARIO

DECRETI E DELIBERE DI ALTRE AUTORITÀ

Agenzia italiana del farmaco

Commissione di vigilanza sui fondi pensione

Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale

Ministero della salute

RETTIFICHE

ERRATA-CORRIGE

DECRETI PRESIDENZIALI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 3 maggio 2017.

Nomina della commissione straordinaria per la gestione del Comune di Borgetto.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Considerato che nel Comune di Borgetto (Palermo) gli organi elettivi sono stati rinnovati nelle consultazioni amministrative del 9 giugno 2013;

Visto il decreto del Presidente della Regione Siciliana in data 9 giugno 2016, con il quale, a seguito delle dimissioni dalla carica rassegnate dalla quasi totalità dei consiglieri comunali, presso l'ente locale è stato inviato un commissario straordinario con i poteri del consiglio comunale;

Considerato che, dall'esito di approfonditi accertamenti, sono emerse forme di ingerenza della criminalità organizzata che hanno esposto l'amministrazione a pressanti condizionamenti, compromettendo il buon andamento e l'imparzialità dell'attività comunale;

Rilevato, altresì, che la permeabilità dell'ente ai condizionamenti esterni della criminalità organizzata ha arrecato grave pregiudizio agli interessi della collettività e ha determinato la perdita di credibilità dell'istituzione locale;

Ritenuto che, al fine di porre rimedio alla situazione di grave inquinamento e deterioramento dell'amministrazione comunale di Borgetto, si rende necessario l'intervento dello Stato mediante un commissariamento di adeguata durata, per rimuovere tempestivamente gli effetti pregiudizievoli per l'interesse pubblico e per assicurare il risanamento dell'ente locale;

Visto l'art. 143 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;

Vista la proposta del Ministro dell'interno, la cui relazione è allegata al presente decreto e ne costituisce parte integrante;

Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella riunione del 2 maggio 2017 alla quale è stato debitamente invitato il presidente della Regione Siciliana;

Decreta:

Art. 1.

La gestione del Comune di Borgetto (Palermo) è affidata, per la durata di diciotto mesi, alla commissione straordinaria composta da:

dr.ssa Giuseppina Maria Patrizia Di Dio Datola - viceprefetto;

dr.ssa Rosaria Mancuso - viceprefetto;

dr.ssa Silvana Fascianella - funzionario economico finanziario.

Art. 2.

La commissione straordinaria per la gestione dell'ente esercita, fino all'insediamento degli organi ordinari a norma di legge, le attribuzioni spettanti al consiglio comunale, alla giunta ed al sindaco nonché ogni altro potere ed incarico connesso alle medesime cariche.

Dato a Roma, addì 3 maggio 2017

MATTARELLA

GENTILONI SILVERI, *Presidente del Consiglio dei ministri*

MINNITI, *Ministro dell'interno*

Registrato alla Corte dei conti l'8 maggio 2017
Interno, foglio n. 964

ALLEGATO

Al Presidente della Repubblica

Il Comune di Borgetto (Palermo), i cui organi elettivi sono stati rinnovati nelle consultazioni amministrative del 9 giugno 2013, presenta forme di ingerenza da parte della criminalità organizzata che compromettono la libera determinazione e l'imparzialità degli organi elettivi, il buon andamento dell'amministrazione ed il funzionamento dei servizi, con grave pregiudizio dell'ordine e della sicurezza pubblica.

Con decreto del presidente della Regione Siciliana del 9 giugno 2016, disposto a seguito delle dimissioni dalla carica rassegnate da oltre la metà dei consiglieri assegnati, è stato nominato un commissario straordinario al quale sono stati conferiti i poteri del consiglio.

All'esito di accertamenti giudiziari il giudice per le indagini preliminari presso il Tribunale di Palermo ha disposto, con ordinanza del 3 maggio 2016, dieci provvedimenti tra cui sette custodie cautelari in carcere nei confronti di altrettante persone.

I destinatari dei provvedimenti sono ritenuti responsabili, a vario titolo, di associazione per delinquere di stampo mafioso, estorsione aggravata ed altro; le risultanze dell'indagine investigativa hanno consentito di documentare che le attività criminose consistevano in atti intimidatori in pregiudizio di commercianti e di esponenti del libero associazionismo nonché in interventi sulla pubblica amministrazione al fine di condizionarne l'attività.

In relazione a tali vicende ed al fine di verificare la sussistenza di forme di condizionamento e di infiltrazione delle locali consorterie nell'amministrazione comunale, il Prefetto di Palermo, con decreto del 25 luglio 2016, successivamente prorogato, ha disposto, per gli accertamenti di rito, l'accesso presso il suddetto Comune ai sensi dell'art. 143 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.

All'esito delle indagini, la commissione incaricata delle verifiche ispettive ha depositato le proprie conclusioni, sulle cui risultanze il Prefetto di Palermo, sentito nella seduta del 7 febbraio 2017 il Comitato provinciale per l'ordine e la sicurezza pubblica, integrato con la partecipazione del Procuratore aggiunto della Direzione distrettuale antimafia delegato dal Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Palermo, ha redatto in data 8 febbraio 2017 l'allegata relazione, che costituisce parte integrante della presente proposta, in cui si dà atto della sussistenza di concreti, univoci e rilevanti elementi su collegamenti diretti ed indiretti degli amministratori locali con la criminalità organizzata di tipo mafioso e su forme di condizionamento degli stessi, riscontrando pertanto i presupposti per l'applicazione delle misure di cui al citato art. 143 del decreto legislativo n. 267/2000.

I lavori svolti dalla commissione d'accesso hanno preso in esame, oltre all'intero andamento gestionale dell'amministrazione comunale, la cornice criminale ed il contesto ove si colloca l'ente locale, con particolare riguardo ai rapporti tra gli amministratori e la locale consorteria.

Il Comune di Borgetto insiste in un territorio caratterizzato dalla presenza di una potente cosca mafiosa che, anche con gravi azioni delittuose, ha consolidato, nel tempo, il proprio controllo sul tessuto economico e sociale.

Il grado di penetrazione della locale criminalità organizzata è stato altresì attestato da un'indagine di polizia giudiziaria del 2013, che ha messo in rilievo come la «famiglia» mafiosa di Borgetto traesse la principale fonte di sostentamento dall'imposizione del «pizzo» nei confronti di imprenditori e commercianti ed inoltre come la stessa avesse instaurato rapporti con alcuni esponenti della locale amministrazione comunale per ottenere profitti da appalti di lavori e di servizi pubblici.

Le risultanze ispettive, compendiate nella relazione della commissione d'accesso, hanno fatto emergere la contiguità, sia per legami parentali che per frequentazioni o interessi economici, tra il sindaco, i componenti della giunta e del consiglio comunale nonché di taluni dipendenti comunali con esponenti della locale criminalità organizzata.

Fonti di prova hanno posto in rilievo come, nella fase precedente le elezioni amministrative della primavera 2013, l'ingerenza della locale cosca si è concretizzata nel sostegno elettorale sia a colui che è stato eletto sindaco, sia ad alcuni candidati al consiglio comunale che, all'esito della competizione elettorale, hanno ottenuto il maggior numero di voti.

In particolare, fonti tecniche di prova hanno attestato l'esistenza di un accordo politico-mafioso in base al quale, come meglio sarà precisato in seguito, i candidati sostenuti dalla consorteria mafiosa una volta eletti avrebbero dovuto garantire come controprestazione l'affidamento di alcuni servizi.

La relazione redatta dalla commissione d'indagine ha evidenziato un diffuso quadro di illegalità, in diversi settori dell'ente locale che, unitamente ad un generale disordine amministrativo, si sono rivelati funzionali al mantenimento di assetti predeterminati con soggetti organici o contigui alle organizzazioni criminali egemoni.

È stata posta in rilievo un'indebita ingerenza degli organi politici sull'operato della struttura burocratica, in contrasto con il principio di separazione tra i poteri di indirizzo degli organi politici e quelli di gestione propri della dirigenza amministrativa. Anche l'apparato burocratico si è caratterizzato per la sua permeabilità alle logiche clientelari, condizione che ha determinato uno sviamento dell'attività amministrativa dai principi di legalità.

Tale *modus operandi* risulta evidente in una serie di procedure anomale e irregolari che hanno interessato il servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti solidi urbani, l'affidamento dei lavori di manutenzione delle strade, le elargizioni di contributi e provvidenze economiche.

Per quanto attiene al primo degli aspetti menzionati, la relazione del Prefetto di Palermo evidenzia che l'amministrazione comunale di Borgetto ha affidato, fin dal 2005, il servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti solidi urbani ad una società d'ambito, oggi in liquidazione, di cui fa parte lo stesso ente unitamente ad altri 11 comuni della Provincia di Palermo.

In relazione ad asserite situazioni di inefficienza della società in parola nell'espletamento del servizio di raccolta dei rifiuti il Comune di Borgetto, nel periodo 2014-2015, ha affidato il predetto servizio, in via sostanzialmente continuativa, ad altre imprese facendo ricorso ad una serie di ordinanze contingibili ed urgenti, adottate ai sensi dell'art. 191 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 e degli articoli 50 e 54 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.

Gli interventi in argomento sono stati disposti non sulla base di situazioni di eccezionale ed urgente necessità, come richiesto dalla normativa di settore, ma per sopperire alla mancata adozione, da parte dell'amministrazione, di interventi programmati e strutturali in quel settore.

Peraltro nei relativi carteggi non sono stati rinvenuti né i verbali di somma urgenza attestanti l'indifferibilità degli interventi, né le quantificazioni dei relativi costi.

L'adozione di talune ordinanze sindacali, a breve distanza tra loro e per la stessa tipologia di servizio, è stata lo strumento cui l'ente ha fatto ricorso per frazionare un affidamento di importo ben più rilevante se si considerano le riscontrate integrazioni successivamente intervenute rispetto alle previsioni iniziali, che hanno comportato il raddoppio dei costi originariamente previsti. In tal modo sono stati disposti affidamenti che, sulla base del principio di buon andamento, avrebbero dovuto essere oggetto di programmazione pluriennale e, ove non frazionati, avrebbero richiesto il ricorso alle procedure di gara ad evidenza pubblica

Le risultanze dell'accesso hanno evidenziato che dei suddetti affidamenti hanno beneficiato società o ditte riconducibili ad ambienti controindicati.
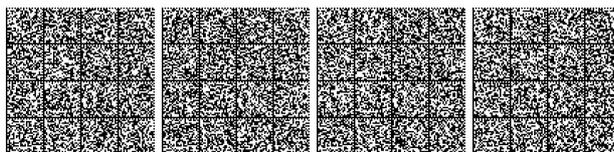
Rileva la circostanza che anche la competente azienda sanitaria provinciale, chiamata dall'amministrazione comunale, nel mese di ottobre 2015, ad effettuare verifiche sanitarie in materia di raccolta di rifiuti, invitava l'ente a risolvere la problematica con misure strutturali piuttosto che con interventi sporadici e limitati nel tempo, quali sono le ordinanze.

Ciononostante, come evidenziato nella relazione del Prefetto di Palermo, il sindaco di Borgetto ha continuato, anche nei mesi successivi, ad adottare tale tipologia di provvedimenti.

Sempre nell'ambito del settore rifiuti è emerso che il primo cittadino ed il vice sindaco, in assenza di alcun contratto o convenzione, hanno più volte richiesto a referenti della locale «famiglia mafiosa» l'utilizzo di una «paletta» meccanica per la rimozione di rifiuti.

Le indagini hanno accertato che il mezzo meccanico in questione, sebbene formalmente intestato ad una società, è di fatto nella disponibilità ed è utilizzato da esponenti della locale criminalità. Inoltre, la società intestataria della «paletta» è stata destinataria nel mese di dicembre 2011 di «informazione antimafia interdittiva» e di un'ulteriore certificazione interdittiva emessa recentemente nel gennaio 2017.

Ulteriore episodio che attesta il condizionamento dell'ente da parte della criminalità organizzata è quello relativo al noleggio da parte del Comune di altri mezzi meccanici per la raccolta dei rifiuti.

Fonti tecniche di prova hanno attestato che un referente della locale famiglia mafiosa si lamentava energicamente con il sindaco del fatto che la ruspa meccanica a sua disposizione non aveva potuto lavorare in quanto il Comune aveva affidato l'attività ad altra ditta privata. Il primo cittadino tranquillizzava l'esponente mafioso, assicurando che si sarebbe interessato personalmente della questione. Ed effettivamente, come verificato dalla commissione d'indagine, l'ente locale per il servizio di pulizia ricorreva proprio all'utilizzo del mezzo meccanico del soggetto riconducibile ad ambienti controindicati qualificandolo, addirittura, negli appositi registri, come «paletta comunale».

Elementi significativi che ulteriormente attestano l'esistenza di cointeressenze tra amministratori locali e criminalità organizzata sono emersi dall'analisi della procedura di affidamento dei lavori disposti a seguito di avversi eventi atmosferici.

Nel dicembre 2014, a seguito di abbondanti nevicate, il primo cittadino affidava i lavori di pulizia delle strade ad una ditta che dalle indagini giudiziarie è risultata essere di fatto «controllata» e nella disponibilità di esponenti della locale criminalità.

Tale affidamento peraltro suscitava il risentimento di un altro esponente mafioso che manifestava al vice sindaco il proprio disappunto per non essere stato contattato per l'esecuzione dei lavori in questione. A seguito di tali rimostranze il vice sindaco seriamente preoccupato per gli sviluppi che avrebbe potuto avere la rottura con l'esponente mafioso, si affrettava ad affidare a quest'ultimo parte dei lavori.

Irregolarità ed anomalie hanno caratterizzato anche l'affidamento ad una ditta, di fatto controllata dalla criminalità organizzata, di alcuni interventi disposti nel mese di ottobre 2014, con ordinanza di somma urgenza, per il ripristino di una condotta idrica, ai quali sono seguiti senza alcuna specifica giustificazione ulteriori lavori di natura ordinaria per un importo di oltre 30.000 euro a fronte di un impegno iniziale di 2.000 euro.

Ulteriore fatto che emblematicamente attesta uno sviamento dell'attività amministrativa dai principi di legalità è rappresentato dalla circostanza che una ditta individuale, i cui vertici sono riconducibili per vincoli parentali ad esponenti della locale organizzazione criminale, ha gestito il servizio di manutenzione ordinaria e straordinaria dell'impianto di pubblica illuminazione in via continuativa fin dal 2001, sulla base di un contratto più volte prorogato illegittimamente.

L'organo ispettivo ha inoltre disposto verifiche sulle procedure di elargizione di contributi e provvidenze economiche con particolare riferimento ad un progetto denominato «servizio 100 ore», che prevede l'utilizzo di lavoratori in condizioni di indigenza e necessità.

È emerso che nel 2015 il figlio dell'attuale reggente della «famiglia» mafiosa di Borgetto, condannato con sentenza irrevocabile per il reato di associazione a delinquere di stampo mafioso, è stato ammesso a tale procedura, connotata da numerose lacune e irregolarità sia nella fase di individuazione dei lavoratori che in quella di liquidazione degli emolumenti.

Nel settore finanziario tributario dell'ente è emerso un rilevante deficit di cassa dovuto ad una carente capacità di riscossione delle entrate.

Il Comune ha incassato in ciascun anno di riferimento meno di quanto ha pagato in parte corrente, condizione che ha costretto l'ente a far uso degli strumenti previsti dalla normativa di settore per sopperire a carenze di liquidità.

La commissione d'indagine ha, inoltre, proceduto ad estrarre dai ruoli predisposti dall'ufficio singole posizioni riferite ad un campione di contribuenti individuati tra soggetti appartenenti alla locale criminalità organizzata e tra amministratori locali, con riferimento in particolare alle obbligazioni derivanti da I.M.U., T.A.R.S.U., T.A.R.E.S. e T.A.R.I.

È emerso che il 100% dei soggetti riconducibili alla criminalità organizzata non ha pagato in tutto o in parte quanto accertato dal servizio tributi e, in taluni casi, alcuni di loro non sono nemmeno stati indicati come debitori, mentre solo il 4% degli amministratori locali ha regolarmente pagato quanto accertato dal servizio tributi.

Le circostanze analiticamente esaminate e dettagliatamente riferite nella relazione del Prefetto hanno rivelato una serie di condizionamenti, nell'amministrazione comunale di Borgetto, volti a perseguire fini diversi da quelli istituzionali, che hanno determinato lo svilimento e la perdita di credibilità dell'istituzione locale, nonché il pregiudizio degli interessi della collettività, rendendo necessario l'intervento dello Stato per assicurare la riconduzione dell'ente alla legalità.

Rilevato che, per le caratteristiche che lo configurano, il provvedimento dissolutorio previsto dall'art. 143 del decreto legislativo citato può intervenire finanche quando sia stato già disposto provvedimento per altra causa, differenziandosene per funzioni ed effetti, si propone l'adozione della misura di rigore nei confronti del Comune di Borgetto (Palermo), con conseguente affidamento della gestione dell'ente locale ad una commissione straordinaria cui, in virtù dei successivi articoli 144 e 145, sono attribuite specifiche competenze e metodologie di intervento finalizzate a garantire, nel tempo, la rispondenza dell'azione amministrativa ai principi di legalità ed al recupero delle esigenze della collettività.

In relazione alla presenza ed all'estensione dell'influenza criminale, si rende necessario che la durata della gestione commissariale sia determinata in diciotto mesi.

Roma, 2 maggio 2017

Il Ministro dell'interno: MINNITI
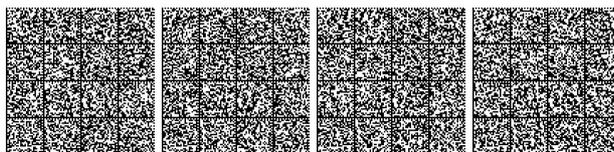
Prefettura di Palermo

Ufficio Territoriale del Governo

Prot. n. /2017 8 Febbraio 2017

AL SIGNOR MINISTRO DELL'INTERNO
ROMA

OGGETTO : Comune di Borgetto (PA) – Relazione ai sensi dell'art. 143 3° comma del T.U.E.L. ad esito dell'accesso ispettivo.

Premessa

Con decreto del25 luglio 2016, su delega del Ministro dell'Interno, giusta D.M. n. 17102/128/56(23)del 12 luglio 2016, la scrivente ha disposto l'accesso presso il Comune di Borgetto, al fine di verificare la sussistenza degli elementi di cui al comma 1 dell'art.143 d.lgs. 267/2000.

Il citato procedimento trae origine dalle risultanze delle indagini sfociate nell'operazione di Polizia Giudiziaria denominata "*Kelevra*", incentrata sulla famiglia mafiosa di Borgetto, inserita nel *mandamento* di Partinico.

A conclusione delle predette indagini, il G.I.P. presso il Tribunale di Palermo ha disposto, con ordinanza n. 3237/2013 datata 3 maggio 2016,dieci provvedimenti cautelari, tra cui 7 custodie cautelari in carcere, nei confronti di altrettanti soggetti ritenuti responsabili, a vario titolo, di associazione per delinquere di stampo mafioso, estorsione aggravata e altro, quali, in particolare, SALTO Nicolò, reggente della famiglia mafiosa di Borgetto e il figlio Antonio, GIAMBRONE Giuseppe ed i figli di quest'ultimo Francesco ed Antonio; nei confronti di GIAMBRONE Tommaso, altro figlio di Giuseppe, sebbene anch'esso destinatario di contestazione del reato associativo ed altro nell'ambito del medesimo procedimento penale, il GIP non ha ritenuto la sussistenza dei presupposti per l'applicazione della misura cautelare. Le risultanze dell'attività investigativa, condensate nella citata ordinanza cautelare, hanno consentito di documentare, in primo luogo, come la criminalità risultava operare intorno ai nuclei parentali dei SALTO e dei GIAMBRONE, con preminenza della figura di Nicolò SALTO, le cui attività criminose, oggetto di particolare interesse operativo da parte del sodalizio, consistevano in atti intimidatori ed estorsioni, in specie in pregiudizio di imprenditori, commercianti ovvero esponenti del libero associazionismo, attivi sul territorio per realizzare profitti ingiusti, nonché per intervenire sulle istituzioni e sulla pubblica amministrazione.

La predetta operazione "*Kelevra*" ha accertato, in particolare, l'ascesa di SALTO Nicolò nella reggenza della famiglia mafiosa di Borgetto e ha dimostrato l'operatività del *clan*, gerarchicamente strutturato con la ripartizione dei ruoli tra gli associati SALTO Antonio, GIAMBRONE Giuseppe, GIAMBRONE Francesco, GIAMBRONE Tommaso, FRISINA Antonino ai quali è stato contestato il reato associativo.

Pertanto, l'ordinanza cautelare ha consentito di acquisire una dettagliata descrizione dell'evoluzione delle dinamiche interne dell'organizzazione mafiosa nel territorio di Partinico (che include anche Borgetto), che storicamente è uno tra i più potenti presenti sul territorio della Sicilia, l'attuale organigramma, le attività delittuose della famiglia mafiosa di Borgetto, nonché i rapporti anche con gli amministratori pubblici locali.

Il citato rapporto informativo della Compagnia Carabinieri di Partinico, mette in luce, infatti, elementi che possono prefigurare una plausibile soggezione degli amministratori del Comune di Borgetto alla criminalità organizzata e, di conseguenza, il possibile condizionamento mafioso dell'Ente da parte di *cosa nostra*.

In data28 luglio 2016, la Commissione prefettizia, nominata con il provvedimento sopra citato, si è insediata presso il Comune di Borgetto , dando avvio all'acquisizione degli atti inerenti le attività più significative dell'Ente, con particolare riguardo ai settori della gestione dei rifiuti e dei lavori pubblici, dell'accertamento e della riscossione dei tributi nonché, più in generale, agli atti di governo ed agli impegni assunti dall'amministrazione a partire dalla data di insediamento degli attuali Organi elettivi.

La Commissione, a conclusione del lavoro d'indagine, ha rassegnato le risultanze dell'attività svolta presso il Comune di Borgetto nell'allegato documento, che la scrivente assume a fondamento della presente relazione che, previo esame in sede di Comitato Provinciale per l'Ordine e la Sicurezza Pubblica, rimette superiormente per le conseguenti valutazioni e determinazioni.

^^^^^

Gli organi di governo del Borgetto

In occasione delle consultazioni amministrative per l'elezione del Sindaco e del Consiglio Comunale di Borgetto del 9/10 giugno 2013 sono state presentate due liste civiche: una denominata "DE LUCA SINDACO, SVOLTA POPOLARE", con candidato Sindaco DE LUCA Gioacchino, e l'altra denominata "AQUILONE", con candidato Sindaco SALAMONE Pietro. La competizione elettorale si è conclusa con la proclamazione a Sindaco di DE LUCA Gioacchino.

La Giunta e il Consiglio comunale di Borgetto, nel tempo hanno subito frequenti variazioni nella loro composizione. Dall'esame degli atti della Commissione d'accesso è emerso tuttavia che il Sindaco DE LUCA ha sempre confermato quale Vice Sindaco l'assessore Vito SPINA, mantenendo lui stesso la delega al Settore "Lavori Pubblici".

La Giunta

La Giunta, nella composizione originaria, era la seguente:

- *SPINA Vito*, Vice-Sindaco con deleghe a: urbanistica, arredo urbano, politiche sociali e infrastrutture, edilizia privata, servizi a rete e servizi cimiteriali;

- *BRIGUGLIO Marco*, con deleghe a:ambiente e gestione rifiuti, sport, pubblica istruzione, edilizia scolastica, attività produttive e protezione civile;
- *PIRRECA Giuseppe*, con deleghe a:turismo e spettacolo, polizia municipale, sicurezza sul lavoro, sanità, beni confiscati;
- *GRIPPI Giuseppa*, con deleghe a: cultura, politiche giovanili, servizi al cittadino, pari opportunità, politiche del lavoro e dell'occupazione, rapporti con i comuni, tempo libero e biblioteca.

Il Sindaco ha mantenuto le deleghe al personale, lavori pubblici, bilancio e tributi.

Al momento dell'insediamento della Commissione ispettiva, risultavano in carica:

- *SPINA Vito*, Vice - Sindaco, con deleghe a: urbanistica, edilizia privata e pubblica, servizi a rete, cimitero e servizi cimiteriali;
- *SANTORO Alessandro*, con deleghe a: rapporti con il Consiglio Comunale, pubblica istruzione, cultura, polizia municipale, ambiente e gestione rifiuti, sport, turismo e spettacolo;
- *MACHONICI Claudia Antonella*, con deleghe a: politiche comunitarie, rapporti con i residenti all'estero e i residenti comunitari, biblioteca, servizi informatici, politiche giovanili e pari opportunità;
- *BARBARO Giuseppe*, con deleghe a: protezione civile, personale, attività produttive, beni confiscati, tributi, sanità, arredo urbano e verde pubblico.

Il Sindaco ha mantenuto le deleghe al bilancio, ai servizi sociali e ai lavori pubblici.

Il Consiglio Comunale

Ad esito delle elezione del giugno 2013 il Consiglio Comunale risultava così composto:

- *LIPAROTO Elisabetta*, presidente del Consiglio Comunale
- *CARUSO Giuseppe* , vice presidente del Consiglio Comunale

Consiglieri di maggioranza - *Appartenenti alla lista civica "Svolta Popolare"*

- *RIINA Vito;*
- *DE LUCA Erasmo;*
- *PANETTINO Alfredo;*
- *MIGNANO Giuseppe;*
- *POLIZZI Gioacchino;*
- *LEO Veronica;*
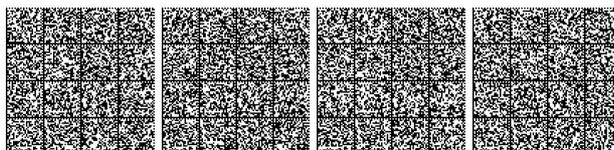
- *JERBI Monia;*

<u>Consiglieri di minoranza - *Lista civica "Aquilone"*</u>

- *BRUSCA Giovanni;*
- *VICARI Giuseppe;*
- *FARACI Maria;*
- *VITALE Francesca;*
- *SALAMONE Francesco;*
- *D'AMICO Maria.*

Alla data di insediamento della Commissione d'accesso il Consiglio Comunale di Borgetto era già decaduto, per intervenute dimissioni di complessivi 10 consiglieri comunali sui 15 assegnati all'Ente Locale, ed i suoi poteri esercitati dal Commissario Straordinario Girolamo GANCI, nominato dal Presidente della Regione Siciliana con decreto del 9.6.2016, fino alla scadenza naturale dell'organo ordinario.

Con riguardo alle suddette dimissioni, intervenute tra il 16 ed il 17 maggio 2016 e finalizzate, come dichiarato da 9 consiglieri su 10, alla decadenza dell'organo consiliare, si pone in rilievo che l'ordinanza di adozione delle misure cautelari, conseguente all'operazione "*Kelevra*", è stata emessa dal G.I.P. del Tribunale di Palermo il 3.5.2016 e depositata per l'esecuzione in pari data.

Pertanto, alla data del 16 e del 17 maggio i fatti oggetto dell'ordinanza cautelare, che avevano avuto ampia diffusione tramite i mezzi di comunicazione, erano ormai ben noti all'opinione pubblica, come peraltro emerge dalle stesse note di dimissioni contestuali dei consiglieri, circostanza quest'ultima che induce a ritenere che le contestuali dimissioni dei Consiglieri avessero il fondato intento di far decadere l'organo comunale.

La famiglia mafiosa di Borgetto nel contesto del mandamento mafioso di Partinico

- ***Il contesto mafioso nel mandamento di Partinico***

I risultati dell'attività investigativa hanno consentito di documentare l'operatività della famiglia mafiosa di Borgetto, inserita nel mandamento mafioso di Partinico, registrando le fasi della sua riorganizzazione sul territorio dopo gli arresti dei precedenti vertici di *cosa nostra* nell'ambito dell'operazione denominata *Nuovo Mandamento* dell'aprile del 2013, conclusasi con l'emissione, da parte del G.I.P. presso il Tribunale di Palermo, di n.37 ordinanze di custodia cautelare in carcere nei confronti di altrettante persone ritenute responsabili, a vario titolo, di associazione di tipo mafioso ed altro, nonché del progetto riguardante un vasto piano di riorganizzazione territoriale di "*cosa nostra*" sui *mandamenti mafiosi* di San Giuseppe Jato e Partinico.

Il *mandamento mafioso* di Partinico è storicamente tra quelli i cui esponenti criminali sono ritenuti tra i più pericolosi e cruenti della Sicilia.

Nel corso dell'ultimo ventennio è stato retto, quasi senza soluzione di continuità, dalla *famiglia* dei VITALE, soprannominati "*fardazza*", i quali, nonostante l'opera incessante di repressione giudiziaria, sono riusciti a mantenere salda la loro *leadership*, registrando in particolare, a partire dalla metà degli anni '90, l'ascesa criminale dei fratelli Leonardo e Vito VITALE.

I VITALE, sostenuti dai *corleonesi*, Giovanni BRUSCA e Leoluca BAGARELLA, si erano affermati quali nuovi referenti della zona, scalzando la "vecchia guardia".

Nonostante gli arresti di Leonardo VITALE, nel febbraio del 1995, e di Vito VITALE, nell'aprile del 1998, la supremazia della *famiglia* rimase incontrastata sino al 2005, garantita da familiari o uomini di assoluta fiducia e grazie anche alla contestuale supervisione del *mandamento* da parte dell'allora *boss* latitante di Altofonte, Domenico RACCUGLIA, fedele alleato e garante, il quale andava sempre più affermandosi in seno a *cosa nostra,* ed in particolare nei territori dei *mandamenti* di Partinico e San Giuseppe Jato.

Tuttavia, l'ennesima azione repressiva conclusasi nel 2004 con l'operazione denominata "*Terra Bruciata*", cui seguì nel 2005 quella denominata *"Araba Fenice"*, aveva fortemente indebolito la posizione del RACCUGLIA e ridimensionato la rappresentanza della *famiglia* dei VITALE. Erano infatti stati tratti in arresto i principali sostenitori del primo, Salvatore CORRAO, Francesco RAPPA, Filippo RICCOBONO e Alessandro BRIGATI, nonché gli esponenti più autorevoli dei "*fardazza*", tra cui i fratelli Leonardo, Vito, Antonina e Michele VITALE, unitamente a loro familiari.

Tale situazione sfociò nella lotta tra il gruppo riconducibile a Domenico RACCUGLIA ed quello riconducibile agli allora *boss l*atitanti Francesco NANIA e Giuseppe GIAMBRONE, i quali erano riusciti temporaneamente ad esautorare RACCUGLIA, sfruttando anche la contrapposizione in atto tra questi ed il *boss* palermitano Salvatore LO PICCOLO, a sua volta, bramoso di estendere la propria influenza anche sulla provincia palermitana.

In particolare, Giuseppe GIAMBRONE, anche se storicamente legato ai "*fardazza*", tra la fine del 2005 ed il 2007, si era affrancato da loro e da Domenico RACCUGLIA, tentando la scalata ai vertici del *mandamento mafioso,*affiancando Francesco NANIA e sfruttando il vuoto di potere determinato dalle operazioni di polizia "*Terra Bruciata*" ed "*Araba Fenice*".

Sfuggiti alle misure cautelari emesse anche nei loro confronti, Giuseppe GIAMBRONE e Francesco NANIA si erano rifugiati negli U.S.A., da dove operavano attraverso i rispettivi rappresentanti sul territorio, in particolare tramite GIAMBRONE Antonino, nipote di Giuseppe GIAMBRONE, Gaetano LUNETTO, Giuseppe LO BAIDOe Antonino NANIA, quest'ultimo padre di Francesco NANIA.

A favorire l'*escalation* del gruppo NANIA-GIAMBRONE era stato determinante il sostegno dei LOMBARDO di Montelepre, esponenti di vertice della locale famiglia mafiosa, i quali avevano stretto alleanza con Salvatore LO PICCOLO, favorendone l'espansione sull'area partinicese.

L'indagine "*Carthago*" ha documentato la controffensiva del RACCUGLIA, il quale, sostenuto dai *boss* Salvatore CORRAO, Nicolò SALTO, Francesco RAPPA e dalla rinnovata alleanza con i

"*fardazza*"e, in particolare, con il rampollo Leonardo VITALE (cl.1986), secondogenito di Vito, deliberava la soppressione di Giuseppe GIAMBRONE, di suo nipote Antonino GIAMBRONE (cl.1971) e di Giuseppe LO BAIDO. Venivano risparmiati dalla rappresaglia i NANIA,in virtù del vincolo che legava Francesco NANIA al suocero Francesco RAPPA.

Nel luglio del 2007, LO BAIDO Giuseppe cadeva sotto i colpi di spietati killer mentre Giuseppe GIAMBRONE, riusciva a sfuggire all'agguato; quest'ultimo verrà tratto in arresto il successivo 25 ottobre. A pochi giorni di distanza dall'arresto del GIAMBRONE, il nipote Antonino veniva trucidato nella propria officina meccanica di Borgetto.

Il RACCUGLIA ed i suoi accoliti si erano riappropriavano così del controllo del *mandamento mafioso*, grazie anche ai successivi arresti di Salvatore LO PICCOLO e del figlio Sandro. Nonostante ciò le tensioni registratesi tra i sodali sfociarono, nell'ottobre del 2008, nel tentato omicidio ai danni di Nicolò SALTO, al culmine di una lotta intestina in cui si attestava la consacrazione di Leonardo VITALE.

Sebbene tra il novembre 2009 e il successivo mese di febbraio venivano tratti in arresto Domenico RACCUGLIA,dopo 13 anni di latitanza, e Leonardo VITALE, la supremazia dei "*fardazza*" non ha trovato soluzione di continuità, grazie alla quasi contestuale scarcerazione, nel marzo del 2010, di Giovanni VITALE, fratello maggiore di Leonardo.

Recenti indagini hanno documentato il nuovo vuoto di potere determinato dall'ennesima decimazione del gruppo dei "*fardazza*" a seguito delle citate operazioni di polizia,e lo sforzo della *famiglia* per mantenerne la guida, cercando di investire i familiari rimasti in libertà, quali Michele VITALE (fratello di Leonardo e Vito), scarcerato nel 2009, e Tommaso LO BAIDO, cognato di Vito VITALE, senza tuttavia riuscirci per la manifesta volontà di dissociarsi del primo e per l'incapacità gestionale del secondo.

La designazione definitiva di reggente del *mandamento mafioso* ricadeva quindi su Giuseppe SPECIALE, genero di Vito VITALE, la cui inesperienza criminale determinava tuttavia un principio di disarticolazione del sodalizio, con la transizione delle famiglie mafiose di Montelepre e Giardinello sotto il *mandamento* di San Giuseppe Jato, retto da Salvatore MULÈ.

SPECIALE trasse un evidente vantaggio dalla scarcerazione del *boss* Antonino SCIORTINO, avvenuta nel novembre 2011, altro fedelissimo di Vito VITALE. Infatti, grazie al forte legame esistente tra il suocero e il boss camporealese, lo SPECIALE riuscì, nell'immediatezza, ad ottenere la riannessione della famiglia mafiosa di Giardinello sotto la propria area d'influenza e, in un momento successivo, a confluire, con tutta l'area di pertinenza e mantenendo il suo ruolo preminente, alle dirette dipendenze dello stesso SCIORTINO che, nel frattempo, aveva riorganizzato il territorio, accorpando i *mandamenti mafiosi* di San Giuseppe e Partinico.

Recentissime attività d'indagine hanno fatto emergere importanti elementi circa il precedente e breve periodo di reggenza di VITALE Giovanni (dal 9.3.2010 al 30.11.2010), il quale aveva ridisegnato gli assetti di alcune famiglie mafiose del comprensorio, stravolgendo in parte quanto definito dal fratello minore. Invero, aveva designato Antonino GIAMBRONE alla reggenza della famiglia mafiosa di Borgetto, Giuseppe ABBATE a Giardinello e confermato i LOMBARDO a Montelepre.

Invero, le attività investigative culminate nell'operazione "*The End*" avevano rilevato, come già evidenziato, il tentativo dei VITALE di mantenere la loro supremazia in seno al *mandamento mafioso* di Partinico tramite Michele VITALE, ritenuto il naturale candidato per spessore criminale e carisma a ricoprire l'incarico sebbene questi avesse già manifestato una posizione di distacco dai nipoti Leonardo e Giovanni, disattendendo così le aspettative dei fratelli ergastolani Leonardo e Vito.In conseguenza di tale defezione, il fratello Giovanni VITALE premeva dal carcere sugli zii Tommaso e Gaetano LO BAIDO, per coinvolgerli nella gestione diretta del mandamento.

Infine, nel corso di un colloquio in carcere tra il detenuto Vito VITALE ed il genero Giuseppe SPECIALE, emergevano chiari riferimenti al ruolo di reggente assunto da quest'ultimo in seno al mandamento mafioso di Partinico.

- *La famiglia mafiosa di Borgetto.*

Nel 2013, l'indagine denominata *Nuovo Mandamento*, condotta dai Carabinieri del Nucleo Investigativo del Gruppo di Monreale, ha cristallizzato l'avvicendamento nella reggenza della famiglia mafiosa di Borgetto di GIAMBRONE Antonino che, in quel periodo, era l'unico personaggio di spicco in libertà, in quanto sia il padre, GIAMBRONE Giuseppe, che SALTO Nicolò erano detenuti per associazione mafiosa.

Nell'aprile del 2013, a seguito della citata operazione *Nuovo Mandamento* GIAMBRONE Antonino è stato tratto in arresto. La sua cattura ha determinato una nuova fase per l'ascensione al vertice della famiglia mafiosa di Borgetto.

Dalla predetta inchiesta è emerso, non soltanto che la famiglia mafiosa di Borgetto traeva la principale fonte di sostentamento dall'imposizione del pizzo nei confronti di imprenditori e commercianti, ma anche il rapporto che essa aveva instaurano con alcuni esponenti della locale amministrazione comunale, per ottenere illeciti profitti dalla commissione di lavori e servizi pubblici.

Rapporti parentali e di affinità e frequentazioni degli Amministratori e dei dipendenti del comune con soggetti controindicati, appartenenti o contigui alla famiglia mafiosa di Borgetto

Dalle risultanze ispettive, compendiate nella relazione della Commissione di accesso è emersa altresì la vicinanza e/o contiguità, vuoi per legami parentali, di amicizia, di frequentazione e/o di interessi economici, tra il Sindaco, i componenti della Giunta e del Consiglio comunale e diversi esponenti della criminalità organizzata di Borgetto.

- *Omissis*

Tra i politici emerge, con particolare interesse, la figura del ...Omissis... Al predetto è stata notificata informazione di garanzia, emessa dalla Procura della Repubblica – D.D.A.- Palermo nell'ambito del procedimento penale n.3642/13 R.G., per il reato previsto dall'art. 416 bis c.p. in concorso.
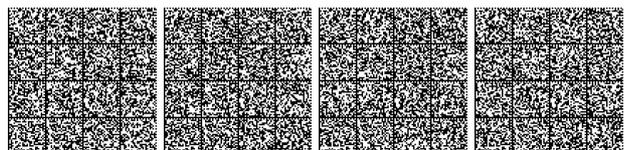
Nel corso dell'attuale mandato, in particolare nel febbraio del 2015, ...Omissis... è stato notato, dai Carabinieri di Partinico incontrarsi presso l'ufficio postale di Borgetto con il capofamiglia SALTO Nicolò che salutava calorosamente con una stretta di mano e un abbraccio. I due indagati iniziavano a parlare tra loro a bassa voce, ma, notata la presenza dei militari, si allontanavano.

Il padre del ...Omissis... era cugino di primo grado di GIOVIA Gioacchino (il nonno del ...Omissis... era fratello della madre di GIOVIA). Quest'ultimo è coniugato con ...Omissis... sorella di ...Omissis... imprenditore edile, indagato per associazione mafiosa nell'ambito dell'indagine "Acquario 1", a sua volta coniugato con la figlia del noto mafioso NANIA Filippo (cl.1929). Nipote materno di GIOVIA Gioacchino è il noto pregiudicato SPECIALE Giuseppe, genero del boss VITALE Vito, già capo del mandamento mafioso di Partinico.

- *Il Consiglio Comunale*

Tra i suoi componenti, appare utile evidenziare le figure di:

Omissis - Omissis... di Borgetto fino al commissariamento del Consiglio dopo le dimissioni di n.10 consiglieri comunali. Omissis... è nipote di primo grado (in quanto fratello della madre) del boss mafioso pluripregiudicato BRUSCA Pietro, già condannato per associazione a delinquere di stampo mafioso, nonché indicato come "uomo d'onore", negli anni '70 e '80, della famiglia mafiosa di Borgetto, legata ai "corleonesi". Nella casa del BRUSCA Pietro, la Squadra Mobile di Palermo, nel marzo 2007, rinveniva numerose armi e munizioni (ritenute arsenale a disposizione della mafia locale).

Omissis - Omissis... sino al maggio 2016. Il predetto è cugino di primo grado di CORRAO Leonardo, tuttora detenuto per il reato di associazione a delinquere di stampo mafioso nell'ambito dell'operazione dei Carabinieri denominata "*Carthago*".

Omissis - Omissis fino alle dimissioni del 17.5.2016. Anche al ...Omissis... è stata notificata informazione di garanzia, emessa dalla Procura della Repubblica – D.D.A.- Palermo nell'ambito del procedimento penale n. 3642/13 R.G. per il reato previsto dall'art. 416 bis c.p. in concorso.
La moglie di ...Omissis..., ...Omissis..., è nipote del mafioso GIAMBRONE Giuseppe, tratto in arresto per associazione mafiosa nell'indagine "*Kelevra*", già condannato per il medesimo reato.
La stessa è impiegata presso il Comune di Borgetto, nell'Area I "Affari Generali".
Omissis ... figura tra i soci accomandanti del ...Omissis... di Borgetto. Nell'assetto societario della predetta attività commerciale figura, in qualità di socio accomandatario, ...Omissis..., fratello del già assessore comunale ...Omissis..., dimessosi dalla carica il 4 marzo del 2014.
Anche la sorella del ...Omissis, ...Omissis..., è impiegata presso il Comune di Borgetto, nel settore Servizi Demografici mentre il fratello, ...Omissis..., pregiudicato, è dipendente dell'ATO PA 1, addetto al cantiere di Borgetto con i compiti di operatore ecologico.
Il predetto ...Omissis..., nell' aprile del 2016 è stato notato all'interno del Bar "...Omissis...", unitamente al pregiudicato Omissis, a Omissis, anch'esso pregiudicato ed indagato nell'indagine "*Kelevra*" per danneggiamento, nonché al fratello ...Omissis....
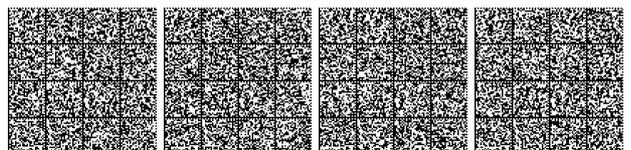
- *I dipendenti comunali*

Presso il Comune di Borgetto prestano servizio attualmente n.103 dipendenti, di cui 28 a tempo indeterminato, n.68 a tempo determinato e n.6 lavoratori ASU (ex LSU) e n.1 RESAIS.

Come già evidenziato per gli Organi elettivi del comune, anche la struttura amministrativa dell'ente è stata oggetto di diversi provvedimenti che, non soltanto ne hanno modificato l'organigramma iniziale, ma hanno determinato frequenti cambi dei Responsabili dei settori stessi.

L'apparato amministrativo era in precedenza articolato in cinque settori, fintanto che, con provvedimento di Giunta Municipale del 30 agosto 2013 sono state ridotte da 5 a 4 le Aree dell'Ente. Nel successivo mese di settembre il Sindaco DE LUCA nominava, rispettivamente, i responsabili delle predette Aree e, nelle more dell'espletamento del concorso di ragioniere generale dell'Ente, il dr. RAPPA Giuseppe qulae ragioniere capo f.f., con integrazione oraria da 24 a 36 ore settimanali.

L'esame degli atti effettuato dalla commissione d'accesso ha evidenziato che il ragioniere RAPPA è stato esautorato dal proprio incarico a seguito di un provvedimento di revoca emesso dal Sindaco in data 8/10/2014. Sebbene inizialmente il suddetto provvedimento sindacale interessasse tutti i responsabili delle Aree, in effetti, con provvedimento del 24/10/2014 il Sindaco riconfermava i responsabili delle Aree nei precedenti incarichi ad eccezione del rag. Rappa.

La motivazione va ricercata nella circostanza che il predetto ragioniere, nell'ambito delle proprie competenze, aveva restituito al responsabile dell'Area III Tecnica, ...Omissis...., alcune determine concernenti impegni di spesa e conseguente liquidazione a favore della ditta GIOVIA Gioacchino o perché non di competenza dell'esercizio in corso e perché prive della necessaria motivazione.

Sul punto è opportuno rammentare che GIOVIA Gioacchino, cugino di primo grado del padre del ...Omissis...., è coniugato con ...Omissis...., sorella di ...Omissis...., imprenditore edile, indagato per associazione mafiosa nell'ambito dell'indagine "*Acquario 1*", a sua volta coniugato con la figlia del noto mafioso NANIA Filippo. Nipote materno di GIOVIA Gioacchino è il noto pregiudicato SPECIALE Giuseppe, sposato con la figlia del boss VITALE Vito, già capo del mandamento mafioso di Partinico.

Pochi mesi dopo la restituzione delle suddette determine da parte del ragioniere RAPPA, il Sindaco DE LUCA Gioacchino provvedeva a revocare i precedenti decreti di nomina, affidando la responsabilità di tutte le quattro Aree al segretario comunale ...Omissis....

Come anticipato, a distanza di circa due settimane dal provvedimento di revoca, il Sindaco DE LUCA conferiva nuovamente gli incarichi di responsabili di Area ai precedenti titolari non confermando tuttavia la nomina del RAPPA e motivando la sua decisione in una lettera riservata indirizzata al ragioniere in cui adduceva, tra l'altro, la circostanza che avendo il RAPPA la titolarità di un contratto di diritto privato, non avrebbe potuto svolgere funzione di natura pubblicistica o apicali che avessero impegnato l'Ente verso l'esterno.

L'incarico veniva quindi affidato a ...Omissis...., già responsabile dell'Area II Economico Finanziaria..

Quest'ultimo è padre di ...Omissis...coniugata con ...Omissis... nipote di ... Omissis... , soggetto, che come si dirà nel prosieguo della trattazione, risulta essere legato alla famiglia mafiosa di Borgetto dei SALTO-GIAMBRONE.

A pochi giorni dalla sua nomina il ...Omissis... autorizzava l'emissione del mandato di pagamento a favore di GIOVIA Gioacchino per euro 10.497,16. Tale importo si discostava di 1.200 euro circa in più rispetto a quello complessivamente indicato nelle sopra citate determine restituite a suo tempo inevase al responsabile dell'Area III Tecnica da parte del ragioniere capo f.f. RAPPA.

Giova precisare che qualche mese dopo, ... Omissis... approvava la determina con la quale veniva altresì disposta la liquidazione di euro 10.401,81, a favore ...Omissis... genero ...Omissis.... A tal proposito, si sottolinea che le predette determine essendo prive di competenza per l'esercizio finanziario in corso, avrebbero dovuto confluire nei debiti fuori bilancio, la cui approvazione, ai sensi dell'art. 194 T.U.E.L., è comunque di competenza del Consiglio Comunale.

A seguito del collocamento in pensione del ...Omissis... (1/5/2015), il primo cittadino, nel maggio 2015 nominava il dr. RAPPA responsabile dell'Area II "Economico Finanziaria", sino al 31.12.2015.

In quest'ultimo decreto il Sindaco motivava l'assegnazione dell'incarico asserendo che al personale assunto con contratto a termine si applicava lo stesso trattamento normativo ed economico previsto per il restante personale a tempo indeterminato, e che, "in base a recenti evoluzioni dottrinarie", non vi era più alcuna distinzione tra funzioni pubblicistiche e privatistiche da attribuire ai titolari di un contratto a temine.

Anche in tale circostanza, con riferimento alla nomina del dr. RAPPA, emergono dei profili di contraddittorietà tra le giustificazioni riportate nella riservata personale e le motivazioni a supporto del conferimento del nuovo incarico.

In relazione a quanto sopra esposto, si evidenzia che:

- il ragioniere capo f.f. RAPPA Giuseppe è stato allontanato dal proprio incarico a pochissima distanza di tempo dalla restituzione delle determine sindacali o di Area sopra richiamate;
- le motivazioni addotte dal Sindaco nella riservata personale indirizzata al Rappa appaiono illogiche ed incoerenti in quanto gli elementi indicati a supporto delle proprie decisioni sussistevano già al momento della nomina del RAPPA.

Con riferimento alla suddetta vicenda, appare quindi plausibile che gli atti posti in essere dal Sindaco DE LUCA si siano resi "funzionali", forse proprio alla luce dei richiamati legami parentali, per definire procedimenti che, dal punto di vista amministrativo/gestionale, avrebbero dovuto seguire un altro iter.

Tra i dipendenti comunali, si segnalano i seguenti nominativi di interesse:

- *Omissis*, impiegata presso il Comune di Borgetto, ...Omissis... è sorella di ...Omissis. Come detto, i ...Omissis... sono cugini di primo grado di CORRAO Leonardo tuttora detenuto per

il reato di associazione a delinquere di stampo mafioso nell'ambito dell'operazione dei Carabinieri denominata "*Carthago*".

- *Omissis*, impiegato presso il Comune di Borgetto, Area IV "Tecnica". Il predetto è cugino di primo grado del consigliere ...Omissis.
- *Omissis*, impiegata presso il Comune di Borgetto, ...Omissis.... La stessa è coniugata con ...Omissis...., il cui padre Giuseppe era ritenuto, in vita, reggente della locale cosca mafiosa, appartenente al clan dei Corleonesi. Lo zio materno della ...Omissis..., CORRAO Ambrogio pregiudicato, già sottoposto alla misura della sorveglianza speciale della P.S., più volte tratto in arresto per il reato associativo mafioso, è attualmente detenuto presso la Casa circondariale di Palermo dovendo scontare la pena residua di anni 4, mesi 9 e giorni per il medesimo reato.

  Anche l'altro zio materno, CORRAO Salvatore è in atto detenuto; nel 2005 è stato tratto in arresto dai Carabinieri della Compagnia di Partinico poiché ritenuto responsabile, in concorso, del reato di associazione a delinquere di stampo mafioso; per il medesimo reato, il predetto, nel gennaio del 2009, è stato raggiunto da ulteriore ordinanza di custodia cautelare in carcere, nell'ambito dell'operazione di Polizia denominata "*Chartago*".

  Omissis... è inoltre cugina di primo grado di MUSSO Santo, in atto sottoposto alla misura di sicurezza della sorveglianza della P.S. Il predetto, nel gennaio del 2009, è stato tratto in arresto dai Carabinieri del Gruppo di Monreale in esecuzione dell'ordinanza di custodia cautelare in carcere n.10708/08 R.G.N.R. e n. 9096/08 GIP del 19.01.2009, per il reato di associazione a delinquere di stampo mafioso (art. 416 bis commi 1,3,4,5,6 c.p.), in concorso con altre 15 persone. La predetta impiegata comunale è altresì cugina di ...Omissis.... coniugato con ...Omissis...., nipote acquisita di GIAMBRONE Giuseppe, tratto in arresto a seguito dell'operazione "*Kelevra*", in quanto la ...Omissis.....

- *Omissis*, impiegata presso il Comune di Borgetto, ...Omissis... coniugata con ...Omissis... pregiudicato.

  Il fratello della ...Omissis..., Francesco, era coniugato con ...Omissis...
  Come già evidenziato, la ...Omissis... è nipote di primo grado (in quanto fratello della madre) del boss mafioso pluripregiudicato BRUSCA Pietro, già condannato per associazione a delinquere di stampo mafioso, nonché indicato come "uomo d'onore", negli anni '70 e '80, della famiglia mafiosa di Borgetto, legata ai "corleonesi". Nella casa del BRUSCA Pietro la Squadra Mobile di Palermo, nel marzo 2007, rinveniva numerose armi e munizioni (ritenute arsenale a disposizione della mafia locale).

- *Omissis*, impiegata presso il Comune di Borgetto, ...Omissis.... La stessa è cognata di ...Omissis... più volte consigliere comunale ed assessore al Comune di Borgetto. Il fratello di quest'ultimo ...Omissis..., in data 15.12.2014 veniva attinto da un colpo di arma da fuoco alla gamba destra da ignoti. ...Omissis... e ...Omissis... sono i genitori del consigliere comunale ...Omissis.

- *Omissis*, già ...Omissis..., istruttore amministrativo alla data dell'accesso. Il padre, assassinato a colpi di arma da fuoco in data 24.6.2005 nel territorio di ...Omissis..., sebbene fosse pregiudicato per reati di lieve entità, era considerato persona di fiducia della famiglia
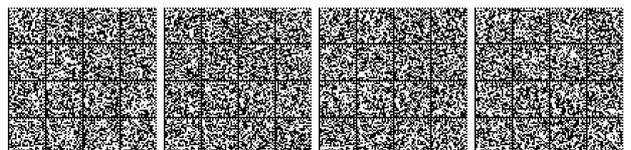
mafiosa di Borgetto, così come si evince dalle diverse frequentazioni documentate agli atti della locale Stazione Carabinieri. Nell'anno 1997, in occasione del programma interforze per la ricerca dei grandi latitanti, veniva inserito quale fiancheggiatore di SALTO Nicolò e VITALE Vito, detto "*fardazza*", all'epoca entrambi latitanti.

- *Omissis*
- *Omissis*, impiegata presso il Comune di Borgetto, ...Omissis.... ....Omissis... è nipote di CORRAO Ambrogio di cui si è già detto.
- *Omissis*, ...Omissis....Il predetto è coniugato con ......Omissis.....La figlia ......Omissis..., già assessore comunale di Borgetto durante l'amministrazione del già Sindaco ...Omissis..., è coniugata con ...Omissis..., eletto consigliere comunale nella lista civica "...Omissis...", durante le ultime consultazioni locali. I cognati di ...Omissis..., ...Omissis..., hanno avuto come testimoni di nozze i coniugi BADALAMENTI Rosaria Concetta e CORRAO Ambrogio del quale si è già trattato. Il loro figlio, ...Omissis..., è stato eletto nella lista civica di minoranza "Aquilone", nelle ultime consultazioni comunali. Lo stesso ha ricoperto la carica di consigliere anche durante la precedente sindaca tura e nel 2010 è stato nominato assessore dell'Unione dei Comuni di Montelepre e Borgetto.
- *Omissis*, ...Omissis..., coniugata con ...Omissis...,, cognato di PRAINITO Salvatore, pregiudicato, irreperibile dal 29.04.2003. Il cognato della ...Omissis..., SALAMONE Francesco è genero di BALDINUCCI Grazia, sorella di BALDINUCCI Giuseppe, sottoposto alla misura della sorveglianza speciale della P.S. con obbligo di soggiorno, tratto più volte in arresto per associazione per delinquere di stampo mafioso, finalizzata al traffico di sostanze stupefacenti e per favoreggiamento personale della latitanza di BRUSCA Giovanni;
- *Omissis*, ...Omissis...Il padre ...Omissis... deceduto mentre era detenuto presso la Casa Circondariale di Palermo, ha annoverato nel tempo condanne per numerosi e gravi reati quali omicidi, associazione a delinquere e ricettazione. Sottoposto alla misura della sorveglianza Speciale della P.S. si era costituito, dopo un periodo di latitanza, all'allora colonnello Carlo Alberto DALLA CHIESA ed al Comandante della Stazione Carabinieri di Borgetto.
- *Omissis*, ...Omissis.... Il padre ...Omissis... è stato tratto in arresto nel maggio del 2000 dal Raggruppamento Operativo Speciale dei Carabinieri, Sezione Anticrimine di Palermo, a seguito di ordinanza di custodia cautelare in carcere perché ritenuto responsabile, in concorso, del reato di associazione a delinquere di stampo mafioso (art.416 bis commi 1, 3, 4, 5, e 6, c.p..)

Procedimenti, atti e circostanze da cui è possibile trarre un giudizio di permeabilità della Amministrazione comunale.

L'operazione di polizia giudiziaria "*Kelevra*" ha evidenziato come l'infiltrazione di *cosa nostra* nel Comune di Borgetto, e il conseguente condizionamento della vita politica e amministrativa del predetto Ente civico da parte della locale *famiglia* mafiosa, si sia concretizzata, tra l'altro, nel
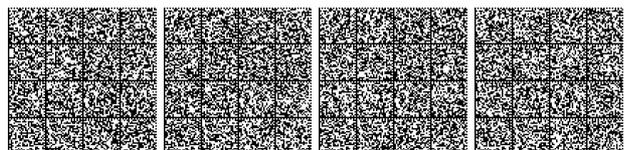
sostegno elettorale della famiglia al ...Omissis... e al ...Omissis..., coniugato con la nipote del mafioso GIAMBRONE Giuseppe.

Sono stati altresì rilevati i rapporti che i sodali avevano instaurato con alcuni amministratori locali per ottenere illeciti profitti dall'esecuzione di lavori "pubblici", e, in particolare, dall'impiego di una ruspa (c.d. paletta) che il Comune impiegava per la raccolta dei rifiuti o in occasione di altre situazioni di emergenza.

Dalle risultanze ispettive, compendiate nella relazione della Commissione di accesso sono state altresì rilevate anomalie nell'attività amministrativa tese a favorire economicamente o sotto forma di altre utilità, soggetti a vario titolo, direttamente o indirettamente, legati a esponenti della locale consorteria mafiosa.

- *L'interesse della famiglia mafiosa di Borgetto alle elezioni amministrative del 9/10 giugno 2013.*

Gli esiti dell'attività info investigativa, suffragati dalle risultanze dell'accesso ispettivo hanno messo in luce concordanti elementi di fatto che evidenziano l'interesse della locale famiglia mafiosa ad appoggiare la lista del Sindaco, DE LUCA Gioacchino ed a sostenere il candidato ....Omissis.., marito della nipote del mafioso GIAMBRONE Giuseppe.

La corposa attività tecnico investigativa, svolta dagli inquirenti ha, da subito, fornito svariati elementi che hanno permesso di documentare, tra l'altro, l'ipotesi di eventuali controprestazioni dovute alla *famiglia* per il sostegno elettorale ai predetti candidati.

In particolare, numerose intercettazioni hanno permesso di ipotizzare l'esistenza di un accordo politico mafioso per il predetto sostegno elettorale, in virtù del quale il Comune, come si dirà più compiutamente nel prosieguo della presente trattazione, avrebbe noleggiato una "paletta" meccanica almeno cinque volte al mese, garantendo alla famiglia mafiosa una percentuale di guadagno.

I primi indizi rivelatori dell'ipotesi investigativa, afferente il controllo clientelare del voto da parte degli esponenti mafiosi, affioravano nella telefonata intercettata ad aprile 2013 tra ...Omissis... e ....Omissis... nel corso della quale il futuro consigliere rassicurava la donna circa il proprio impegno a farle trovare un'occupazione. Nel corso della discussione, alle preoccupazioni manifestate dalla donna circa i soggetti sui quali il ...Omissis... stava facendo affidamento, questi ribadiva che aveva bisogno del loro sostegno perché era in campagna elettorale e doveva necessariamente essere eletto. Un mese prima delle elezioni, ...Omissis... aveva ricevuto un SMS dall'utenza in uso alla moglie ... Omissis..., nipote di ...Omissis..., nel quale la donna confermava al marito che sarebbe stato eletto consigliere tra i primi della lista e al tempo stesso lo invitava a mantenere sull'argomento l'assoluto riserbo ***"Ci arrivi sarai il primo eletto e sono fiera di te grazie al tuo modo di fare . Fino alle elezioni facciamo finta di niente"***. A conferma del sostegno elettorale della famiglia mafiosa è il contenuto della conversazione, captata qualche giorno dopo l'insediamento della nuova amministrazione comunale, tra GIAMBRONE Giuseppe, il figlio Francesco e il consigliere ...Omissis.... Nel corso della conversazione i due appartenenti alla famiglia mafiosa, commentando l'elezione del ...Omissis..., ritenevano che lo stesso avesse ricevuto troppi voti. A loro dire, una

parte delle preferenze poteva essere destinata ad altri candidati della lista: ***"...Sbazzicasti, però sei stato esagerato, Ne potevi dare a qualcuno più scarso ..."***. Al ...Omissis... che cercava di giustificarsi sul numero di voti ricevuti, ...Omissis... riferiva, parlando di ...Omissis... avergli destinato 78 voti: ***"Io ...78... ne avevo destinato"***.

L'intercettazione induce fortemente a ritenere che "*cosa nostra*" abbia svolto un ruolo decisivo nel favorire l'elezione di taluni personaggi dell'amministrazione comunale appartenenti alla lista presentata dal Sindaco DE LUCA. Le parole pronunciate da GIAMBRONE Giuseppe ***"Io ...78 ne avevo destinato"*** suggerivano agli stessi investigatori l'esistenza di un progetto della famiglia mafiosa nella ripartizione dei voti. Ciò sarebbe servito, secondo gli inquirenti, per gettare le basi di un possibile accordo diretto all'espansione degli interessi di "*cosa nostra*". Al riguardo risulta utile riportare il dialogo intercettato nell'agosto del 2013 fra la moglie di ...Omissis..., GIAMBRONE Giuseppina Maria, nipote di GIAMBRONE Giuseppe e la cognata ...Omissis... In tale occasione, le due donne lamentavano il mancato intervento di GIAMBRONE Giuseppe, sollecitato per interrompere la relazione extraconiugale di ...Omissis..., consapevoli dell'affidamento che il GIAMBRONE avrebbe potuto vantare dal rapporto con un importante esponente dell'amministrazione del Comune di Borgetto ***("sii ... ma ti sembra che lo rimproverano bene giò .... con lui vanno mettitelo in testa .... lui ha tutti attaccati alla stalla non l'hai capito ancora tu ....*** ").

Dall'analisi delle preferenze elettorali espresse a favore dei candidati della lista del Sindaco DE LUCA, gli investigatori hanno riscontrato che i consiglieri ...Omissis... e ...Omissis... erano risultati ...Omissis. Quest'ultimo, in due sezioni, aveva ottenuto un numerico di voti che corrispondeva a quello menzionato da ...Omissis... nella conversazione intercettata. Anche la Commissione d'accesso ha accertato, tramite la verifica dei verbali delle suddette operazioni elettorali nonché del verbale delle operazioni dell'adunanza dei Presidenti delle sezioni, che i dati relativi alle preferenze ottenute dal ...Omissis... corrispondono sostanzialmente, o si avvicinano con un lievissimo scarto, a quanto rilevato nell'intercettazione di GIAMBRONE Giuseppe, sopra riportata, nella quale quest'ultimo, parlando del nipote acquisito ...Omissis..., riferiva di avergli destinato 78 voti di preferenza nelle elezioni amministrative del 9/10 giugno 2013.

Va infine segnalato che nei giorni delle elezioni del *9 e 10 giugno 2013* gli investigatori hanno notato il continuo passaggio delle autovetture in uso alla famiglia GIAMBRONE, negli orari di apertura dei seggi, in piazza Vittorio Emanuele Orlando di Borgetto, *e nelle strade limitrofe*, luogo in cui ha sede la scuola "Giovanni Verga", ove sono accreditate tutte le sezioni elettorali del Comune.

Altri rilevanti elementi, fortemente indiziari dell'interesse della famiglia mafiosa di Borgetto nel fornire appoggio elettorale al ...Omissis... trovano ulteriore riscontro nel contenuto di una conversazione, captata il 24 dicembre del 2013, tra SALTO Nicolò e GIAMBRONE Giuseppe, indicata nel rapporto informativo dell'arma dei Carabinieri che ha dato l'avvio all'accesso ispettivo, in occasione di un incontro cui parteciparono tutti i sodali del gruppo criminale. Nel corso dell'incontro i due capi mafia discutevano sui due vertici politici dell'amministrazione comunale di Borgetto, il ...Omissis... e il ...Omissis... lamentandosi che, nonostante il sostegno ottenuto nel periodo elettorale, avevano ignorato gli accordi presi.

Dalla conversazione captata in data 24 dicembre 2013, emerge inoltre l'ipotesi che la locale consorteria mafiosa abbia tratto illeciti profitti da taluni lavori pubblici, genericamente esplicitati,
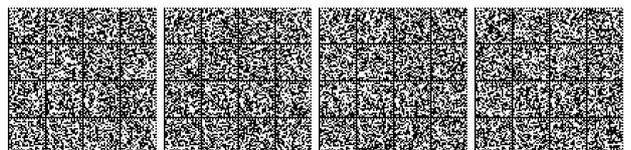
nonché dall'utilizzo di una ruspa c.d. "paletta" che il Comune avrebbe dovuto impiegare, per almeno 5 volte al mese, in cambio del sostegno elettorale fornito dalla famiglia mafiosa.

GIAMBRONE Giuseppe chiedeva al *reggente* della locale consorteria mafiosa l'autorizzazione a rivolgersi ai loro politici di riferimento (...Omissis... e ...Omissis...) per fare eseguire dei lavori, verosimilmente inerenti al rifacimento di una strada ...*Giambrone*:, *"..Ma può fare problemi?...Nicò vediamo di farci risolvere qua di fronte ..."*. Il *boss* SALTO Nicolò acconsentiva alla proposta: *"..chiamaci..."*. Continuando nella conversazione, il GIAMBRONE rassicurava il capofamiglia che sarebbe intervenuto con ...Omissis... per chiarire il motivo che lo avesse indotto a diminuire dell'importo di 1.400 euro un imprecisato lavoro *"..Domani è mercoledì!! Chiedo qualche notizia al ...Omissis... Se 1400 euro li ha levati lui!!..." SALTO si inseriva nel discorso manifestando* la sua collera per il comportamento del ...Omissis...., che aveva variato l'importo senza chiedere autorizzazione *"ma questo che ragionamenti fa, non è che i lav...inc...li ha fatti lui.."*. Tale ultima espressione faceva ritenere agli investigatori che i lavori menzionati facessero riferimento ad un qualche appalto pubblico diminuito dell'importo di 1.400 euro, compenso per la famiglia mafiosa.

Nel corso della stessa captazione, gli interlocutori discutono di un eventuale ritrovamento di denaro nell'abitazione del SALTO, da parte delle Forze dell'Ordine. In tal senso, il capo mafia, timoroso che un evento simile avrebbe potuto determinare un'accusa di estorsione nei confronti degli amministratori locali *"...già quando a me vedono i soldi loro dentro ... estorsione a loro!.."*, si poneva sulla difensiva, dichiarando che sarebbe stato difficile provare il collegamento con il ...Omissis..., in quanto non si era mai incontrato con lui *"...perchè io a lui non l'ho cercato .... questo lo può andare a dire!!! Non è che è venuto qua.....???.."*.

Il coinvolgimento dei vertici dell'Amministrazione comunale negli interessi della famiglia mafiosa, sembrerebbe emergere dalle affermazioni di GIAMBRONE Giuseppe il quale tranquillizzava il suo interlocutore asserendo che qualora le Forze dell'Ordine avessero ritrovato il denaro, non sarebbero riusciti a provare la provenienza comunale grazie all'operato degli amministratori che erano riusciti a trovare un modo per eludere eventuali controlli *"..te lo dicono loro come te li devi andare a mettere..."*. Al riguardo, SALTO esternava, invece, una certa preoccupazione *"come li devono mettere ... vanno a scavare come vogliono"* aggiungendo altresì che ormai i politici avevano raggiunto i propri scopi, dimenticandosi dell' *impegno* elettorale preso: *"sono saliti e si sono sistemati ... un pò di qua, un po' di là...un po' di qua...ma questo discorso glielo devo andare a fare io?"* La suddetta affermazione veniva tuttavia stemperata da GIAMBRONE Giuseppe, il quale ricordava all'interlocutore che il ...Omissis... aveva dato assicurazione sull'elargizione di una somma aggiuntiva di denaro da destinare al capofamiglia SALTO Nicolò, che sarebbe stata detratta dalla parte destinata allo stesso GIAMBRONE. *Giambrone*: *"Lascialo stare ... non mi credi che me lo ha detto? Mi ha detto: gli devo fare un regalino? Gli ho detto: lo fai a me sulla fetta sua...non è che deve....INC"*.

- *L'accordo sull'utilizzo della ruspa c.d. "paletta", di proprietà della ditta Sicil Contractor*

Durante la citata conversazione del 24 dicembre 2013, i due capi mafia SALTO e GIAMBRONE facevano riferimento all'uso di una ruspa che il Comune doveva impiegare almeno cinque volte al
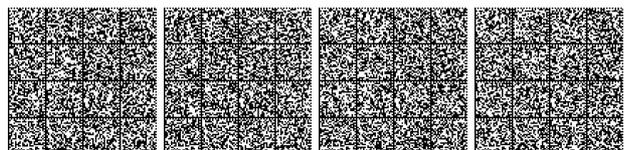
mese, garantendo alla *famiglia mafiosa* un guadagno per tale utilizzo. *Giambrone: "Noi altri abbiamo15 Euro su una ruspa ... ed il Comune la deve prendere ..." ... Salto: "5 volte al mese ...questa regola l'abbiamo messa l'anno scorso con loro INC.."*

I due interlocutori si riferivano all'utilizzo della c.d. "paletta" che, come riferito, costituiva apparente parte dell'accordo in forza del quale, a fronte dell'appoggio dell'associazione mafiosa nella competizione elettorale, il ...Omissis... e il ...Omissis... si erano impegnati a favorire gli interessi della locale famiglia SALTO- GIAMBRONE.

Le indagini hanno consentito di accertare che il suddetto mezzo meccanico risulta formalmente intestato alla ditta Sicil Contractor s.r.l. di ...Omissis... e ...Omissis..., ma di fatto era utilizzata dai congiunti Fabio e Vito RIINA, padre e figlio, mentre i proventi dell'impiego del mezzo, come risulta dalle intercettazioni, erano in parte corrisposti dai suddetti RIINA a GIAMBRONE Giuseppe.

Nonostante la Commissione abbia verificato che gli ultimi rapporti economici del Comune di Borgetto con la Sicil Contractor, relativi a lavori di manutenzione stradale, risalissero al marzo del 2013, e quindi prima della sindaca tura DE LUCA, tuttavia viene in evidenza che, sia pure in assenza di un contratto diretto o altro canale di pagamento, il ...Omissis... ha comunque più volte autorizzato l'impiego del mezzo meccanico di proprietà della stessa ditta Sicil Contractor.

- *La ditta Sicil Contractor di ...Omissis... e...Omissis..., di fatto nella disponibilità della famiglia mafiosa di Borgetto*

In merito alla Sicil Contractor giova precisare che la predetta società è già stata oggetto, in data 27.12.2011, di "informazione antimafia interdittiva" ai sensi dell'allora vigente art. 10 del DPR n. 252/98, in relazione alla richiesta di iscrizione all'Albo fornitori di questa Prefettura.

Da ultimo, il 25 gennaio scorso nei confronti della medesima impresa la scrivente ha emesso ulteriore certificazione interdittiva atteso che, alla luce delle risultanze giudiziarie dell'operazione "*Kelevra*" e dall'accesso ispettivo, sono emersi elementi tali da far ritenere possibile il condizionamento mafioso della ditta in parola da parte della criminalità organizzata.

L'attuale compagine societaria risulta composta dai coniugi ...Omissis..., socio con il 30% delle quote e ...Omissis..., che detiene il 70% delle quote societarie.

La carica di amministratore unico è rivestita, a far data dal 24.6.2013, da ...Omissis..., (sorella di ...Omissis...), mentre la carica di preposto alla gestione tecnica è rivestita da ...Omissis. Sul conto degli stessi si rappresenta quanto segue:

Omissis, già amministratore unico della società, è cognato di ...Omissis..., tratto in arresto il 21.1.2009 per associazione per delinquere di tipo mafioso ".. per avere costituito un punto di riferimento della famiglia mafiosa di Borgetto; per avere mantenuto contatti con il latitante RACCUGLIA Domenico e con altri associati in libertà; in particolare con Musso Santo, con BACARELLA Giuseppe, con BACARELLA Gaspare, con LA PUMA Salvatore per la trattazione degli affari illeciti del sodalizio mafioso; per avere gestito nell'interesse della famiglia mafiosa la cava Finocchiara di Montelepre". Tale vicenda penale si è conclusa in primo grado con sentenza di assoluzione, successivamente appellata dal P.M.
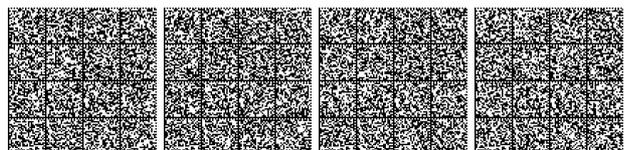
La sorella del citato ...Omissis..., è coniugata con BACARELLA Gaspare (cl. 58), tratto in arresto nel 2009 per associazione per delinquere di tipo mafioso, detenzione e porto d'armi da fuoco continuata ed aggravata, estorsione aggravata. In data 14.5.2010, con sentenza del GUP del Tribunale di Palermo, è stato assolto perché il fatto non sussiste dal reato di estorsione aggravata, mentre è stato condannato ad anni otto e mesi otto di reclusione per i restanti reati;

Omissis (socio, coniugata con il sopracitato...Omissis...) è figlia di ...Omissis... cugino di Genovese Salvatore (cl.43) noto esponente mafioso, reggente la famiglia mafiosa di S. Giuseppe Jato, destinatario, unitamente ad altri 59 soggetti (tra i quali i boss mafiosi di *cosa nostra* Riina Salvatore, Brusca Bernardo, Brusca Giovanni, Damiani Settimo, Ganci Raffaele, Messina Denaro Matteo), dell'O.C.C.C. n. 267/93 G.I.P. e 171/93 N.C. D.D.A., emessa in data 2.6.1993 dal Tribunale di Palermo, per associazione a delinquere di stampo mafioso, omicidio, detenzione illegale di armi, sequestro di persona e furto".
Genovese Salvatore è stato socio, dal 22.5.1986 sino al 16.4.1989 e dal 6.6.1991 sino al 19.7.1993 della nota "Coop. Cantina Sociale Kaggio S.r.l.", confiscata nel 1995 in quanto riconducibile ai noti boss mafiosi Riina Salvatore e Brusca Bernardo. Inoltre, con decreto n. 206/93 emesso il 22.3.2005, il Tribunale di Palermo, Sez. M.P., ha applicato nei confronti del predetto la misura di prevenzione della sorveglianza speciale con obbligo di soggiorno per la durata di cinque anni, connessa alla confisca di diversi beni immobili in quanto ritenuto, da diversi collaboratori di giustizia, "uomo d'onore" facente parte dell'organizzazione mafiosa denominata *cosa nostra* e, nello specifico, facente parte della famiglia mafiosa di San Giuseppe Jato, divenutone successivamente reggente".

Omissis (preposto alla gestione tecnica) è cugino dei fratelli ...Omissis... ...Omissis... sono cugini di PRAINITO Salvatore (cl. '55), già sottoposto alla sorveglianza speciale di P.S. con obbligo di soggiorno e condannato dalla Corte di Assise di Palermo, nel 2000, a otto anni di reclusione per associazione a delinquere di stampo mafioso.
Il citato ...Omissis... è coniugato con ...Omissis..., nipote di D'ARRIGO Leonardo, cl.'30, condannato per associazione per delinquere di stampo mafioso. In data 17.5.2000 è stato tratto in arresto, in esecuzione dell'O.C.C.C. n.3503/95 RGNR e n. 4011/95 RG GIP del Tribunale di Palermo, unitamente ad altri, per "favoreggiamento personale nei confronti del noto mafioso Vito VITALE", nonché, quale socio dell'impresa "Nuova Edil Stradale", per "turbata libertà degli appalti, banditi dal comune di Borgetto dal 1990 al 1996, con l'aggravante di avere commesso il fatto al fine di agevolare l'associazione per delinquere di stampo mafioso".
Benché il relativo procedimento penale si sia concluso con sentenza di assoluzione, l'Autorità Giudiziaria non ha escluso la responsabilità dei fatti contestati al Omissis ma ha rilevato l'insufficienza di elementi indiziari tali da raggiungere il valore di prova. Infatti, il giudice di merito ha così motivato l'assoluzione: ... "per ciò che concerne l'imputazione relativa al favoreggiamento si osserva che l'accusa si fonda sulla chiamata in reità effettuata dal collaboratore Mazzola...... il quale riferiva di avere conosciuto ...Omissis... in un impianto bituminoso in Borgetto, nella strada denominata Mirto, ove un giorno si era incontrato con il latitante Vitale Vito...".
Sebbene tali dichiarazioni siano rimaste prive di riscontro, gli organi investigativi ritengono che le vicende processuali hanno comunque evidenziato che l'imprenditore ...Omissis..., "imparentato con mafiosi" conosceva il boss Vitale, all'epoca latitante e che quest'ultimo, accompagnato da un cugino
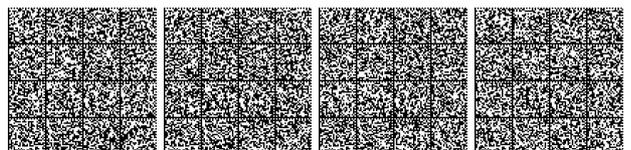
di ...Omissis..., incontrava in un suo impianto (del ...Omissis...) imprenditori vittime di danneggiamenti mafiosi allo scopo di sottometterli alla volontà di *cosa nostra*.

Si soggiunge, inoltre, che tra i destinatari del menzionato provvedimento giudiziario figurano il citato D'ARRIGO Leonardo (cl. '30,), già sottoposto alla sorveglianza speciale di P.S. con obbligo di soggiorno, condannato per associazione per delinquere di stampo mafioso poiché "ritenuto partecipe alla consorteria mafiosa di Partinico e principale collettore delle attività estorsive in quel territorio, all'epoca capeggiata dal già citato *boss* Vito VITALE". Nella proposta per l'applicazione della misura di prevenzione personale si legge che il predetto "godeva della protezione di RAPPA Francesco, capo indiscusso della famiglia mafiosa di Borgetto, e che la sua partecipazione all'associazione anzidetta, si sarebbe estrinsecata nell'espletamento della sua attività imprenditoriale, nel corso della quale, grazie all'ingerenza degli associati mafiosi, il medesimo si sarebbe aggiudicato numerose gare di appalto per importi significativi, avvalendosi talvolta di propri prestanomi, quali il genero, PARRA Stefano, cl.1967, e il nipote e cognato suo omonimo, D'ARRIGO Leonardo cl. 1945".

Le criticità già segnalate nel sopracitato provvedimento interdittivo del 2011, fondate essenzialmente sui significativi rapporti parentali dei componenti della società con soggetti controindicati, assumono maggiore pregnanza, nell'attualità, in relazione a quanto acquisito successivamente dalle informazioni redatte dagli organi investigativi, dalle quali è emerso che la nipote del sopracitato ...Omissis..., è coniugata con ...Omissis..., figlio di GIAMBRONE Vito (cl. 48), e fratello di Antonino, entrambi uccisi a colpi di arma da fuoco rispettivamente nel 1998 e nel 2007. GIAMBRONE Salvatore è altresì nipote del più volte citato GIAMBRONE Giuseppe, componente della famiglia mafiosa di Borgetto tratto recentemente in arresto nel corso della operazione "*Kelevra*".

Le indagine svolte nell'ambito del procedimento penale da cui è scaturita la predetta operazione di polizia,hanno evidenziato che la ditta "Sicil Contractor S.r.l.", è risultata essere nella disponibilità della famiglia mafiosa di Borgetto dei SALTO e dei GIAMBRONE ed, in particolare, del predetto GIAMBRONE Giuseppe (cl.1957), il cui nipote, come sopra riferito, è coniugato con la nipote del sopracitato ...Omissis..., socio della succitata ditta.

Orbene, come si legge nella informativa del 24 maggio 2016 dell'Arma dei Carabinieri, l'attività d'indagine incentrata sulla famiglia mafiosa di Borgetto "*...ha fatto convergere dati di fatto che, nel loro insieme, rendono plausibile l'ipotesi di soggezione della Ditta in argomento alla criminalità organizzata e, quindi al possibile condizionamento mafioso dell'attività imprenditoriale*".

- ***L'interessamento del ...Omissis... e del ...Omissis... al reiterato utilizzo della "paletta" di proprietà della Sicil Contractor***

L'attività info investigativa ha messo in luce, attraverso numerose intercettazioni e attività di osservazione, il ripetuto ricorso all'uso della "paletta" della Sicil Contractor per la rimozione dei rifiuti nel territorio di Borgetto. In particolare sono stati riferiti i contenuti di svariate conversazione nel corso delle quali il ...Omissis... e il ...Omissis... si rivolgevano ai congiunti Fabio e Vito RIINA, referenti della locale famiglia mafiosa, utilizzatori del mezzo, affinché provvedessero alla pulizia delle strade da materiali e rifiuti. Va evidenziato che né RIINA Fabio né il figlio Vito risultano essere dipendenti della ditta Sicil Contractor, intestataria del mezzo.
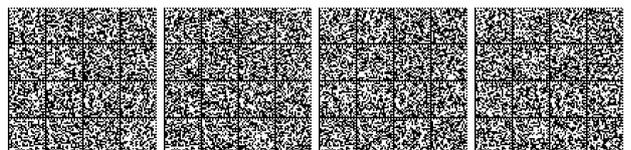
L'interesse dei due vertici politici che il suddetto mezzo meccanico fosse comunque frequentemente utilizzato emerge altresì dalla circostanza, suffragata da svariate intercettazioni, che più volte, il ...Omissis... e il suo ...Omissis... non hanno esitato, pagando di tasca propria, a soddisfare le reiterate richieste di danaro avanzate dai congiunti RIINA, motivate dalla necessità di acquistare il carburante necessario al funzionamento della "paletta".

Lo stretto legame tra i congiunti RIINA e gli esponenti della famiglia mafiosa di Borgetto, oltre ad emergere dal contesto investigativo dell'operazione di Polizia "*Kelevra*", viene ulteriormente avvalorato dalle frequentazioni degli stessi con soggetti controindicati tra i quali POLIZZI Ippolito e Vitale Salvatore, entrambi pregiudicati.

Si ritiene utile rammentare, inoltre, la relazione parentale intercorrente tra i predetti RIINA e il consigliere comunale ...Omissis..., nipote di RIINA Fabio e cugino dell'omonimo Vito. Giova altresì precisare che nel corso delle elezioni comunali, che hanno visto l'ascesa a Sindaco di Gioacchino DE LUCA, ...Omissis... è stata eletto consigliere avendo avuto attribuito il numero più alto di voti, seguito soltanto da ...Omissis...., marito della nipote del *boss* mafioso Giuseppe GIAMBRONE.

Nel corso dell'attività d'indagine è emerso che i proventi dell'impiego del mezzo meccanico venivano in parte corrisposti da RIINA Fabio a GIAMBRONE Giuseppe, nell'ambito dei rapporti diretti intrattenuti tra i congiunti RIINA e la famiglia GIAMBRONE; sono stati altresì messi in evidenza, come già evidenziato, i diretti rapporti che il ...Omissis... ed il ...Omissis... intrattenevano con i predetti congiunti per "autorizzare" l'impiego della c.d. "paletta" e per "sostenerne le spese per il rifornimento del carburante", assecondando personalmente anche le pressanti richieste avanzate in tal senso, ed a volte pretese, dai predetti RIINA.

Quanto sopra detto emerge in particolare nel corso di una conversazione intercettata tra il GIAMBRONE Giuseppe e i congiunti RIINA durante un incontro al quale era presente anche il figlio del GIAMBRONE, Francesco. Nella conversazione GIAMBRONE Giuseppe faceva riferimento a del denaro non corrisposto dai vertici del Comune ***" un sacco di soldi ci devono dare"*** a cui seguiva la consegna di una somma di denaro da parte di RIINA Fabio ***"questi sono i soldi che deve avere ...mastro Pe.."***, ribadendo, poi, la sua incondizionata disponibilità verso la famiglia mafiosa ***"..sempre fedelissimo..."***. Sorpreso dall'esiguità della somma di denaro, GIAMBRONE Giuseppe domandava quante volte fosse stato contattato per i lavori di raccolta dei cumuli di immondizia, facendo verosimilmente riferimento all'utilizzo, della "paletta" in uso ai RIINA ***"..aspettate un attimo...tu quanti ne fai?"***. RIINA Fabio rispondeva ***"... due tre volte al massimo"***.

GIAMBRONE Giuseppe, in relazione alle mancate riscossioni evidenziate anche dal figlio Francesco, chiedeva chiarimenti a RIINA Fabio circa il colloquio che lo stesso aveva avuto con il ...Omissis.... in merito alla questione. Il RIINA riferiva di aver già fissato un appuntamento con il ...Omissis... ***"... ha chiamato ora, all'una meno cinque devo essere là...". Il GIAMBRONE*** raccomandava quindi al RIINA di riferire al ...Omissis... che si sarebbe dovuto comportare sempre allo stesso modo ***"...tu gli dici "sempre così...."***. Il RIINA chiedeva cosa avrebbe dovuto riferire nel caso in cui il ...omissis... avesse opposto delle resistenze ***"..se mi dice qualcosa?..."*** e GIAMBRONE Francesco affermava che avrebbe dovuto prendere il ...Omissis... e portarlo al loro cospetto ***"..prendi il ...Omissis... e lo fai venire..."***.

All'ipotesi prospettata dal RIINA circa la possibilità che il ...Omissis... avrebbe potuto motivare il mancato pagamento con le problematiche economiche del Comune, GIAMBRONE Giuseppe rispondeva che, in tal caso, RIINA avrebbe dovuto ribadire che alla *famiglia mafiosa* doveva essere comunque corrisposto quanto dovuto, commisurato ai lavori che venivano di volta in volta commissionati ***"...a noi altri ci dai ... il giusto...(INC.)...a seconda di quello che c'è....."***.

Sul punto RIINA Fabio rassicurava i mafiosi ***"giusto, la parte vostra riuscirete ad averla lo stesso..."***. All'esternazione di GIAMBRONE Giuseppe afferente i mancati pagamenti pari a 1.400 euro ***"...mi ha portato con i piedi nella fogna..."***, RIINA gli consegnava ulteriori 400 euro ***"segna, segna ,.... 400 sono per te...INC...."***. Tale passaggio di denaro dal ...Omissis... al GIAMBRONE non trova, peraltro, alcuna giustificazione, atteso che non c'era nessun tipo di rapporto economico connesso a qualsivoglia prestazione lavorativa, commerciale o debitoria tra GIAMBRONE Giuseppe, disoccupato, e RIINA Fabio, dipendente dell'ATO PA 1 in qualità di L.S.U.

L'indagine "*Kelevra*" ha riscontrato che in diverse circostanze la paletta in uso ai congiunti RIINA è stata impiegata per la rimozione dei rifiuti o per altri lavori pubblici nel Comune di Borgetto a seguito di contatti diretti tra i predetti RIINA con il ...Omissis... o con il ...Omissis.... che assecondavano anche le richieste di denaro per l'acquisto del carburante.

Nel marzo del 2014, il ...Omissis... si metteva in contatto telefonico con RIINA Fabio fornendo chiare e precise istruzioni su dove avesse dovuto inviare la"paletta" per la rimozione dei rifiuti. Qualche giorno dopo, il RIINA telefonava al ...Omissis... riferendo che i mezzi erano già all'opera e che il figlio stava raccogliendo i rifiuti nella piazza. Sul punto si sottolinea che RIINA Vito non è operaio dall'ATO-PA1, società d'ambito per la raccolta dei rifiuti, di cui fa parte il Comune di Borgetto. Dopo la conversazione avuta con il ...Omissis..., RIINA Fabio telefonava al ...Omissis..., chiedendogli se avesse consegnato la somma di 50 euro per l'acquisto del carburante necessario per il funzionamento della "paletta" ***"...ah sei a ... ma dimmi una cosa tu mi hai dato 50euro per il carburante?.."***. Il politico lo rassicurava ***"..si, li ho dati a... come si chiama?. ... a Giovanni.."***. Il giorno successivo, a un'ulteriore richiesta di denaro avanzata dal RIINA al ...Omissis... con la medesima motivazione, il politico obiettava che non poteva ogni giorno sborsare tale cifra e lo invitava a farsi consegnare il denaro dal ...Omissis. Poco dopo, il ...Omissis..., preoccupato per la precedente telefonata, chiedeva al ...Omissis... se avesse ricevuto il denaro ***"a com'è finita.."***. RIINA Fabio, con tono adirato gli rispondeva che il ...Omissis... non aveva ancora consegnato la somma richiesta. Nella stessa mattina, il ...Omissis... telefonava al RIINA confermando l'impiego del mezzo per il giorno dopo ***"si...confermato per domani mattina.."***.

Altro episodio sintomatico dell'interessamento diretto dei ...omissis... politici all'uso della "paletta" in uso ai RIINA è quello relativo al paventato noleggio da parte del Comune, di mezzi di proprietà di ditte private, per la raccolta dei rifiuti.

Nell'aprile del 2014, il ...Omissis... riceveva una telefonata da parte di RIINA Fabio che si informava se fossero stati noleggiati mezzi di altre ditte private per la raccolta dei rifiuti ***"...Omissis..., ma dimmi una cosa di pomeriggio ci sono i camion della ditta?"***. Il ...Omissis... al riguardo lo rassicurava ***"...no no ci penso io, faccio fare tutte le cose io, capisci..."***. Dopo qualche giorno, RIINA Fabio, con tono agitato, lo richiamava, lamentandosi del fatto che il figlio Vito, non aveva potuto lavorare con il mezzo meccanico, poiché il Comune aveva affidato l'attività alla ditta di tale Benedetto (identificato poi in CUCCHIARA Benedetto). Il ...Omissis... riferiva di non
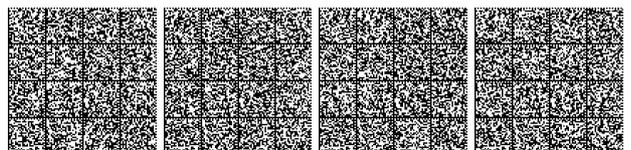
preoccuparsi e di andare lo stesso, non essendo a conoscenza della problematica che si era potuta creare.

- L'utilizzo della paletta della Sicil Contractor la realizzazione di alcuni lavori di ripristino della sede stradale posta davanti le abitazioni del ...Omissis... e delle famiglie SALTO – GIAMBRONE.

Di particolare interesse appare, altresì, quanto emerso dalle intercettazioni e dal servizio di osservazione effettuato dalle forze dell'ordine, circa la presenza, in data 30 aprile 2014, della "paletta" nei pressi dell'abitazione del ...Omissis... nonché di quella della famiglia GIAMBRONE. Nell'occasione gli investigatori notavano, sulla strada comunale che costeggia sia l'abitazione della famiglia GIAMBRONE che quella del ...Omissis..., la presenza di RIINA Vito e della "paletta" della Sicil Contractor, condotta da GIAMBRONE Francesco, vestito con abiti da lavoro. Quest'ultimo, per tutta la durata del servizio di osservazione, manovrava il mezzo nell'intento di appianare il manto stradale. Poco dopo giungeva sul posto, in compagnia della figlia, SALTO Nicolò il quale forniva a GIAMBRONE Francesco le indicazioni sulla corretta esecuzione dei lavori, raccomandandosi di arrivare sino alla fine della strada, dove sorge anche la sua abitazione. Dopo un breve dialogo, i SALTO si allontanavano mentre sopraggiungevano GIAMBRONE Giuseppe e il figlio Tommaso che si fermavano nei pressi della macchina operatrice.

Dall'analisi della documentazione rinvenuta dalla Commissione presso gli uffici dell'ATO PA-1 di Borgetto nella disponibilità del Responsabile ATO per il predetto Comune, ...Omissis..., sono stati recuperati vari registri (*quaderni*) scritti a mano, su cui lo stesso era solito annotare, quasi con cadenza giornaliera, la tipologia dei lavori eseguiti, nonché la località di esecuzione dei medesimi e gli operai impiegati.

La verifica del contenuto del registro relativo al giorno 30 aprile 2014 ha fatto rilevare che era stata effettuata la raccolta rifiuti per mezzo di un compattatore condotto per l'appunto da RIINA Fabio, venendo espressamente indicato anche l'utilizzo di una "paletta privata", di cui, tuttavia, non erano riportati né targa né modello, ma, alla luce del servizio di osservazione effettuato in quella data dai militari, si può ritenere che si trattasse del mezzo meccanico intestato alla società "Sicil Contractor s.r.l."

- Le pressanti richieste di denaro di RIINA Fabio al ...Omissis... e al ...Omissis...

L'attività di osservazione effettuata dagli investigatori ha permesso di documentare le reiterate richieste di denaro, avanzata da RIINA Fabio nei confronti dei vertici politici del Comune, ...Omissis... e ...Omissis..., motivate dalla necessità o dell'acquisto del carburante per l'impiego della "paletta" ovvero di procedere alla riparazione di guasti meccanici. Svariati sono stati, inoltre, gli episodi in cui è emerso l'anomalo utilizzo del predetto mezzo

Nel giugno del 2014, il ...Omissis... veniva contattato da ...Omissis..., detto Roberto, impiegato ATO-PA1, fratello del consigliere comunale ...Omissis. Nella telefonata, si rappresentava al ...omissis... che l'indomani mattina avrebbero avuto bisogno di un mezzo meccanico (bobcat) per trasportare del materiale in c.da Nocella. Il ...Omissis... riferiva di chiamare "Fabio" per l'impiego del mezzo, ricevendo assicurazione in tal senso dal suo interlocutore. La conferma giungeva nella
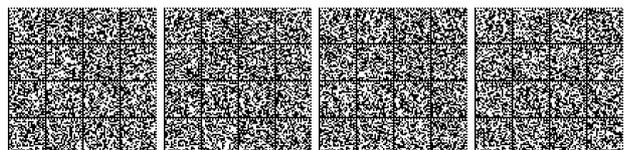
successiva telefonata che il ...Omissis... intratteneva con ...Omissis..., impiegato ATO-PA1, il quale veniva rassicurato che il Comune avrebbe messo a disposizione la "paletta" per i lavori in c.da Nocella e che la stessa era stata richiesta ai congiunti RIINA "*..va bene, già ...Omissis... lo sa, chiama, chiama a casa a ...Omissis..., ci viene lui con la paletta", ammuni da... OK?...*".

Sul registro per l'annotazione del servizio giornaliero di ...Omissis..., la Commissione ha rilevato, tra le altre, la dicitura "Servizio pomeriggio 12:30/18:30 RIINA e ...Omissis... pulizia postazione c/da Nocella con compattatore ditta ...Omissis... e paletta comunale completata"-

Si precisa che dall'elenco fornito dal Comune di Borgetto e dai successivi riscontri, non risultano mezzi meccanici tipo *bobcat*, quindi riconducibili alla c.d. "paletta" intestati a quell'Ente Locale; pertanto, in base all'attività di osservazione svolta dagli investigatori, la "paletta comunale" indicata nel suddetto registro era proprio quella condotta da RIINA Vito.

Le pressanti richieste di denaro avanzata da RIINA Fabio al ...Omissis... e al ...Omissis... sono documentate da svariate intercettazioni telefoniche captate anche nei successivi mesi di giugno e luglio. In particolare la mattina del 21 giugno 2014, il ...Omissis... telefonava a RIINA Fabio, il quale rappresentava al ...omissis... che la "paletta", in quel momento impiegata per la rimozione dei rifiuti nel centro di Borgetto, aveva esaurito il carburante *"..che sono rimasto senza nafta, ...Omissis... già mio figlio nella strada di ...Giovanni... là, siamo arrivati là sotto, e si è fermato ora ci sto andando di nuovo con il camion..."*,e quindi chiedeva del denaro, avvisandolo allo stesso tempo, che il figlio (RIINA Vito) sarebbe passato da casa sua per ritirarlo *"...sta venendo mio figlio, amunì, ti saluto.."*.

Al fine di riscontare l'incontro tra RIINA Vito e il ...Omissis..., gli inquirenti eseguivano, subito dopo la telefonata, un servizio di osservazione nei pressi dell'abitazione del ...Omissis... e notavano giungere sulla SS 186 un ciclomotore condotto da RIINA Vito. Quest'ultimo suonava al citofono, oltrepassava il cancello d'ingresso e, poco dopo, usciva per andare via.

Nel luglio del 2014, RIINA Fabio telefonava al ...Omissis... e, con tono autoritario, chiedeva la somma di 100 euro. Successivamente il RIINA contattava il ...Omissis... che gli forniva le solite istruzioni per la raccolta dei rifiuti. Il giorno seguente, il ...Omissis... si metteva in contatto con RIINA Fabio, che nell'occasione informava il politico che l'utilizzo della "paletta" era stato autorizzato dal ...Omissis... la sera precedente e nel contempo si lamentava per l'assenza del compattatore dell'ATO-PA1. Pertanto, con tono irato, ordinava al politico di inviare un camion a Romitello su cui caricare la spazzatura.

Nel corso di una telefonata intercettata nel mese di settembre del 2014, il ...Omissis... chiedeva a RIINA Fabio il motivo per cui avesse preso la "paletta" per raccogliere i rifiuti. Il ...Omissis... rappresentava all'interlocutore che il figlio RIINA Vito, avrebbe dovuto utilizzare subito il suddetto mezzo meccanico per eseguire uno sbancamento di terra. Il giorno seguente, RIINA Vito, parlando con il padre Fabio, gli riferiva che stava raccogliendo i rifiuti con la paletta sul corso di Borgetto, puntualizzando di essere stato autorizzato dal ...Omissis. Nel corso dell'inchiesta, continuava ad emergere il coinvolgimento del ...Omissis. Infatti nel primo pomeriggio del giorno successivo, il politico contattava RIINA Fabio rassicurandolo che, non appena si sarebbero incontrati, gli avrebbe consegnato la somma di 50,00 euro e, al tempo stesso, gli chiedeva se avesse ricevuto il denaro dal ...Omissis..., ricevendo risposta negativa. ...Omissis... proseguiva affermando *"...ma lì c'è da fare milioni per ora con tutta la spazzatura che c'è nel paese"*, affermazione condivisa dal RIINA *"ca certo...tu scherzi ...Omissis..."*.

Infine il ...Omissis... concludeva con un giudizio critico alludendo, verosimilmente, all'operato del ...Omissis... *"ma io mi sto facendo quattro risate perché capisco che questo non è capace di fare un c..., detto tra me e te".*

Significativa è risultata essere anche l'intercettazione del successivo mese di ottobre di una conversazione tra i congiunti RIINA, nel corso della quale il padre Fabio ordinava al figlio, con un linguaggio criptico, di andare in un luogo non specificato per farsi consegnare la somma di 100,00 euro, necessaria per la riparazione di un guasto meccanico della "paletta": RIINA Fabio *"..dico ci puoi arrivare là sotto da quello (si riferisce a "...Omissis...", ...dove lavora ... Omissis..., ndr) tu? Mi senti?..".…Eh ci vai...dici "Mi manda mio padre" dici, "Mi devi dare 100 euro per domani mattina" ...così ci devi dire "(INC.) Abbiamo avuto il guasto, e mi servono 100euro...".* La mattina seguente, RIINA Fabio inviava un SMS al ...Omissis... rappresentandogli di avere terminato il carburante, facendo chiaro riferimento alla "paletta" *"Sono rimasto senza nafta evviva la pirucchiaria (tirchieria) Accussi un ci semo".*

Ed ancora, sempre nell'ottobre del 2014, RIINA Fabio telefonava al ...Omissis... e, con tono adirato, rappresentava al politico di avere bisogno del denaro per l'impiego del mezzo meccanico *"..come in che senso? stamattina che devo fare? li devo cercare di tasca mia i soldi?..".* Il ...Omissis... riferiva all'interlocutore di avere già consegnato una somma di denaro la sera precedente al figlio RIINA Vito *"..vedi che ieri sera glieli ho dati io personalmente a tuo figlio...".* Poco dopo il ...Omissis..., mentre conversava con RIINA Fabio sulla raccolta dei rifiuti, rappresentava che per quel pomeriggio vi fosse già la disponibilità di un mezzo meccanico, verosimilmente dell'ATO, motivo per cui la "paletta" non poteva essere impiegata. Il ...omissis... chiedeva, a titolo di cortesia, solo l'utilizzo della "paletta" per pulire il ponte.

Proprio in quei giorni il ...Omissis..., nonostante le richieste avanzate dai RIINA, con la scusa dell'impegno politico, non aveva consegnato loro il denaro necessario per la "paletta". Ed infatti nel corso di una telefonata intercettata il 14 ottobre 2014, RIINA Fabio riferiva al figlio che per quel giorno non avrebbe lavorato con la "paletta" poiché il ...Omissis... non aveva ancora sborsato il denaro e che quindi poteva ritenersi libero.

Particolare interesse destano le intercettazioni dalle quali emerge che i vertici dell'Ente, benché avessero affidato la raccolta dei rifiuti ad una ditta privata, utilizzavano ugualmente la "paletta" in uso ai RIINA.

Nel pomeriggio del 30 ottobre 2014, il ...Omissis..., contattato dal ...Omissis..., rappresentava a quest'ultimo, per i disservizi causati dall'ATO-PA1 nella raccolta dei rifiuti, di essere intenzionato ad avviare la procedura prevista dall'art. 191 del Codice dell'Ambiente, che legittima l'adozione di ordinanze contingibili ed urgenti per consentire il ricorso temporaneo a speciali forme di gestione dei rifiuti, anche in deroga alle disposizioni vigenti, garantendo un adeguato livello di tutela della salute e dell'ambiente. ...Omissis... sconsigliava di avviare la procedura prevista dall'art. 191, in quanto poi, sarebbe diventato lui il solo responsabile dello smaltimento dei rifiuti. Lo invitava invece a noleggiare i mezzi delle ditte private in supporto a quelli dell'ATO PA1. Seguendo il consiglio del politico di ...Omissis..., il ...Omissis... telefonava subito al responsabile della ragioneria del
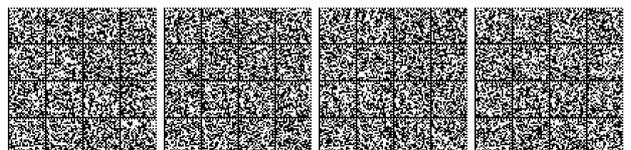
Comune di Borgetto per predisporre, con urgenza, un impegno di spesa per affidare a una ditta privata la raccolta dei rifiuti. Poco più tardi il ...Omissis... e il ...Omissis... affrontavano la problematica sorta con i congiunti RIINA per la mancata corresponsione del denaro, ribadendo comunque, che, qualunque ditta fosse stata scelta per la raccolta dei rifiuti, la "paletta" utilizzata sarebbe stata quella in uso ai congiunti RINNA *"paletta"....la "paletta" abbiamo quella di Fabio "*.

Successivamente, il ...Omissis... contattava il responsabile della ...Omissis... per chiedere se avesse disponibilità di mezzi e di operai da impiegare immediatamente per la raccolta dei rifiuti nel centro di Borgetto. Avendo avuto risposta negativa dal suo interlocutore, il giorno seguente, il ...Omissis... contattava ...Omissis..., titolare dell'omonima ditta, riferendo nel corso della telefonata che per i lavori aveva già emesso un'ordinanza con la quale autorizzava la spesa di 10.0000 euro, per sei giorni. La mattina dopo, ...Omissis... comunicava a RIINA di prendere subito la "paletta" e di mettersi al lavoro.

Anche nel successivo mese di novembre i citati amministratori comunali si rivolgono ai RIINA per l'impiego della "paletta". Infatti nella mattina del 12 novembre 2014, il ...Omissis... entrava nel suo ufficio accompagnato da RIINA Fabio e dal fratello di quest'ultimo, Antonio. I convenuti intavolavano una discussione sull'impiego della "paletta". RIINA Fabio riferiva che l'ATO non avrebbe mandato la "paletta" intestata alla società medesima, ma solo il compattatore e un muletto. Tali mezzi meccanici non avrebbero consentito di raccogliere adeguatamente i rifiuti, pertanto i RIINA incalzavano il ...Omissis... sulla necessità di utilizzare la "paletta", consapevoli che l'ATO non aveva la disponibilità del suddetto mezzo meccanico. Il ...Omissis... telefonava al Commissario nominato per la gestione dell'ATO per informarsi sui mezzi che l'azienda avrebbe messo a disposizione per Borgetto l'indomani mattina. Atteso che quest'ultimo non era stato in grado di fornire dettagliate notizie in merito lo invitava a prendere accordi con un certo TOLA. Terminata la conversazione con il commissario, il ...Omissis... diceva a RIINA Fabio di sentirsi con il dipendente dell'ATO ...Omissis..., il quale confermava che sarebbero arrivati solo i compattatori e il muletto. La "paletta" sarebbe stata disponibile solo nel tardo pomeriggio poiché impegnata a Partinico. Successivamente, il ...Omissis... contattava telefonicamente TOLA Aldo chiedendogli se avesse dato disposizioni per l'invio della "paletta". L'interlocutore confermava che il mezzo non era disponibile. Poco dopo, il ...Omissis... ricevuta dal ...Omissis... la conferma che l'ATO avrebbe messo a disposizione solo il muletto, chiede al suo interlocutore di contattare RIINA Fabio il quale avrebbe provveduto ad impiegare la "paletta". Terminata la conversazione con il ...Omissis..., PRAINITO Giovanni telefonava al RIINA informandolo sulla decisione del ...Omissis... *"..vedi ho avuto la disponibilità del ...omissis... pe....pe.... per la paletta.."*. Poco più tardi, venivano captate alcune conversazioni tra i congiunti RIINA e ...Omissis... che dimostravano la piena operatività del mezzo meccanico *"..cosa devo fare?....avete finito la?...si, abbiamo finito...."*.

Quella stessa mattina, il dipendente dell'ATO ...Omissis... telefonava al ...Omissis... Nella conversazione, gli stessi quantificavano l'impiego dei mezzi. Al tempo stesso, il dipendente dell'ATO chiedeva al ...Omissis... se avesse provveduto a reperire la "paletta" anche per il giorno dopo. Il ...Omissis... riferiva che non ve ne sarebbe stato bisogno. In serata, poi, RIINA Fabio si sentiva telefonicamente con il ...Omissis.... Quest'ultimo lo informava che il giorno successivo avrebbe potuto utilizzare solo il muletto e non la "paletta" che, come emerso nella telefonata avuta con il ...Omissis..., non era stata autorizzata.
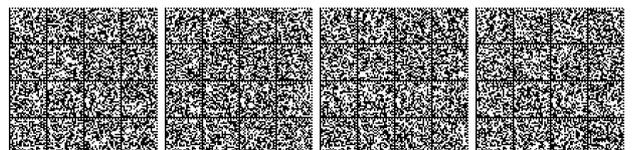
Il giorno dopo, ...Omissis... informava il RIINA Fabio che il figlio avrebbe dovuto utilizzare il muletto, atteso che il ...Omissis... non aveva autorizzato l'utilizzo della "paletta". RIINA Fabio contattava ...Omissis... per sapere dove avrebbe dovuto mandare il figlio Vito per raccogliere i rifiuti. Il servizio di osservazione disposto dagli inquirenti, permetteva di accertare che in effetti la predetta pala meccanica della "Sicil Contractor s.rl" era utilizzato da RIINA Vito, intento a versare i rifiuti raccolti nel vano di un mezzo semifurgonato che sulla fiancata recava la scritta Comune di Borgetto/ufficio tecnico. Poco dopo, nel corso di una telefonata intercettata RIINA Fabio si lamentava con il ...Omissis... della mancata "autorizzazione" all'uso della sua "paletta" facendo presente di avere comunque utilizzato il mezzo, perdendone così il relativo guadagno, discorso che veniva ripreso anche in serata, mentre RIINA Fabio si trovava in compagnia del ...Omissis.

Va infine evidenziato che le dichiarazioni rese, in sede di audizione, da ...Omissis..., responsabile ATO per il Comune di Borgetto, hanno confermato come il ...Omissis... fosse solito rivolgersi direttamente a lui, anche telefonicamente, per accelerare le operazioni di raccolta dei rifiuti, specialmente in caso di consistenti accumuli ...Omissis... ha riferito inoltre, che, tra il 2013 ed il 2015, per la raccolta dei rifiuti, venivano utilizzati dei mezzi di ditte private tra cui la ...Omissis... di Borgetto, la quale si avvaleva di imprese, sempre borgettane, associate ad essa, come la ditta ...Omissis... e ...Omissis..., che hanno collaborato con l'ATO, ed i cui mezzi venivano appunto utilizzati a supporto.

Servizio di raccolta e smaltimento rifiuti solidi urbani

Come già evidenziato il Comune di Borgetto rientra nel territorio dell'Ambito territoriale ottimale PA 1. L'A.T.O. in questione, per la gestione integrata dei rifiuti, si è avvalso della società "Servizi Comunali integrati R.S.U. s.p.a." (*Società d'Ambito*), oggi in liquidazione, costituita tra 12 Comuni della provincia di Palermo, uno dei quali è il Comune di Borgetto, che nel successivo 2005 ha stipulato con la stessa apposito contratto.

L'Ente locale ha affidato, quindi, alla Società d'Ambito la gestione integrata del ciclo dei rifiuti nel territorio comunale e nelle aree e negli impianti del Comune medesimo (*in particolare l'attività di raccolta su tutto il territorio comunale e trasporto rifiuti in idoneo sito di trasferenza o smaltimento/trattamento)*a fronte di un corrispettivo annuale, con pagamenti da effettuare entro 60 giorni dall'emissione da parte della predetta società di fattura mensile.

Seppure in gestione Commissariale, la Società d'Ambito A.T.O. PA 1, è tenuta ad assicurare la continuità e la economicità del servizio integrato dei rifiuti nei comuni facenti parte dell'ambito territoriale di sua competenza, che tuttavia non viene spesso assicurato con regolarità per le notorie problematiche (*carenza di automezzi, di carburante per mancanza di liquidità*). Tant'è che la stessa società in determinate circostanze ricorre ad affidamenti a ditte privati.

Le difficoltà delle strutture deputate alla gestione del servizio di raccolta ed allo smaltimento dei rifiuti nella provincia di Palermo hanno anche determinato l'adozione da parte dei Comuni di interventi sussidiari. In tal caso, i Comuni incaricano società private, legate al territorio, per lo svolgimento del servizio di raccolta rifiuti facendo ricorso altresì all' art. 191 del D.Lgs.152/06.

Anche in tale ambito di attività è venuto in evidenza un particolare interesse di *cosa nostra* ad affidamenti di servizi per la raccolta dei rifiuti a favore di ditte vicine a famiglie mafiose od a soggetti ad esse strettamente collegati.

Si fa segnatamente riferimento all'utilizzo da parte del Comune di Borgetto della c.d. paletta, di cui si è detto, oggetto delle conversazioni sopra riportate che hanno documentato da un lato l'interesse del Comune all'utilizzo del predetto mezzo di proprietà della ditta Sicil Contractor per l'esecuzione di taluni lavori pubblici, prevalentemente afferenti la raccolta dei rifiuti e, dall'altro, i diretti rapporti che il ...Omissis... e il ...Omissis... intrattenevano con i referenti della famiglia mafiosa di Borgetto, Fabio e Vito RIINA, utilizzatori del mezzo, per autorizzarne l'impiego e per le "spese per il rifornimento del carburante", assecondando personalmente anche le pressanti richieste avanzate in tal senso, ed a volte pretese, dai predetti congiunti.

- *Costi per l'utilizzo della "paletta" di proprietà della Sicil Contractor*

Come già anticipato, durante l'accesso ispettivo non è stato rinvenuto un qualsivoglia contratto diretto o altro canale pubblico di pagamento per l'utilizzo, nella raccolta dei rifiuti, della c.d. "paletta", come detto, formalmente intestata alla "Sicil Contractor s.r.l" e in uso ai congiunti RIINA.

Il responsabile dell'Area III "Tecnica" del Comune di Borgetto, ...Omissis..., in sede di audizione, ha dichiarato di essere a conoscenza dell'utilizzo di un *bobcat* per la raccolta dei rifiuti da parte delle ditte private, Omissis, Omissis o Omissis,*"nella seconda, nella terza e nella quarta "191" ...Omissis..."*, del quale ha ipotizzato la proprietà in capo ad una delle citate ditte.

In ordine alla conduzione del mezzo, il...Omissis..., ha riferito che "... *per quanto concerne la* Omissis *e/o* Omissis *era guidato da persone che non erano operai delle predette ditte: ricordo che il conducente era il dipendente ATO RIINA Fabio ed a volte uno dei figli dello stesso RIINA;, di cui non ricordo il nome"*, aggiungendo che *"anche prima del novembre 2015 ho notato l'utilizzo di un bobcat condotto sempre dai predetti RIINA"*.

Con riguardo alle modalità dei pagamenti da parte del Comune, considerato che il mezzo veniva condotto dai predetti soggetti non contrattualizzati con le ditte incaricate della raccolta, il ...Omissis... ha dichiarato che "*probabilmente i pagamenti avvenivano sulla base dei rendiconti presentati dalle ditte* Omissis *e/o* Omissis *ed* Omissis", ipotesi questa da ritenersi verosimile, sia in virtù della posizione apicale rivestita dal ...Omissis... che in relazione a quanto riscontrato dalla Commissione con riguardo all'esecuzione di alcuni lavori pubblici, in conseguenza dell'abbondante nevicata che ha interessato il territorio del Comune di Borgetto nel mese di dicembre 2014, per i quali era stata incaricata, dal ...Omissis..., mediante apposita ordinanza, la ditta SGF di PETRUSO Salvatore, di cui si dirà in seguito; infatti, in ordine ai predetti lavori, è stata rinvenuta documentazione dalla quale sono desumibili elementi che riscontrerebbero una destinazione di denaro pubblico per l'impiego della richiamata "paletta".

- ***Il costante ricorso da parte del ...omissis... ad ordinanze contingibili ed urgenti per il servizio raccolta rifiuti – Società ...Omissis..., ...Omissis..., ...Omissis..., e MEDITERRANEA DEMOLIZIONI di ...Omissis....***

In relazione all'attività di raccolta e smaltimento rifiuti, il Comune di Borgetto, oltre al costante ricorso al mezzo di proprietà della Sicil Contractor, ha adottato, in situazioni di inefficienza del servizio da parte della Società d'Ambito A.T.O. Palermo 1, ordinanze contingibili ed urgenti ai sensi dell'art. 191 del D.Lgs.152/06 nonchè ai sensi degli artt. 50 e 54 del D.Lgs.267/2000.

In particolare, si tratta di affidamenti, nel primo caso, alle ditte ...Omissis..., alla ...Omissis... e alla ...Omissis..., mentre, nel secondo caso, alla ditta MEDITERRANEA DEMOLIZIONI di Omissis.

Sul conto delle succitate ditte giova precisare quanto segue.

La ditta Omissis già citata nel corso dell'audizione da ...Omissis..., altri non è che la ...Omissis..., con sede legale in Borgetto. All'epoca dei fatti esaminati dalla Commissione, della ...Omissis... facevano parte:

- Omissis..., con sede a Borgetto in contrada Chiusi s.n.;
- Omissis..., con sede in Borgetto, via Pio n. 50;
- Omissis..., di ...Omissis... e figlio con sede in Terrasini (PA) contrada Gazzara n. 6;
- Omissis... con sede in Bolognetta (PA), SS 121

Ancorché non risultino rapporti negoziali tra il Comune di Borgetto e la ...Omissis..., giova comunque evidenziare che la suddetta società ha fatto parte del consorzio ...Omissis... dal 9 ottobre 2013 e fino al 6 settembre 2016, data in cui è stata esclusa in quanto raggiunta da interdittiva antimafia e diniego di iscrizione in *white list,* poiché ritenuto sussistente il pericolo di infiltrazione mafiosa, in relazione a quanto emerso sul conto della predetta società nell'ambito dell'attività di accesso disposto dalla scrivente presso il Comune di Corleone, successivamente sciolto per infiltrazioni mafiose.
La società ...Omissis... è oggi amministrata da ...Omissis..., socio al *99%* (la restante quota dell'1% appartiene a ...Omissis..., già condannato per omicidio colposo nell'anno 2001). ...Omissis... è figlio di ...Omissis..., *amministratore di fatto* della citata impresa, i cui rapporti con la famiglia mafiosa corleonese facente capo a LO BUE Rosario, sono già venuti in evidenza nell'indagine denominata *Grande Passo.* Si soggiunge che la società ...Omissis... ha espletato l'attività di raccolta rifiuti anche presso il Comune di Palazzo Adriano, altro Comune recentemente sciolto per infiltrazioni mafiose.

Sul conto della MEDITERRANEA DEMOLIZIONI di ...Omissis... giova precisare che lo stesso è figlio di ...Omissis..., tratto in arresto il 14.4.1998 in quanto resosi responsabile di favoreggiamento al noto *boss* del mandamento mafioso di Partinico, VITALE Vito, inteso "*fardazza*", con l'aggravante di aver commesso il fatto al fine di agevolare l'attività di "*cosa nostra*", reato per il quale è stato condannato con sentenza divenuta irrevocabile il 17.3.1999. Durante il periodo dell'accesso ispettivo personale del Commissariato di P.S. di Partinico, nell'espletamento del
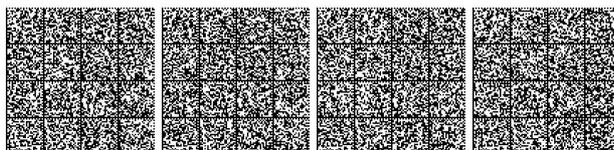
servizio di prevenzione e controllo del territorio, a Borgetto, accertavano la presenza di un autocompattatore del Comune e di una macchina operatrice tipo *bobcat,* in prossimità di una via ove giacevano cumuli di rifiuti. A sorvegliare il mezzo, si trovava...Omissis.... Sopraggiungeva il figlio di quest'ultimo ...Omissis..., titolare della ditta individuale MEDITERRANEA DEMOLIZIONI, proprietaria del mezzo in questione. Quest'ultimo affermava di essere stato incaricato, per la raccolta dei rifiuti, dal Comune di Borgetto, come da ordinanza sindacale, circostanza confermata dal ...Omissis... e dal ...Omissis... Il mezzo, è stato oggetto di sequestro amministrativo in quanto sprovvisto di copertura assicurativa e di carta di circolazione (*non risultava immatricolato*).

La Commissione d'accesso, nel corso della propria attività, ha accertato che, in effetti, il ...Omissis... con apposita ordinanza, aveva affidato, ai sensi degli artt. 50 e 54 del T.U.E.L., alla citata ditta "MEDITERRANEA DEMOLIZIONI (s.a.s.) di ...Omissis...", per un periodo presuntivo di 10 giorni e per l'importo di 3.000,00 euro, la rimozione dei cumuli dei rifiuti lungo le strade comunali, stante le condizioni di rischio per l'igiene e la salute pubblica.

Dalle verifiche esperite è emerso che la denominazione "MEDITERRANEA DEMOLIZIONI" attiene a due distinte società, entrambe comunque riconducibili alla famiglia ...Omissis...: l'impresa individuale, che ha come titolare ...Omissis..., con attività prevalente di sbancamento e demolizione, realizzazione e manutenzione di manti stradali e la società di capitali, costituita nella forma della s.r.l., in cui socio di maggioranza (*quota del 99%*) ed amministratore unico è ...Omissis..., socio di minoranza è ...Omissis... (*quota 1%*), che svolge attività prevalente di raccolta di rifiuti solidi non pericolosi; queste ultime sono, rispettivamente, la moglie e la sorella di ...Omissis....

Ancora una volta risultano concreti elementi da cui emerge l'affidamento, da parte dell'Amministrazione ...Omissis... di lavori pubblici a ditte e/o soggetti quantomeno vicini alla criminalità organizzata.

Di altri lavori affidati alla ditta MEDITERRANEA DEMOLIZIONI di ...Omissis... si dirà nel prosieguo della trattazione.

Nell'ambito del Servizio di raccolta e smaltimento rifiuti, il Sindaco DE LUCA, nel periodo 2014-2015, ha affidato la predetta attività, in maniera pressoché continuativa, alle succitate società ...Omissis... ...Omissis... e ...Omissis... facendo ricorso ad ordinanze contingibili ed urgenti, e segnatamente:
- ordinanze n.71 e n. 112 rispettivamente dell'1/8/2014 e del 31/10/2014 alla ditta ...Omissis...;
- ordinanze n. 14 e 32 rispettivamente del 19/2/2015 e 16/4/2014 alla ...Omissis...;
- ordinanze n. 60, n. 77 e n. 96 rispettivamente 16/7/2015, 4/9/2015 e 22/10/2015 alla ...Omissis... società facente parte della citata società consortile...Omissis....

Con riferimento alle suddette ordinanze la Commissione ha evidenziato ripetute irregolarità procedurali, riportando le stesse analoghe anomalie. In particolare gli interventi oggetto dei suddetti affidamenti non sembrano disposti a seguito di eventi imprevedibili, ma piuttosto in conseguenza di una deficitaria gestione da parte dell'amministrazione comunale che già conosceva la problematica, e
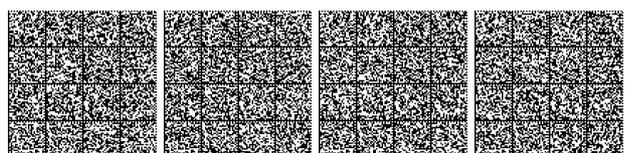
che, pertanto, avrebbe dovuto affrontarla ricorrendo ad interventi programmati e strutturali. Al contrario, il servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti nel territorio comunale è stato sovente oggetto di provvedimenti emergenziali, senza che i membri dell'attuale sindacatura abbiano fatto ricorso a pianificazioni di recupero e gestione. Nell'ambito dell'esame delle predette ordinanze sindacali sono state riscontrate ulteriori criticità quali la mancanza della perizia giustificativa nonché del verbale di somma urgenza, riportante i motivi dello stato di urgenza, e, dunque, del provvedimento. Tra le anomalie procedurali rilevate è stata segnalata altresì, la mancanza di una quantificazione del costo degli interventi, stabilito consensualmente con l'affidatario e antecedentemente all'esecuzione dei lavori come stabilito dal comma 3 dell'art. 176 del DPR n. 207/2010.

In particolare per quanto riguarda gli affidamenti alla ...Omissis... (società consortile di cui come si è detto faceva parte la ...Omissis... sino al settembre 2016) la Commissione, oltre alle già richiamate anomalie procedurali comuni a tutti i provvedimenti esaminati, ha rilevato come le due ordinanze sindacali, rispettivamente del 19.2.2015 e 16.4.2015, sarebbero state utilizzate per frazionare un affidamento, in concreto più ampio. Ciò risulta dalle integrazioni di spesa disposte successivamente all'ordinanza sindacale originaria, senza peraltro che di tali spese fosse informata la Giunta Comunale, ed invero:

- per l'ordinanza n. 14, all'iniziale previsione di spesa di euro 15.000,00 in data 19.2.2015, da parte del dirigente dell'Area "Tecnica", sono seguite, in data 17 e 26 marzo 2015, integrazioni di spesa per euro 40.000,00;
- per l'ordinanza n. 32, all'iniziale previsione di spesa di euro 20.000,00 in data 16.4.2015, da parte del dirigente dell'Area "Tecnica", in data 4.5.2015, un'integrazione di spesa pari ad euro 20.000,00.

Entrambi gli affidamenti, infatti, sono scaturiti dall'interruzione dell'ordinario servizio di raccolta dei rifiuti comunali, problematica ben conosciuta dall'Amministrazione che, piuttosto che predisporre interventi organicamente mirati, ha preferito ricorrere, nel tempo, all'adozione di provvedimenti che per loro natura rivestono il carattere della straordinarietà.

Come già evidenziato, del Consorzio ...Omissis... fa parte anche la società ...Omissis..., ditta risultata affidataria da parte del Comune di Borgetto, con tre diverse ordinanze sindacali, di interventi urgenti inerenti la raccolta dei rifiuti, lavori di manutenzione e di disinfestazione dei locali scolastici nonché manutenzione straordinaria presso l'impianto di depurazione comunale.

Il ...Omissis..., con ordinanza n. 60 del 16.7.2015, affidava d'urgenza alla...Omissis... l'intervento straordinario, in via sostitutiva, della raccolta dei rifiuti solidi urbani dal 17.7.2015 al 5.10.2015, non preventivando, anche in questo caso, alcun costo e demandando al dirigente dell'ufficio "Tecnico" comunale di provvedere a tutti gli atti gestionali. In riscontro alla richiesta avanzata dal Comune, di verificare le condizioni igienico sanitarie derivanti dalla mancata raccolta dei rifiuti, l'ASP 6 Palermo, invitava l'Ente, ancorché sussistesse il rischio concreto di emergenza sanitaria, a risolvere la problematica con misure strutturali, piuttosto che con interventi tampone e limitati nel tempo, quali il ricorso a forme straordinarie ai sensi dell'art. 191 D.Lgs. n. 152/06.

Malgrado la risposta dell'Azienda Sanitaria, il successivo 7 agosto il Comune di Borgetto affidava, comunque, il suddetto servizio alla...Omissis..., prevedendo un impegno di spesa pari ad euro 20.000,00. Nelle more, il dirigente dell'Area "Tecnica" geom. RANDAZZO, aveva peraltro affidato alla stessa società...Omissis..., con determina n. 170 del 24.7.2015, il servizio di "smaltimento fanghi e vaglio griglia proveniente dal depuratore comunale", disponendo ulteriore impegno di spesa pari ad euro 20.000,00.

Pertanto, in data 24.8.2015, il Comune riceveva la fattura elettronica di euro 19.930,90, emessa dalla predetta società per l'espletamento dei lavori di cui all'ordinanza n. 60 del 16/7/2015.

Pochi giorni dopo, atteso che la ...Omissis... comunicava di aver effettuato, in data 28/8/2015, interventi di disinfestazione e di derattizzazione presso l'istituto comprensivo statale di Borgetto, il ...Omissis..., con ulteriore ordinanza n.77 del 4.9.2015,e quindi dopo che i lavori medesimi erano stati eseguiti, affidava alla medesima società, sempre in via di urgenza, l'incarico di procedere ai suddetti interventi, non preventivando, peraltro, alcun costo e demandando al dirigente dell'Ufficio "Tecnico" comunale di provvedere a tutti gli atti gestionali.

La verifiche effettuate dalla Commissione d'accesso hanno permesso di accertare il pagamento di fatture emesse dalla suddetta società per i citati affidamenti per un importo complessivo di € 84.504,00, disattendendo, quindi, l'originaria previsione di spesa di € 20.000,00 relativa ai lavori di cui all'ordinanza n. 60.

Con riferimento ai suddetti affidamenti la Commissione ha rilevato anche in questo caso, le già segnalate anomalie circa la mancanza della perizia giustificativa e del verbale di somma urgenza, facendo ancora una volta rilevare che i provvedimenti d'urgenza sono stati disposti a seguito del riverificarsi di problematiche ben note all'amministrazione che non si sono risolte con questo intervento, ma che si sarebbero dovute gestire ricorrendo ad interventi programmati di recupero, come peraltro indicato dalla stessa ASP.

In relazione all'ulteriore provvedimento con il quale ...Omissis... affidava alla medesima società la disinfestazione dei plessi scolastici, la Commissione ha riscontrato che la disinfestazione in questione era stata già effettuata in data 28.8.2015, come comunicato dalla stessa società, e pertanto prima dell'ordinanza del ...omissis. E' stato infine rilevato che nella più evidente "confusione" gestionale, il dirigente dell'Area "Tecnica" ha emesso due determine, (n. 295 del 4.12.2015 e la n. 299 del 16.12.2015) per pagare la medesima fattura.

Anche l'esame della documentazione relativa all'affidamento dell'intervento urgente presso il depuratore comunale (ordinanza n. 96), il cui importo previsto era di circa 18.000euro, ha rilevato le ricorrenti anomalie procedurali che si può affermare rientrare nel *modus operandi* dell'Amministrazione comunale.

Affidamenti diretti a favore di imprese vicine alla famiglia mafiosa di Borgetto

- ***L'affidamento alla ditta SGF di PETRUSO Salvatore di lavori pubblici in occasione delle nevicate del 30.12.2014 e l'utilizzo della c.d. "paletta" in uso ai congiunti RIINA Fabio e RIINA Vito.***

Nel mese di dicembre 2014, il Comune di Borgetto veniva interessato da abbondanti nevicate che causavano difficoltà nella circolazione stradale. Pertanto i lavori per liberare le strade dalla neve
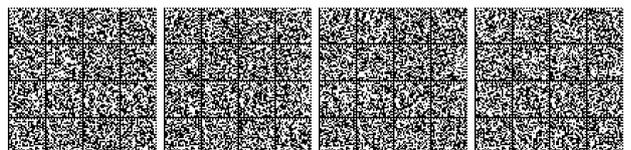
venivano affidati dal ...Omissis..., d'accordo con ...Omissis..., in emergenza, alla ditta SGF di PETRUSO Salvatore.

La suddetta ditta viene in evidenza nell'ordinanza di custodia cautelare in carcere emessa dal GIP del Tribunale di Palermo a seguito dell'operazione *Kelevra*, secondo cui i GIAMBRONE, per evitare di essere sottoposti a una nuova misura di prevenzione patrimoniale e al conseguente provvedimento di sequestro, acquisivano la titolarità di fatto e la piena disponibilità della suddetta ditta "SGF di PETRUSO SALVATORE" e dei relativi beni aziendali, con il consenso dei formali titolari Francesco, Salvatore e Giuseppe PETRUSO, che si prestavano, consapevolmente, alla predetta elusione della normativa vigente.

In ordine alla posizione dei PETRUSO, il G.I.P. ha disposto, oltre alla misura degli arresti domiciliari nei confronti di Francesco e Salvatore PETRUSO, la misura reale del sequestro preventivo del complesso aziendale della ditta "SGF di PETRUSO Salvatore", con sede in Borgetto. La predetta ditta individuale infatti è risultata "*di fatto*" gestita dalla *famiglia* GIAMBRONE, che decideva, persino, come orientarne e sfruttarne l'attività imprenditoriale.

La suddetta ordinanza lascia quindi emergere che il potere decisionale tipico dell'imprenditore era saldamente nelle mani dei componenti della *famiglia* GIAMBRONE, i quali fornivano ai PETRUSO direttive ed istruzioni dettagliate sui lavori da eseguire, che venivano poi rendicontati. Ai GIAMBRONE spettava anche il rapporto, pressoché esclusivo, con i clienti e con i committenti dei lavori, venendo girate solo successivamente le commesse (*per le attività di sopralluogo e di esecuzione materiale*) alla famiglia PETRUSO.

L'affidamento da parte del ...Omissis... dei lavori del dicembre 2014 alla ditta SGF di PETRUSO, tuttavia, non passava inosservata a RIINA Fabio, il quale telefonava immediatamente al ...Omissis... esprimendo il proprio disappunto per non essere stato contattato per i lavori in questione; il RIINA, inoltre, manifestava la propria indisponibilità per il futuro, affermando di non voler avere più nulla a che fare con l'amministrazione comunale.

Il ...Omissis..., preoccupato che la rottura con i RIINA avrebbe potuto comportare serie conseguenze (*verosimilmente con la famiglia GIAMBRONE*), si affrettava a richiamarlo, autorizzandolo all'impiego della "paletta" ***"..siccome qua sopra noi non ci possiamo arrivare perche' con queste palette, ci serve un'altra "paletta.."***, richiesta alla quale il RIINA opponeva un secco rifiuto. Tuttavia, a seguito di un'ulteriore telefonata e dell'insistenza da parte del ...Omissis..., il RIINA si rendeva disponibile a prendere il mezzo.

Il riscontro che dietro la mini pala in uso a RIINA Fabio si nascondessero gli interessi della famiglia mafiosa di Borgetto emergeva immediatamente dalla successiva telefonata. Infatti, dopo avere accettato l'incarico dal ...Omissis..., RIINA Fabio telefonava a PETRUSO Salvatore, rassicurandolo che non gli avrebbe sottratto il lavoro. Quest'ultimo, senza aggiungere altro, riferiva di non preoccuparsi. RIINA Fabio, pertanto, rappresentava che in ogni caso non ci sarebbero stati problemi, poiché tutto restava in famiglia, ***"....stati tranquillo.... stai tranquillo... qua in famiglia siamo..."*** venendo invitato da PETRUSO a prendere il mezzo ***"....vai a prenderla e ci vieni ad aiutare"***.

Sul punto occorre precisare che tra i RIINA e i PETRUSO non sussistono rapporti di parentela e che il termine "*famiglia*" era chiaramente riferibile alla famiglia mafiosa, atteso che la ditta SGF di PETRUSO Salvatore, non era altro che espressione economica dei GIAMBRONE.

A fortiori, infatti, non sarebbe giustificabile il motivo per cui la ditta SGF di PETRUSO Salvatore, non solo avrebbe accettato di spartirsi il lavoro con RIINA Fabio, ma addirittura di "*fatturarlo*" al Comune di Borgetto sotto un'unica veste per un importo complessivo di 10.895,82 euro.

La Commissione ispettiva non ha rinvenuto alcuna traccia documentale dell'impiego della mini pala da parte dei congiunti RIINA, sia dal punto di vista amministrativo che contabile. Ha invece riscontrato il provvedimento con il quale il ...Omissis... ordinava alla ditta SGF di PETRUSO Salvatore e non ai congiunti RIINA, l'utilizzo di n. 02 ruspe per liberare le vie del paese dalla neve, nonché il preventivo di spesa presentato dalla ditta SGF al Comune di Borgetto, con espresso riferimento all'ordinanza sindacale relativa ai suddetti lavori, nella quale venivano riportate le ore d'impiego di più mini pale (*bobcat*), genericamente descritte e comprensive di operatore, nei giorni 30 e 31 dicembre 2014, per un totale di 102 ore. L'importo complessivo del servizio reso era pari ad euro 10.895,82.

La ditta SGF di PETRUSO Salvatore, quindi, per ottenere il pagamento dei lavori prestati, non emetteva nei confronti del Comune una vera e propria fattura, ma presentava, a distanza di quasi cinque mesi, soltanto un preventivo di spesa di lavori già eseguiti e, quindi, da liquidare, costituendo tale documento a tutti gli effetti un titolo esecutivo, di credito per l'impresa e di debito per l'Ente, da ingiungere in caso di insolvenza da parte del Comune.

- ***L'affidamento alla ditta SGF di PETRUSO Salvatore di alcuni lavori di manutenzione della rete idrica-fognaria di Borgetto.***

Alla ditta SGF di PETRUSO Salvatore, il Comune di Borgetto, ha altresì affidato lavori derivanti da situazioni contingibili ed urgenti, ma che in realtà tali non erano.

È il caso dell'intervento di somma urgenza eseguito per la riparazione della condotta idrica nella via Ferrara e dal quale, senza alcuna specifica giustificazione, è scaturita l'esecuzione di ulteriori lavori, di natura ordinaria, in altre vie dello stesso centro.

In particolare, in data 21.10.2014, l'Ufficio Tecnico del Comune di Borgetto comunicava al ...Omissis... e all' ...Omissis... , che, a seguito di sopralluogo, era stata constatata la presenza di una perdita idrica in via Ferrara, e che pertanto, occorreva procedere a lavori urgenti di riparazione. Conseguentemente il ...Omissis..., con ordinanza n.110 del 24.10.2014, affidava direttamente i lavori di cui sopra alla ditta SGF di PETRUSO Salvatore e alla ditta EGA s.r.l.s. La prima ditta avrebbe dovuto svolgere un intervento di ripristino della condotta idrica insistente sulla via Ferrara, mentre la seconda avrebbe dovuto occuparsi della fornitura di acqua, mediante autobotti, nella zona in cui era stata sospesa l'erogazione. L'Area III "Tecnica" del Comune di Borgetto procedeva quindi ad effettuare un impegno presuntivo di spesa pari ad euro 2.000,00.

Orbene, dall'analisi della documentazione in possesso della Commissione è emerso che, sfruttando i presupposti della citata ordinanza sindacale n.110, l'Area III "Tecnica" del Comune

affidava altri lavori alla ditta SGF di PETRUSO Salvatore, che andavano ben oltre quelli relativi alla sola via Ferrara; ed infatti, la stessa Area, in data 11.2.2015, con ulteriore determinazione, effettuava un altro impegno di spesa presuntivo, stavolta pari ad euro 35.500,00, avente come causale "*la sistemazione della rete idrica e fognaria per eliminazione disagi di natura igienico-sanitaria nella via Ferrara ed aree adiacenti*".

In relazione a ciò, in data 19.2.2015, il responsabile dell'Area III "Tecnica" disponeva di liquidare e pagare a saldo, a favore della ditta SGF di PETRUSO Salvatore, la fattura del 16.2.2015, dell'importo complessivo pari ad euro 19.593,20 e successivamente, lo stesso funzionario, sempre sulla base ed in riferimento all'ordinanza sindacale n. 110 del 24.10.2014, disponeva di liquidare e pagare alla ditta SGF, a saldo, la fattura del 10.3.2015 dell'importo complessivo pari ad euro 14.829,10, "per intervento urgente" di ripristino rete idrica e fognaria non più soltanto in via Ferrara, ma anche in altre vie limitrofe.

L'esame della documentazione da parte della Commissione d'accesso ha quindi evidenziato che l'ordinanza sindacale n. 110 del 24.10.2014 veniva emessa in condizioni di contingibilità ed urgenza, con particolare ed incontrovertibile riferimento alla sola via Ferrara del Comune di Borgetto, e non poteva in alcun modo essere utilizzata per giustificare altri lavori in altre strade. Ciò ha però consentito di continuare a mantenere la stessa ditta affidataria dei lavori d'urgenza, anche per quelli di natura ordinaria e di liquidare le relative spettanze alla PETRUSO SGF per un importo complessivo pari ad euro 34.422,30.

Al riguardo, in sede di audizione il responsabile dell'Area III "Tecnica", geom. RANDAZZO, ha dichiarato: "*si è approfittato del fatto che vi era la stessa ditta della via Ferrara e quindi il ...Omissis... e ...Omissis... ed il ...Omissis... hanno deciso di estendere i lavori a queste altre vie. Detti lavori, seppur necessari, non erano di somma urgenza e non previsti in quella ordinanza*"

- ***L'affidamento di lavori alla Ditta EGA s.r.l.s., già "La Fonte dell'acqua di Enrico Alduino".***

L'impresa "La fonte dell'acqua di Enrico Alduino", successivamente rinominata "EGA s.r.l.s.", ha come unici due soci Alduino Enrico, per il 95%, e il nipote Alduino Giovanni, per il restante 5%. Il rappresentante e amministratore unico della ditta EGA s.r.l.s. è Alduino Enrico, fratello di ALDUINO Rosalia, coniugata con FARACI Giovanni, titolare dell'omonima impresa individuale, la cui sorella FARACI Delia è coniugata con RIINA Fabio.

L'altro socio, ...Omissis... è figlio di ...Omissis..., vittima di presunta lupara bianca nel 1999, nei cui confronti, successivamente alla scomparsa, era stato emesso dal G.I.P. del Tribunale di Palermo ordinanza di custodia cautelare in carcere per il reato di associazione di tipo mafiosa ed altro, reato per il quale, con sentenza del 17.4.2002 la Corte di Assise di Palermo lo condannava ad anni sei e mesi due di reclusione.

La ditta EGA s.r.l.s. si occupa della fornitura di acqua per uso igienico-sanitario.
Dalla documentazione esaminata dalla Commissione ispettiva, è emerso che il Comune di Borgetto ordinava frequentemente alla citata impresa il trasporto e la consegna dell'acqua presso abitazioni e/o esercizi commerciali. L'esame delle fatture e dei relativi documenti di trasporto ha evidenziato quanto segue:

- il trasporto e la consegna dell'acqua avvenivano sempre senza il necessario e dovuto supporto degli ordini di servizio (*non rinvenuti dalla Commissione agli atti del relativo carteggio*);
- l'unica giustificazione al trasporto ed alla consegna dell'acqua per conto del Comune di Borgetto, risulta soltanto dall'annotazione, in calce ad alcuni documenti di trasporto allegati alla fattura, del nome dell'amministratore o del dipendente comunale che aveva effettuato l'ordine. Su 473 annotazioni, 144 riportavano la voce "...Omissis..." e/o "...Omissis...";
- il trasporto e la consegna dell'acqua interessavano anche la ...Omissis... di Borgetto, la cui titolare ...Omissis... è la zia materna del ...Omissis.... Quest'ultimo è notoriamente associato alla gestione del predetto esercizio commerciale, così come alla sua pubblicizzazione, anche nelle vesti di ...Omissis.

Tutte le fatture emesse dalla ditta EGA s.r.l.s. nel 2015 sono state interamente liquidate mentre quelle riferite al 2014, non essendoci né copertura finanziaria, né un impegno di spesa, sono confluite nella voce dei debiti fuori bilancio, ossia di quei passivi che non vengono calcolati all'interno della struttura del bilancio comunale e che non concorrono, quindi, alla determinazione del risultato di amministrazione (*ovvero dell'equilibrio tra la ricchezza che l'ente comunale preleva in virtù dei suoi poteri sovraordinati e la ricchezza impiegata per l'esercizio delle sue funzioni)*.

In altre parole, si tratta di obbligazioni pecuniarie maturate senza che sia stato adottato il dovuto adempimento per l'assunzione dell'impegno di spesa, in dispregio alle regole giuridiche contabili proprie degli enti locali (*art.191 del t.u.e.l.*).

In considerazione di quanto sopra esposto, in data 26.05.2014, ALDUINO Enrico sollecitava il pagamento delle fatture avvisando che, in mancanza di liquidazione, avrebbe proceduto al recupero forzato delle somme per vie legali. Tuttavia l'Area III "Tecnica" del Comune di Borgetto, restituiva al mittente le fatture sollecitate, evidenziando l'assenza del relativo impegno di spesa e della conseguente copertura finanziaria.

A seguito di ricorso al Tribunale di Palermo per ingiunzione di pagamento ALDUINO Enrico otteneva il relativo decreto con il quale veniva, appunto, ingiunto al Comune di Borgetto il pagamento della somma di euro 26.017,90, dei relativi interessi e delle spese.

L'Area III "Tecnica" del Comune di Borgetto invitava il responsabile dell'Area I "Affari Generali" ed il ...Omissis... a predisporre un atto deliberativo per la nomina di un legale avverso la richiesta di pagamento avanzata dalla ditta "La fonte dell'acqua di Enrico Alduino", trattandosi di fatture del 2012 e seguenti, ed a verificare la sussistenza di responsabilità. A questa nota rispondeva soltanto il responsabile dell'Area I "Affari Generali" che, dopo aver negato la competenza circa l'accertamento della sussistenza di eventuali responsabilità, sottolineava che, sebbene le fatture fossero relative all'anno 2012, ciò non sarebbe stata una motivazione sufficiente per l'opposizione al decreto, e che, comunque, per la nomina di un legale, non ci sarebbero stati i fondi necessari per il relativo impegno di spesa.

Nella circostanza il ...Omissis..., pur destinatario delle relative comunicazioni, rimaneva silente.

La Commissione d'accesso ha accertato che, nel Comune di Borgetto, l'acquisizione di beni e servizi priva dell'assunzione dell'impegno di spesa è divenuta nel tempo, non un caso eccezionale, ma una prassi, riferibile a diversi anni di gestione. Infatti, tra il 2011 e il 2015, l'ammontare del debito fuori bilancio ha raggiunto la consistente cifra di euro 2.974.194,80.

Elargizioni di contributi e provvidenze economiche. Il "servizio 100 ore" a favore di SALTO Antonio figlio del boss SALTO Nicolò.

Nel corso dell'attività ispettiva, sono stati svolti accertamenti in merito alla concessione, nelle diverse forme previste dal regolamento comunale, di contributi economici assistenziali elargiti dal Comune di Borgetto.

L'analisi della documentazione relativa a questo specifico settore ha fatto rilevare, in particolare, quanto di seguito illustrato nei confronti di alcuni beneficiari, sia con riguardo ai contributi economici per "il servizio 100 ore" che a quelli erogati in favore di ex detenuti o loro familiari.

- *Contributo economico per il "servizio 100 ore" a favore di SALTO Antonio figlio di SALTO Nicolò reggente della famiglia mafiosa di Borgetto.*

Il "servizio 100 ore" è un progetto di assistenza economica che prevede l'utilizzo di unità lavorative, per 4 ore giornaliere su cinque giorni a settimana, per un massimo di 100 ore mensili, con un costo orario pari ad euro 5,50, ed è rivolto a coloro che versano in particolari condizioni di indigenza e necessità, privi di lavoro ma in condizioni di svolgerlo.

A tale servizio assistenziale, è stato ammesso, nell'anno 2015, con istanza presentata nel maggio del 2014, tra gli altri, il figlio del *boss* SALTO Nicolò, attuale "reggente" della famiglia mafiosa di Borgetto, SALTO Antonio, anch'esso già condannato con sentenza divenuta irrevocabile nel maggio 2012 per il reato di associazione a delinquere di stampo mafioso ed inoltre colpito da ordinanza di custodia cautelare in carcere a seguito dell'indagine "*Kelevra*". I SALTO, già nel 2013, erano stati entrambi beneficiari di emolumenti pari ad euro 1800, elargiti dal Comune di Borgetto sotto forma di contributo post penitenziario.

Dall'esame degli atti relativi al procedimento di ammissione di SALTO Antonio al beneficio economico relativo al "servizio 100 ore", la Commissione d'accesso ha riscontrato talune significative anomalie.

A seguito della deliberazione della Giunta Municipale del 19 febbraio 2015 veniva dato avvio al progetto di assistenza economica "Servizio 100 ore". Il successivo 18 marzo, il ...Omissis..., con nota indirizzava anche al Capo dell'Area III....Omissis..., disponeva l'avviamento di 5 unità lavorative per la pulizia delle cunette e delle caditoie di varie vie del Comune, necessitanti di manutenzione straordinaria, stabilendo nel contempo che le stesse venissero segnalate dall'Ufficio Servizi Sociali, in considerazione che il progetto "Servizio 100 ore" risultava ancora in fase di elaborazione e non era stata stilata la relativa graduatoria.

In ordine alle modalità di selezione delle 5 unità lavorative avviate al "servizio 100 ore", la ...Omissis..., che riveste anche l'incarico di ...Omissis..., in sede di audizione ha riferito che, per la scelta delle predette unità lavorative, si era avvalsa dell'elenco che lei stessa aveva già stilato nel 2014, riprendendo quindi la graduatoria dell'anno precedente.
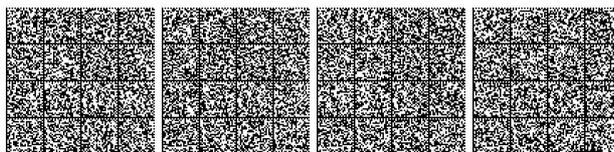
In particolare, la predetta ha dichiarato di aver interpellato telefonicamente, in ordine di graduatoria, i singoli soggetti interessati, specificando al riguardo di non aver tuttavia stilato verbale di dette operazioni e di non aver mai trasmesso, con atto ufficiale, i nominativi dei soggetti che avevano aderito; aveva invece provveduto ad avviarli direttamente al "Servizio 100 ore", seguendo appunto la graduatoria del 2014, previa sottoscrizione del protocollo d'intesa.

Tra la documentazione esaminata, la Commissione ha rinvenuto un'altra graduatoria relativa all'anno 2014, apparentemente uguale a quella a cui faceva riferimento la ...Omissis... in sede di audizione, nella quale erano indicati i nominativi dei richiedenti l'assistenza economica per il suddetto Servizio in base ad un punteggio riportato in una colonna laterale.

Dalla comparazione delle due graduatorie - entrambe relative all'anno 2014 - è emerso che nell'elenco ufficiale, SALTO Antonio si trovava al 12° posto, con un totale di 30 punti, mentre il suo nominativo non figurava nell'altro elenco; il SALTO era stato inserito in dodicesima posizione, scavalcando di fatto tale ...Omissis..., a cui erano stati addirittura decurtati 5 punti (*a fronte dei 30 punti originari*) rispetto al primo elenco, senza che fosse possibile comprendere i criteri adottati per apportare tali variazioni.

Appare opportuno evidenziare come la ...Omissis..., sempre in sede di audizione, abbia riferito di non ricordare come mai al n.12 della graduatoria ufficiale era stato inserito SALTO Antonio che, nell'altra graduatoria, non figurava, né di rammentare il motivo per cui alcuni punteggi erano stati modificati.

A seguito della richiamata disposizione sindacale del 18 marzo 2015, venivano avviati dall'Area III del Comune di Borgetto per il "servizio 100 ore" i sottoelencato soggetti:

- ...Omissis...;
- ...Omissis...;
- ...Omissis...;
- ...Omissis...;
- SALTO Antonio.

Omissis...risultava primo nell'elenco ufficiale del 2014, ...Omissis... undicesimo, SALTO Antonio dodicesimo e ...Omissis... diciannovesimo. Per ...Omissis... non è stata rinvenuta alcuna documentazione antecedente al bando del 2015.

Nella graduatoria relativa al bando 2015, approvata successivamente all'avvio delle suddette 5 unità, la ...Omissis... è risultata prima mentre SALTO Antonio risulta indicato al 24° posto.

La Commissione non ha riscontrato documentazione comprovante le modalità con le quali sono stati selezionati i 5 lavoratori avviati al servizio, né quali motivazioni siano state addotte circa l'esclusione degli altri richiedenti, che, in taluni casi, nella graduatoria del 2014, occupavano posizioni più alte rispetto a quelle del personale beneficiario del contributo, mancando del tutto la relativa istruttoria.

Successivamente, nel maggio del 2015 veniva approvata la graduatoria ufficiale sottoscritta dalla ...Omissis... degli aventi diritto e quella degli esclusi (*per domande presentate oltre il termine assegnato dal bando*).

Le somme da erogare in favore dei 5 beneficiari dell'assistenza economica per il Servizio 100 ore, tra i quali SALTO Antonio, venivano liquidate con due distinte e successive determinazioni di

cui una relativa a 4 dei nominativi interessati e l'altra riferita esclusivamente a SALTO Antonio, a differenza di quanto operato in sede di impegno di spesa, ove è stata adottata un'unica determinazione per tutti e 5 i soggetti avviati al servizio. Peraltro nelle suddette determinazioni di liquidazione si faceva richiamo alla nota sindacale del 18 marzo 2015 senza tuttavia indicare il numero delle unità lavorative effettivamente avviate al servizio.

In particolare, con determine del 13 e 25 maggio 2015 la ...Omissis...proponeva e contestualmente stabiliva di liquidare rispettivamente la somma complessiva di euro 1.738,00, a favore di ...Omissis..., ...Omissis..., ...Omissis...e ...Omissis...e di euro 550,00 a favore di SALTO Antonio.

Va evidenziato che solo per quest'ultima determinazione di liquidazione, il ...Omissis..., con nota del 16.6.2015 diretta al ragioniere capo disponeva di procedere al pagamento a favore di SALTO Antonio (*il cui nome non veniva citato ma individuato con riferimento alla determina di liquidazione emessa nei suoi esclusivi confronti*), in deroga all'ordine cronologico delle determinazioni e rispetto agli altri pagamenti.

In relazione a tale procedura, l'analisi effettuata dalla Commissione ha rilevato una possibile ingerenza da parte del....Omissis... che ha adottato, senza alcuna motivazione, un atto proprio della competenza del Servizio finanziario che, come prevede il Regolamento di Contabilità del Comune, "*provvede all'ordinazione dei pagamenti osservandone la successione cronologica, salvo i casi di particolare urgenza o di limitata disponibilità di cassa*". Va sottolineata, inoltre, la circostanza che il ...Omissis... ha disposto una deroga di pagamento soltanto in favore di SALTO Antonio, provvedimento che suscita perplessità tenuto conto che i beneficiari di questa forma alternativa di sussidio versavano tutti in situazioni economiche molto precarie.

In ordine all'attività di verifica istruttoria della documentazione allegata all'istanza, la ...Omissis... ha riferito di non essersi avvalsa dell'ausilio della locale Polizia Municipale, precisando che "*gli accertamenti vengono fatti sulla dichiarazione ISEE a campione ... mediante richiesta all'Agenzia delle Entrate*". Al riguardo, tuttavia, nessun riscontro documentale è stato rinvenuto agli atti né comunque esibito dall'interessata.

Quanto sopra induce a ritenere che l'Amministrazione comunale abbia operato con modalità "discrezionali" la scelta delle unità lavorative da avviare al "Servizio 100 ore", in deroga ad una graduatoria per titoli e senza tener conto delle più elementari regole di trasparenza e imparzialità, la cui osservanza è invece fondamentale ai fini di una sana e corretta gestione della *res publica*.

- ***Mandati di pagamento in deroga per i contributi post penitenziari in favore di familiari di detenuti.***

Oltre al mandato di pagamento in deroga emesso a favore di SALTO Nicolò, la Commissione, nel corso dell'attività ispettiva, ha constato il frequente ricorso da parte del ...Omissis... all'emissione di detti mandati. Tali provvedimenti erano diretti al ...Omissis... il quale, sentito dalla Commissione ispettiva in merito, nel precisare che la normativa di riferimento era contenuta nel regolamento comunale di contabilità e nelle delibere di Giunta del 2013 e del 2014 sulla tempestività dei pagamenti, ha rappresentato che durante il periodo in cui ricopriva l'incarico di ...omissis...

aveva ricevuto dal ...Omissis... diverse disposizioni di pagamento in deroga all'ordine cronologico non specificamente motivate e che il ricorso a tale pratica era alquanto frequente.

Il ...Omissis... dava esecuzione alle predette disposizioni di pagamento non opponendo alcun rilievo sulla correttezza della procedura né tanto meno sull'ingerenza dell'organo politico in un atto meramente gestionale.

Tra i pagamenti in deroga, sono stati riscontrati diversi provvedimenti emessi a favore di familiari di detenuti e di detenuti stessi, a cui sono stati erogati contributi economici. In particolare, nel corso degli anni 2013/2016 sono stati concessi svariati contributi, ricorrendo a tale sistema di pagamento, a familiari di soggetti ristretti per reati associativi. Sebbene la normativa regionale in materia legittimi i Comuni a prestare assistenza economica alle famiglie dei detenuti, non può sottacersi il numero significativo di beneficiari, anche per più anni consecutivi, i cui familiari risultino interessati da pregiudizi per fatti di mafia. Tra i beneficiari figurano, in particolare...Omissis..., moglie di GIAMBRONE Antonino, condannato per il reato di cui all'art. 416 bis, figlio del più volte citato GIAMBRONE Giuseppe, già tratto in arresto per il medesimo reato associativo e, da ultimo, nell'ambito dell'operazione "*Kelevra*"; ...Omissis..., moglie di LA PUMA Vito, nonché madre di Salvatore LA PUMA già tratto in arresto per il reato di associazione a delinquere di stampo mafioso, e di Federico LA PUMA, attualmente ristretto per altri reati; ...Omissis..., moglie di BOMMARITO Alfonso anch'esso ristretto per il reato di associazione mafiosa.

Dall'analisi dei relativi procedimenti amministrativi sono state riscontrate criticità relative alle modalità di gestione degli stessi.

In merito a tali procedure la ...Omissis..., in qualità di ...Omissis..., sentita dalla Commissione, ha riferito di non essere in grado di fornire "*alcun documento*" attestante le verifiche istruttorie, asseritamente svolte dalla stessa relativamente alle istanze presentate nel periodo in esame.

Si può conclusivamente affermare che tale *modus operandi* ha comportato l'elargizione di denaro pubblico alla predetta tipologia di beneficiari, con il parere favorevole della ...Omissis..., verosimilmente senza l'effettuazione di controlli formali sulla documentazione prodotta dagli interessati a corredo delle istanze di contributo economico ed in più in virtù di provvedimenti di "pagamento in deroga all'ordine cronologico"

Lavori, servizi e forniture.

In relazione all'attività negoziale del Comune di Borgetto, si rileva che la quasi totalità dei lavori pubblici esaminati sono stati appaltati con l'utilizzo di procedure negoziali ristrette, facendo ricorso, prevalentemente, al *cottimo fiduciario* o, nel caso di importi inferiori a € 40.000, all'*affidamento diretto.*

Tuttavia è emerso che la maggioranza degli affidamenti dell'Ente è stata disposta con ordinanze sindacali contingibili e urgenti.

Si soggiunge che, dall'esame delle procedure d'urgenza controllate dalla Commissione, risulta che la scelta del sistema di gara è sempre stata motivata in maniera generica e che non è stata espletata alcuna indagine di mercato.

La normativa in materia di appalti pubblici prevede che l'affidamento mediante cottimo fiduciario debba avvenire nel rispetto dei princìpi di *trasparenza, rotazione, parità di trattamento, previa consultazione di almeno cinque operatori economici*, individuati sulla base di indagini di mercato, ovvero tramite elenchi di operatori economici predisposti dalla stazione appaltante.

Detti elenchi devono essere aggiornati con cadenza almeno annuale.

L'istituzione dell'albo dei fornitori di fiducia prevista dal legislatore è, quindi, un passaggio ineludibile in quanto, lo stesso, rappresenta lo strumento attraverso il quale le Pubbliche Amministrazioni, nell'espletamento delle procedure per l'acquisizione di beni e servizi, si dotano di un elenco - da mantenere costantemente aggiornato - di ditte ed imprese operanti nei diversi settori dell'economia, che sono state preventivamente selezionate con riguardo al possesso dei requisiti sia soggettivi (*capacità economica, titolarità di un nulla osta antimafia*) sia oggettivi (*DURC, regolare applicazione delle norme a tutela dei lavoratori, ecc.*).

A detto albo le Amministrazioni possono fare riferimento non solo nelle situazioni ordinarie, ma anche nei casi di emergenza, avendo certezza di contrattare con imprese, non a caso definite "fiduciarie".

L'istituzione di un albo ha, inoltre, la funzione di assicurare che all'interno dell'Ente non si verifichino situazioni di monopolio che vadano ad inquinare i presupposti essenziali della trasparenza cui deve sempre ispirarsi l'azione amministrativa, obiettivo questo, che si raggiunge assicurando anche la rotazione degli affidamenti tra le ditte che hanno richiesto l'iscrizione all'albo.

In realtà, esaminando diversi servizi e/o lavori affidati con procedure negoziali ristrette, con affidamento diretto, o ancor più con i numerosi provvedimenti urgenti del ...Omissis..., la Commissione ha avuto modo di rilevare che tale rotazione non è affatto garantita dal Comune di Borgetto, che ricorre, per la stessa tipologia di intervento, sempre ai medesimi soggetti economici con il rischio palese di inquinare il presupposto della trasparenza. A riguardo, in sede di audizione, anche il ...Omissis... ha affermato che *"il principio di rotazione delle ditte non è stato applicato in maniera scrupolosa ed era direttamente il ...Omissis... a scegliere le ditte in relazione ai lavori di somma urgenza"*.

L'ultimo aggiornamento dell'albo di fiducia del Comune per l'affidamento di opere o lavori mediante cottimi fiduciari è stato deliberato dalla giunta municipale con provvedimento del 23.2.2016 e consta di n. 29 imprese, mentre all'Albo dei professionisti di fiducia, sono iscritti n.118 professionisti il cui elenco aggiornato è stato approvato dalla Giunta municipale nell'agosto 2015.

Va al riguardo evidenziato che l'iscrizione ai citati Albi è avvenuta sulla scorta di autocertificazioni prodotte dalle imprese e dai professionisti, senza un'approfondita istruttoria, tesa ad accertare quegli elementi ritenuti essenziali per l'instaurazione del necessario rapporto fiduciario tra Amministrazione e soggetti economici, così come, invece, voluto dal legislatore.

Il Comune di Borgetto ha fatto un raro uso dell'elenco delle ditte fiduciarie, spesso facendone proprio a meno, a fronte di una cadenzata abitudine del ...Omissis... a ricorrere alle citate "ordinanze ...Omissis... urgenti e contingibili". Esempi chiari di tale comportamento – elusivo rispetto alle norme di settore - sono immediatamente riscontrabili in quei servizi che, proprio per la loro ripetitività, avrebbero dovuto indurre, non soltanto gli organi elettivi, ma anche l'apparato
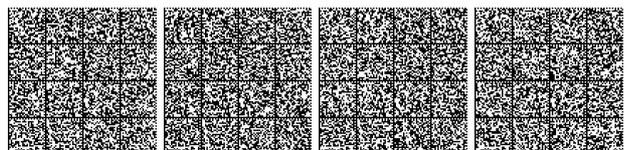
amministrativo-burocratico dell'Ente, a programmare per tempo gli affidamenti, in modo da non dover ricorrere né a procedure ristrette, né a proroghe di contratti scaduti ovvero ad ordinanze sindacali contingibili ed urgenti.

Come già riferito in relazione agli affidamenti del Servizio di raccolta e smaltimento rifiuti è stato registrato dalla Commissione il sistematico ricorso da parte del ...Omissis... alle citate ordinanze ...Omissis... contingenti ed urgenti, correlate anche ad un arbitrario frazionamento degli incarichi, in maniera da garantire il mantenimento di soglie economiche minime, permettendo l'elusione delle procedure ad evidenza pubblica ovvero negoziali ristrette.

Si precisa peraltro che il Comune di Borgetto non ha sottoscritto il protocollo di legalità denominato "Carlo Alberto dalla Chiesa" con questa Prefettura.

- Lavori di somma urgenza

- Servizio di pubblica illuminazione affidato alla ditta individuale GIOVIA Gioacchino

Nel 2001, alla ditta individuale GIOVIA Gioacchino veniva affidato, per la durata di anni 10 e per l'importo annuo di euro 165.631,87, il servizio di manutenzione ordinaria, straordinaria e mantenimento in funzione dell'impianto di pubblica illuminazione di proprietà comunale; la durata della convenzione poteva essere prorogata per anni 3, in ragione dei risultati di economicità, efficienza e funzionalità conseguiti.

Come già riferito, GIOVIA Gioacchino è cugino di primo grado del padre del ...Omissis. Lo stesso è coniugato con ...Omissis..., sorella di ...Omissis, imprenditore edile, indagato per associazione mafiosa nell'ambito dell'indagine "*Acquario 1*", coniugato a sua volta con la figlia del noto mafioso NANIA Filippo (cl. 1929). Nipote materno di GIOVIA Gioacchino è il pregiudicato SPECIALE Giuseppe, sposato con la figlia del *boss* VITALE Vito detto "*fardazza*" già capo del mandamento mafioso di Partinico.

In ragione della citata convenzione, la ditta GIOVIA ha mantenuto l'affidamento del servizio in parola sino al 19 settembre 2014.

Successivamente, in data 30.9.2014 il contratto veniva ulteriormente prorogato dal ...Omissis... sino al 31.12.2014. Nel maggio del 2015 il Sindaco dava incarico al responsabile dell'Ufficio tecnico ...Omissis... di avviare le procedure per l'affidamento de suddetto Servizio mediante asta pubblica. Tuttavia, sebbene era già stata fissata per il 30.7.2015 la data della seduta pubblica di gara, proprio quel giorno otto consiglieri comunali avanzavano una mozione concernente l'immediata sospensione e revoca degli atti della relativa procedura in quanto ritenuti in contrasto con l'indirizzo dato dal Consiglio Comunale in precedenza in ordine alla gestione in economia del servizio, utilizzando personale interno. Pertanto è stato sospeso e successivamente annullato il suddetto procedimento ed è stata avviata la procedura per l'internalizzazione del Servizio in parola. Orbene, sebbene nel gennaio 2016, venivano comunicati al ...Omissis... i nominativi dei dipendenti che avevano manifestato interesse a ricoprire l'incarico, tuttavia con delibera del 18.2.2016 la Giunta Municipale procedeva alla proroga a favore della ditta GIOVIA del servizio di manutenzione ordinaria, straordinaria e

mantenimento in funzione dell'impianto di pubblica illuminazione, fino a completa internalizzazione del servizio.

Dall'esame di detta procedura è stato rilevato che la ditta GIOVIA ha gestito il Servizio di pubblica illuminazione in via continuativa per quindici anni, in virtù di proroghe illegittime che avrebbero dovuto costituire un rimedio di natura eccezionale, praticabile per non più di sei mesi, finalizzato ad assicurare la prosecuzione del servizio senza soluzione di continuità, nelle more della stipula del nuovo contratto di appalto e nel rispetto delle procedure di scelta del contraente, non attivate – in concreto – nemmeno dagli organi politici dell'attuale sindacatura. Peraltro, nonostante in data 13.1.2016 fossero stati segnalati e individuati i tre dipendenti del comune *qualificati,* per dare seguito alla gestione diretta del servizio, inspiegabilmente, il 18.2.2016, la Giunta, ha prorogato, ancora una volta senza alcuna procedura ad evidenza pubblica, il servizio di manutenzione a beneficio della ditta ...Omissis..., in attesa, *sine die*, di una completa internalizzazione del servizio.

- Servizio di manutenzione della rete idrica e fognaria affidato alla ditta individuale SGF di PETRUSO Salvatore

Della ditta SGF di PETRUSO Salvatore si è già ampiamente trattato nell'ambito dell'affidamento alla stessa, dei lavori di pulizia delle vie cittadine in occasione della nevicata del dicembre 2014. Peraltro, come già evidenziato, l'attività d'indagine svolta con l'operazione "*Kelevra*" ha consentito di accertare come la *famiglia* GIAMBRONE sia riuscita progressivamente ad acquisire, in maniera diretta e del tutto prioritaria, la gestione *di fatto* della ditta individuale SGF di PETRUSO Salvatore, arrivando al punto di deciderne, orientarne e sfruttarne per intero l'attività imprenditoriale.

Va evidenziato che nel corso degli anni 2014 e 2015, con ordinanze ...Omissis... sono stati affidati alla ditta in parola lavori "in somma urgenza" riguardanti interventi asseritamente urgenti, concernenti rispettivamente la riparazione di una perdita idrica e fognaria e la manutenzione straordinaria di alcune vie cittadine, interessate nel mese di ottobre del 2015, da forti precipitazioni che ne hanno impedito il regolare transito. E' stato rilevato dalla Commissione che, in entrambi i casi, i predetti interventi in somma urgenza non sono stati disposti a seguito di un evento imprevedibile ma per rimuovere, piuttosto, una situazione di pericolo causata dalle note condizioni di degrado e di incuria della rete idrica, fognaria, e stradale, risalenti nel tempo e, per le quali l'Amministrazione - più opportunamente - avrebbe dovuto ricorrere a interventi programmati di recupero. L'esame della documentazione relativa all'affidamento dei lavori concernenti la rete idrica e fognaria ha peraltro evidenziato la mancanza della perizia giustificativa ed il verbale di somma urgenza - in cui si devono riportare le motivazioni dello stato di urgenza e dunque del provvedimento stesso - nonché una quantificazione del costo degli interventi, stabilito consensualmente con l'affidatario, antecedentemente all'esecuzione dei lavori stessi. Invero, nell'ordinanza del ...Omissis..., risulta che la spesa presuntiva sarebbe stata quantificata ad intervento ultimato. Per il suddetto affidamento, sono state liquidate alla ditta due distinte fatture, rispettivamente, di euro 19.593,20 e di 14.829,10, a fronte dei duemila euro originariamente

impegnati con determina del 30/12/2014 (il successivo impegno di spesa verrà disposto nel febbraio del 2015 per un importo di euro 35.500).

Per quanto invece concerne l'affidamento dei lavori relativi all'intervento di manutenzione delle vie cittadine a seguito dei forti temporali dell'ottobre 2015, va precisato che sebbene a seguito di ordinanza ...Omissis... contingibile e urgente il dirigente dell'Ufficio Tecnico avesse provveduto ad un impegno di spesa pari ad euro 14.030, i lavori non sono stati eseguiti, in quanto per liberare le strade era intervenuto, su richiesta della Provincia di Palermo, il personale del Corpo Forestale.

- ***Servizio di fornitura mezzi meccanici della ditta individuale FARACI Giovanni e il servizio di fornitura idrica della EGA s.r.l.s. di Enrico ALDUINO.***

La ditta individuale FARACI Giovanni è risultata affidataria di due interventi: il primo con ordinanza sindacale n. 67 dell' 11.7.2014, unitamente alla EGA s.r.l.s. di cui già si è detto, relativo all'intervento urgente, con mezzo meccanico e fornitura d'acqua, per lo spegnimento di incendi nel giugno del 2014, mentre l'altro per lavori inerenti il ripristino e la funzionalità della rete idrica del territorio borgettano.

Giova ricordare che ...Omissis è cognato di RIINA Fabio, utilizzatore della c.d. "paletta", nonché zio di ...Omissis..., consigliere di maggioranza nell'Amministrazione del ...Omissis..., fino alla decadenza dell'organo elettivo.

Con riferimento all'intervento in somma urgenza di cui all'ordinanza datata 11/7/2014, la Commissione ha rilevato, tra l'altro, che il provvedimento ...Omissis... formalmente adottato da ...Omissis... reca una data successiva (*11 luglio*) agli eventi incendiari (*22 e 25 giugno*) per i quali si è dovuto intervenire. Peraltro non si spiegherebbe perché, a fronte degli eventi imprevedibili e dell'accertata presenza sul posto dei Vigili del Fuoco, si sia reso necessario far ricorso, formalmente *ex post*, a due ditte private.

Per quanto concerne l'intervento di cui all'ordinanza sindacale del 2.3.2015, l'esame della documentazione da parte della Commissione ha fatto emergere che a fronte dell'originario impegno di spesa di € 5.000, 00, disposto per i lavori di ripristino e la funzionalità della rete idrica in alcune vie comunali, il Comune di Borgetto, nell'emettere certificato di regolare esecuzione (*privo dell'indicazione della data*) in ordine ai lavori disposti con la predetta ordinanza sindacale del 2.3.2015, ha contestualmente riconosciuto, malgrado il parere negativo del responsabile della ragioneria Comunale, alla medesima ditta GIOVIA, un ulteriore credito di € 24.536,65 (oltre IVA) che avrebbe trovato "giustificazione" nella richiesta verbale, avanzata dal ...Omissis... e dal ...Omissis... alla ditta FARACI, di un intervento straordinario consistente nella pulizia dei tombini e di alcune vie comunali. Il suddetto credito è poi confluito tra le poste dei debiti fuori bilancio, per una somma pari ad € 27.000,00.

Appare palese, ancora una volta, come un singolo provvedimento contingente del ...Omissis..., sottenda un vero e proprio affidamento che avrebbe necessitato dell'osservanza delle regole del Codice degli Appalti e che, invece, ha generato un debito fuori bilancio pari ad euro 30.918,00.

- *Servizio di manutenzione della rete fognaria affidato alla ditta individuale MEDITERRANEA DEMOLIZIONI di...Omissis....*

La MEDITERRANEA DEMOLIZIONI, oltre all'affidamento inerente il Servizio raccolta rifiuti di cui si è già detto, è stata affidataria di altri due interventi urgenti, con le ordinanze sindacali n. 108 del 16.12.2015 e n. 70 del 2.7.2016.

Sul conto della predetta ditta giova ricordare che ...Omissis... è figlio di Pietro, tratto in arresto il 14.4.1998 in quanto resosi responsabile di favoreggiamento al noto *boss* del mandamento mafioso di Partinico, VITALE Vito, inteso "*fardazza*", con l'aggravante di aver commesso il fatto al fine di agevolare l'attività di *cosa nostra,* reato per il quale è stato successivamente condannato con sentenza divenuta irrevocabile il 17.3.1999.

In merito ai suddetti affidamenti la Commissione ha evidenziatole ormai consolidate anomalie procedurale e, *a fortiori,* è stato rilevato, in relazione all'ordinanza del 2.7.2016 relativa ad un intervento di riparazione della condotta fognaria, che a fronte dei due mandati di pagamento liquidati per una complessiva somma di 5859,77 euro non sono state rinvenute agli atti del Comune le relative fatture, nonché eventuale provvedimento di riferimento.

In sintesi, dall'esame delle procedure inerenti gli affidamenti di lavori e servizi con provvedimenti d'urgenza, esaminate dalla Commissione ispettiva, si evince che le stesse sono accomunate - nella loro totalità - da un'approssimativa applicazione dei presupposti che li legittimano nonché dall'erronea osservanza delle norme che ne disciplinano la procedura. Sintetizzando alcune osservazioni comuni, si evince che:

- gli interventi in somma urgenza non sono stati disposti a seguito di un evento imprevedibile ma per rimuovere situazioni di pericolo causate da degrado e incuria risalenti nel tempo e ben note all'Amministrazione, che più opportunamente avrebbe dovuto ricorrere a interventi programmati di recupero - come nel caso, ad esempio, della rete idrica e di quella fognaria - e non, come invece avvenuto, ad affidamenti ex art. 176 del D.P.R. n. 207/2010;
- le procedure poste in essere non appaiono conformi alle disposizioni di cui al comma 4 dell'art. 176 del D.P.R. n. 207/2010, laddove si stabilisce che, entro dieci giorni dall'ordine di esecuzione dei lavori, il R.U.P., o il tecnico, compila una perizia giustificativa dei lavori e la trasmette alla Stazione Appaltante, unitamente al verbale di somma urgenza, documentazione, questa, discriminante della procedura stessa e che non è mai stata redatta dal preposto;
- le procedure non risultano conformi alle disposizioni di cui al comma 3 dell'art. 176 del D.P.R. n. 207/2010, laddove si prescrive che il prezzo delle prestazioni è stabilito consensualmente con l'affidatario e antecedentemente ai lavori da effettuare, mentre, nel caso dei lavori esaminati, la somma prevista per i lavori da effettuare, o non veniva indicata o puntualmente era sempre maggiore di quella prevista e impegnata, spesso lambendo la soglia limite degli € 40.000,00;
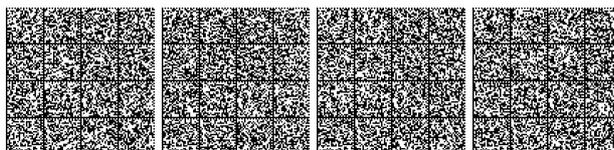
- gli oneri complessivi di tutti gli affidamenti sono stati prevalentemente maggiori rispetto a quanto stimato inizialmente, comunque in maniera irrituale, generando, alcune volte, cospicui debiti fuori bilancio.

La gestione finanziaria e dei tributi

La Commissione d'accesso ha analizzato -ancorché per capisaldi - la gestione finanziaria del Comune di Borgetto, a decorrere dal mese di giugno del 2013, con particolare riferimento al servizio dei "tributi", servizio che è da ritenere tra quelli più sensibili ad essere interessato da possibili compromissioni o interferenze con la criminalità organizzata o comunque connotati da condizionamenti o da condotte antigiuridiche.

L'organo ispettivo ha preliminarmente evidenziato la grave situazione finanziaria in cui versa l'Ente Civico esplicitata soprattutto da un cronico deficit di cassa causato, principalmente da una carente capacità di riscossione delle entrate che fornisce la dimensione dell'inefficienza gestionale degli Amministratori che si inquadra in una carenza di programmazione.

Più specificatamente, è emerso che la percentuale di riscossione dei crediti del Comune è di circa il 37%, percentuale estremamente irrisoria, e che, di conseguenza, il restante63% dei crediti non riscossi, si aggiunge "fittiziamente" alle poste positive del bilancio, creando un avanzo artificioso che, in realtà, viste le percentuali di riscossione, non sarà incassato quasi per nulla e, quindi, aggraverà ulteriormente le già carenti condizioni della cassa.

Tale grave situazione finanziaria, oltre alla mancata riscossione dei tributi è da imputare anche aduna gestione dei residui che viola i principi contabili di equilibrio e pareggio di bilancio e di sana gestione finanziaria. A tal proposito, lo stesso organo di revisione del bilancio 2014, ha evidenziato che:

"la relazione predisposta dalla giunta non è stata redatta conformemente a quanto previsto dall'articolo 231 del TUEL e non esprime le valutazioni di efficacia dell'azione condotta sulla base dei risultati conseguiti in rapporto ai programmi ed ai costi sostenuti. Nella relazione non sono evidenziati i criteri di valutazione del patrimonio e delle componenti economiche, l'analisi dei principali scostamenti intervenuti rispetto alle previsioni e le motivazioni delle cause che li hanno determinati. Alla relazione non sono allegate le relazioni dei responsabili dei servizi con evidenza dei risultati previsti e raggiunti. Il collegio raccomanda di adeguarsi a quanto previsto dall'art. 231 del TUEL nella redazione del prossimo consuntivo".Il predetto organo collegiale ha altresì segnalato che non risultano prodotti i seguenti allegati:

- inventario generale aggiornato (*art. 230/TUEL, c. 7*);
- nota informativa contenente la verifica dei crediti e dei debiti reciproci tra ente locale e società partecipate (*art.6 D.L.95/2012, c. 4*);
- ultimi bilanci di esercizio approvati degli organismi partecipati;
- attestazione, rilasciata dai responsabili dei servizi, dell'insussistenza alla chiusura dell'esercizio di debiti fuori bilancio dell'Area ...Omissis...;

- l'importo della cassa vincolata alla data del'1.1.2015, dovrà essere definito con determinazione del responsabile del servizio finanziario per un importo non inferiore a quello risultante al tesoriere e all'Ente alla data del 31.12.2014, determinato dalla differenza tra residui passivi tecnici al 31.12.2014 e residui attivi riguardanti entrate vincolate. L'importo degli incassi vincolati al 31.12.2014 dovrà essere comunicato al tesoriere;
- la suddivisione delle sanzioni accertate tra spesa corrente e spesa in conto capitale non rispetta la norma vigente;
- la insignificante capacità di riscossione (**1,70%**) dei suddetti proventi che possono aver generato disavanzi di cassa;
- in relazione a quanto disposto dai commi da 8 a 13 dell'art. 47 del D.L. n. 66 del 2014, di rimodulare alcune tipologie di spesa o adottare misure alternative di contenimento della spesa corrente, al fine di conseguire risparmi comunque non inferiori a quelli derivanti dalla riduzione del fondo di solidarietà comunale, il Collegio rileva che l'Ente non ha provveduto a ridurre la spesa corrente nella misura prevista dalle norme sopracitate;
- in ordine alla valutazione dei residui, l'organo di revisione ritiene di rinviare la suddetta analisi alla revisione straordinaria dei residui D.L. n.118/2011.

Quale criterio a cui informare l'azione contabile, il punto 8 del "Principio Contabile per gli Enti Locali n. 2", del Ministero dell'Interno, prevede: *"l'economicità della gestione deve essere espressa dalla capacità di garantire l'equilibrio tra costi e proventi di gestione, inteso, quindi, quale equilibrio durevole a valere nel tempo. L'equilibrio economico a valere nel tempo è un obiettivo essenziale, il cui mancato perseguimento condiziona la funzionalità dell'ente."*

Da quanto sopra esposto, risulta ancor più evidente che il Comune di Borgetto ha amministrato non solo in totale difformità del principio sopra enunciato ma anche contravvenendo ad ogni regola di sana e buona gestione della *"res publica"*.

In particolare, il Comune ha riscosso in ciascun anno di riferimento meno di quanto ha pagato in parte corrente, costringendo di fatto l'Ente a far uso degli strumenti previsti dalla normativa per sopperire a carenze di liquidità temporanee e circoscritte. Ciò significa, evidentemente, che la situazione di cassa è andata inesorabilmente aggravandosi, senza che il vertice politico abbia mai adottato misure in grado di rimediare alla grave situazione, determinando, altresì, l'ulteriore incapacità dell'Ente di corrispondere alle esigenze della cittadinanza.

Tale situazione di deficit strutturale di cassa ha costretto il Comune di Borgetto, avvalendosi della facoltà concessa agli Enti Locali in gravi difficoltà finanziarie dall'art. 1, comma 13 del D.L. 35/2013, a chiedere una anticipazione di liquidità alla Cassa Depositi e Prestiti s.p.a., da restituire in un trentennio, onerata degli interessi.

L'anticipazione in parola, se nell'immediato ha consentito all'Ente di beneficiare di una disponibilità di cassa, nel lungo termine, lo ha gravato di un mutuo, il cui piano di ammortamento inciderà sui bilanci futuri per un trentennio, determinando un ulteriore peggioramento del *deficit* di cassa.

Dalla documentazione oggetto di esame è emerso che, tanto sotto il profilo strettamente di cassa, quanto sotto quello generale economico-finanziario, il Comune di Borgetto versa in condizioni di assoluta precarietà ed incapacità di programmazione.

Una delle rilevanti ragioni di tale situazione è, come appare evidente dall'esame dei documenti contabili, la incapacità manifestata dall'amministrazione locale di svolgere, in maniera efficiente, l'attività di riscossione dei tributi e di mettere in campo mirate ed efficaci azioni di lotta alla macroscopica e conclamata evasione fiscale.

Invero, nonostante l'esistenza di una diffusa evasione fiscale, la Giunta Comunale non ha mai adottato alcun atto di indirizzo volto a far predisporre ed avviare un percorso amministrativo di recupero delle somme dovute, quali entrate tributarie ed extra tributarie accertate e non riscosse.

La situazione rappresentata, considerata nel suo insieme, acclara gravi carenze nella gestione contabile e tributaria del Comune di Borgetto, sia con riguardo agli aspetti afferenti la competenza tecnica che con riguardo all'esercizio dei compiti di indirizzo, programmazione e controllo da parte degli organi elettivi a ciò deputati.

Dopo aver effettuato un controllo generale del comparto delle entrate tributarie, la Commissione ha proceduto ad estrarre dai ruoli, predisposti dall'Ufficio tributi, singole posizioni riferite ad un campione di contribuenti individuati nelle categorie degli amministratori comunali, di soggetti appartenenti alla criminalità organizzata locale nonché di imprenditori che hanno intrattenuto rapporti con l'Ente civico.

In particolare, con riferimento alle singole posizioni analizzate, sono state approfondite le obbligazioni tributarie gravanti su ciascuno di essi in materia di IMU, TARSU – TARES –TARI e servizio idrico, verificando, al contempo, il regolare versamento di quanto dovuto.

Da tali verifiche è emerso che solo il 4% degli Amministratori comunali ha regolarmente pagato quanto accertato dal Servizio Tributi del Comune, dato estremamente indicativo non solo della carente capacità di riscossione dell'Ente, ma anche, e soprattutto, di una scarsa propensione alla regolarità contributiva degli amministratori pubblici esaminati.

La Commissione ha altresì esaminato la posizione di soggetti contigui alla locale consorteria mafiosa, accumunati dalla circostanza di essere indagati nell'ambito dell'operazione di polizia "*Kelevra*", quali, per esempio, SALTO Nicolò, GIAMBRONE Giuseppe, Francesco ed Antonino nonché Salvatore e Francesco PETRUSO. L'analisi effettuata ha rilevato che il 100% dei soggetti esaminati risulta non aver pagato, in tutto o in parte, quanto accertato dal Servizio Tributi. Inoltre, in alcuni casi, non sono stati neanche indicati quali debitori.

Infine, anche l'esame delle posizioni debitorie relative agli imprenditori che hanno intrattenuto rapporti economici con l'Amministrazione ...Omissis..., quali PRAINITO Giuseppe e Roberto, GIOVIA Gioacchino, CUCCHIARA Benedetto, CAMACI Giuseppa, (socio al 5% della Cucchiara s.r.l. società che detiene il 43,33% delle quote della ...Omissis...,) ha fatto emergere che la totalità

dei soggetti considerati, non ha pagato, in tutto o in parte, quanto accertato dal Servizio Tributi. Inoltre, in alcuni casi, non è indicato neanche il *"quantum debeatur"*.

Va evidenziato che la Commissione, specularmente alla ricognizione effettuata per le entrate proprie dell'Ente, ha esaminato alcuni titoli di spesa, passando in rassegna, in particolare gli anni 2013 e 2014. L'esame dei capitoli di spesa, sia in parte corrente che in conto capitale, ha evidenziato un disallineamento tra la carente capacità di riscossione dei tributi da parte dell'Ente e le correlate voci di spesa di maggiore consistenza, rappresentate proprio dal servizio idrico e da quello di smaltimento dei rifiuti solidi urbani.

Alla luce delle considerazioni suesposte, appare chiara l'incapacità dell'amministrazione comunale di porre in essere un'efficiente attività di riscossione dei tributi e di perseguire mirate ed efficaci azioni di lotta alla macroscopica e diffusa evasione fiscale che coinvolge, come detto, la stessa classe politica ed altri contribuenti appartenenti a categorie potenzialmente in grado di permeare settori strategici del Comune di Borgetto, quali imprenditori con rapporti economici con l'Ente Locale e soggetti controindicati, tutti accomunati da una scarsa propensione alla regolarità contributiva.

Tutto ciò premesso vengono conclusivamente in evidenza:

- una giudizialmente accertata, attuale pervasività dell'organizzazione criminale mafiosa nel territorio di Borgetto, Comune appartenente al mandamento mafioso di Partinico, retto nell'ultimo ventennio, quasi senza soluzione di continuità dagli esponenti della famiglia dei VITALE soprannominati *fardazza,* che, nel tempo, hanno trovato il sostegno dei *corleonesi* Giovanni BRUSCA e Leoluca BAGARELLA;
- l'attualità di un sistema associativo mafioso che esercita ancora un forte dominio sul territorio di Borgetto, anche attraverso il controllo delle imprese locali. Emblematico il caso della ditta "SGF di PETRUSO SALVATORE" risultata, a seguito dell'operazione "*Kelevra*", di fatto nella piena disponibilità della famiglia mafiosa dei GIAMBRONE che decideva, perfino, come orientarne e sfruttarne l'attività imprenditoriale. L'ordinanza di custodia cautelare emessa dal GIP del Tribunale di Palermo lascia emergere come il potere decisionale tipico dell'imprenditore fosse saldamente nelle mani dei componenti della *famiglia* GIAMBRONE, i quali fornivano ai PETRUSO direttive ed istruzioni dettagliate sui lavori da eseguire, che venivano poi rendicontati;
- il condizionamento della vita politica e amministrativa del predetto Ente civico da parte della locale famiglia mafiosa, che si è concretizzata, tra l'altro, nel sostegno elettorale della *famiglia* al ...Omissis... e al consigliere ...Omissis..., coniugato con la nipote del mafioso GIAMBRONE Giuseppe.
- l'accordo in forza del quale, a fronte dell'appoggio dell'associazione mafiosa nella competizione elettorale, il ...Omissis... e il ...Omissis... si erano impegnati a favorire gli interessi della locale famiglia SALTO- GIAMBRONE anche tramite l'impiego della c.d. "paletta", per almeno 5 volte al mese, di fatto in uso ai congiunti RIINA Fabio e RIINA Vito, padre e figlio, ma in effetti di proprietà della Sicil Contractor, ditta nei confronti della quale in data 25/1/2017 è stata emessa certificazione interdittiva antimafia, atteso che, alla luce delle risultanze giudiziarie dell'operazione "*Kelevra*" e dall'accesso ispettivo presso il Comune di Borgetto, sono emersi

elementi tali da far ritenere possibile il condizionamento mafioso della ditta in parola da parte della locale consorteria mafiosa;

- l'interesse del ...Omissis... e del ...Omissis... all'utilizzo della c.d. "paletta" comprovato anche dalla disponibilità dei ...Omissis... a soddisfare, anche di tasca propria, le reiterate richieste di denaro, avanzata da RIINA Fabio motivate dalla necessità dell'acquisto del carburante ovvero per la riparazione di guasti meccanici del predetto mezzo.
- la vicinanza dei congiunti RIINA Fabio e Vito, rispettivamente zio e cugino del consigliere ...Omissis... con la famiglia mafiosa SALTO GIAMBRONE
- la vicinanza di amministratori comunali e dipendenti ad esponenti della famiglia mafiosa ovvero a persone ad essa contigue;
- i "pagamenti in deroga" emessi dal ...Omissis... a favore di familiari di detenuti, la maggior parte dei quali sottoposti al regime del 416 bis;
- il sistematico ricorso da parte del ...Omissis... a ordinanze contingenti ed urgenti, correlate anche ad un arbitrario frazionamento degli incarichi, in maniera da garantire il mantenimento di soglie economiche minime, permettendo l'elusione delle procedure ad evidenza pubblica ovvero negoziali ristrette.
- l'incapacità dell'amministrazione comunale di porre in essere un'efficiente attività di riscossione dei tributi e di perseguire mirate ed efficaci azioni di lotta alla macroscopica e diffusa evasione fiscale che coinvolge la stessa classe politica ed altri contribuenti appartenenti a categorie potenzialmente in grado di permeare settori strategici del Comune di Borgetto, quali imprenditori con rapporti economici con l'Ente Locale e soggetti controindicati, tutti accomunati da una scarsa propensione alla regolarità contributiva.

Tutto ciò premesso, si è preso atto dell'accertato ricorrere di relazioni e frequentazioni controindicate da parte degli amministratori e del contestuale inquinamento dell'azione amministrativa dell'Ente locale, nonché di elementi concreti, univoci e rilevanti tali da far ragionevolmente ritenere, anche alla stregua della consolidata giurisprudenza del Consiglio di Stato, sussistente un collegamento tra l'amministrazione comunale di Borgetto e l'organizzazione criminale dominante quel territorio, riconducibile alla *famiglia* di *cosa nostra.*

In data 7 Febbraio c.a la relazione ispettiva è stata illustrata nei suoi aspetti salienti in sede di Comitato provinciale per l'Ordine e la Sicurezza pubblica. Alla riunione erano presenti, tra gli altri, il Vice Sindaco del Comune di Palermo dr. Emilio Arcuri, su delega del Sindaco del capoluogo, nonché il dr. Vittorio Teresi, Procuratore aggiunto alla DDA, delegato dal Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Palermo.

Nella circostanza, è stato unanimemente ritenuto comprovato, con molteplici e congruenti elementi, il possibile condizionamento dell'Amministrazione comunale di Borgetto da parte di *cosa nostra.*

Pertanto, si trasmette la presente relazione ai sensi dell'art. 143, co. 1 del D.lgs.267/2000, ritenendosi sufficientemente delineate le forme di permeabilità ad infiltrazioni mafiose dell'Amministrazione comunale di Borgetto con compromissione del buon andamento e dell'imparzialità dell'azione di governo ed amministrativa dell'Ente locale.

IL PREFETTO
(De Miro)

17A03387
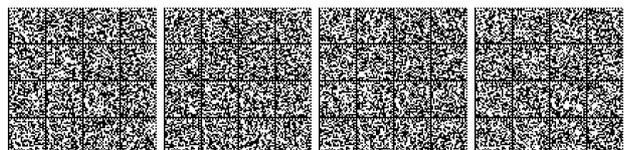
DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 5 maggio 2017.

Sospensione del sig. Mario FLORIS dalla carica di Consigliere regionale della Regione Sardegna.

IL PRESIDENTE
DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Visti gli articoli 7 e 8 del decreto legislativo 31 dicembre 2012, n. 235;

Vista la nota della prefettura di Cagliari - Ufficio territoriale del Governo - prot. n. 37616 del 18 aprile 2017, con la quale viene trasmesso il dispositivo della sentenza di condanna non definitiva, emessa il 20 febbraio 2017, dal Tribunale di Cagliari - prima sezione penale - che condanna il sig. Mario Floris, consigliere regionale della Regione Sardegna, alla pena di anni quattro e mesi sei di reclusione e all'interdizione perpetua dai pubblici uffici, dichiarato colpevole dei reati di cui agli articoli 81 cpv. e 314 (peculato) del codice penale, ai sensi dell'art. 8, comma 4, del decreto legislativo n. 235 del 31 dicembre 2012;

Vista la medesima nota della prefettura di Cagliari - Ufficio territoriale del Governo - del 18 aprile 2017 con la quale sono stati inviati gli atti trasmessi dal Tribunale di Cagliari - prima sezione penale - relativi ai fascicoli n. 925/13 R.G.TRIB. e n. 5674/09 R.N.R. a carico del sig. Mario Floris, consigliere regionale della Regione Sardegna;

Considerata l'intervenuta entrata in vigore, dal 5 gennaio 2013, del decreto legislativo 31 dicembre 2012, n. 235 che, all'art. 8, comma 1, prevede la sospensione di diritto dalle cariche di «presidente della giunta regionale, assessore e consigliere regionale» per coloro che abbiano riportato una condanna non definitiva per uno dei delitti indicati all'art. 7, comma 1 lettere a, *b)* e *c)*, tra i quali è contemplato anche il reato di peculato (art. 314 c.p.);

Rilevato, pertanto, che dalla data di emanazione del dispositivo della sentenza emessa il 20 febbraio 2017, con la quale il sig. Mario Floris è stato condannato alla pena di anni quattro e mesi sei di reclusione, colpevole del reato di peculato di cui all'art. 314 c.p., decorre la sospensione prevista dall'art. 8, comma 1, lettera *a)* del decreto legislativo 31 dicembre 2012 n. 235;

Sentiti il Ministro per gli affari regionali e il Ministro dell'interno;

Decreta:

con effetto a decorrere dal 20 febbraio 2017, è accertata la sospensione del signor Mario Floris dalla carica di consigliere regionale della Regione Sardegna, ai sensi degli articoli 7 e 8 del decreto legislativo 31 dicembre 2012 n. 235.

La sospensione cessa di diritto di produrre effetti, così come previsto dall'art. 8, commi 3 e 5, del decreto legislativo 31 dicembre 2012 n. 235.

Roma, 5 maggio 2017

Il Presidente
GENTILONI SILVERI

17A03432

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 5 maggio 2017.

Sospensione del sig. Alberto RANDAZZO dalla carica di Consigliere regionale della Regione Sardegna.

IL PRESIDENTE
DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Visti gli articoli 7 e 8 del decreto legislativo 31 dicembre 2012, n. 235;

Vista la nota della Prefettura di Cagliari – Ufficio territoriale del Governo - prot. n. 37616 del 18 aprile 2017, con la quale viene trasmesso il dispositivo della sentenza di condanna non definitiva, emessa il 20 febbraio 2017, dal Tribunale di Cagliari – prima sezione penale, che condanna il sig. Alberto Randazzo, Consigliere regionale della Regione Sardegna, alla pena di anni tre di reclusione e all'interdizione perpetua dai pubblici uffici, dichiarato colpevole dei reati di cui all'art. 314 (peculato) del codice penale, ai sensi dell'art. 8, comma 4, del decreto legislativo n. 235 del 31 dicembre 2012;

Vista la medesima nota della Prefettura di Cagliari – Ufficio territoriale del Governo - del 18 aprile 2017 con la quale sono stati inviati gli atti trasmessi dal Tribunale di Cagliari - prima sezione penale - relativi ai fascicoli n. 925/13 R.G.TRIB. e n. 5674/09 R.N.R. a carico del sig. Alberto Randazzo, Consigliere regionale della Regione Sardegna;

Considerata l'intervenuta entrata in vigore, dal 5 gennaio 2013, del decreto legislativo 31 dicembre 2012, n. 235 che, all'art. 8, comma 1, prevede la sospensione di diritto dalle cariche di «presidente della giunta regionale, assessore e consigliere regionale» per coloro che abbiano riportato una condanna non definitiva per uno dei delitti indicati all'art. 7, comma 1 lettere *a)*, *b)* e *c)*, tra i quali è contemplato anche il reato di peculato (art. 314 codice penale);

Rilevato, pertanto, che dalla data di emanazione del dispositivo della sentenza emessa il 20 febbraio 2017, con la quale il sig. Alberto Randazzo è stato condannato alla pena di anni tre di reclusione, colpevole del reato di peculato di cui all'art. 314 codice penale, decorre la sospensione prevista dall'art. 8, comma 1, lettera *a)* del decreto legislativo 31 dicembre 2012 n. 235;

Sentiti il Ministro per gli affari regionali e il Ministro dell'interno;

Decreta:

con effetto a decorrere dal 20 febbraio 2017, è accertata la sospensione del sig. Alberto Randazzo dalla carica di Consigliere regionale della Regione Sardegna, ai sensi degli articoli 7 e 8 del decreto legislativo 31 dicembre 2012 n. 235.

La sospensione cessa di diritto di produrre effetti, così come previsto dall'art. 8, commi 3 e 5, del decreto legislativo 31 dicembre 2012 n. 235.

Roma, 5 maggio 2017

Il Presidente
GENTILONI SILVERI

17A03433

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 5 maggio 2017.

Sospensione del sig. Oscar Salvatore Giuseppe CHERCHI dalla carica di Consigliere regionale della Regione Sardegna.

IL PRESIDENTE
DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Visti gli articoli 7 e 8 del decreto legislativo 31 dicembre 2012, n. 235;

Vista la nota della Prefettura di Cagliari - Ufficio territoriale del Governo - Prot. n. 37616 del 18 aprile 2017, con la quale viene trasmesso il dispositivo della sentenza di condanna non definitiva, emessa il 20 febbraio 2017, dal Tribunale di Cagliari — prima sezione penale — che condanna il sig. Oscar Salvatore Giuseppe Cherchi, Consigliere regionale della Regione Sardegna, alla pena di anni quattro di reclusione e all'interdizione perpetua dai pubblici uffici, dichiarato colpevole dei reati di cui agli articoli 81 cpv. e 314 (peculato) del codice penale, ai sensi dell'art. 8, comma 4, del decreto legislativo n. 235 del 31 dicembre 2012;

Vista la medesima nota della Prefettura di Cagliari — Ufficio territoriale del Governo — del 18 aprile 2017 con la quale sono stati inviati gli atti trasmessi dal Tribunale di Cagliari — prima sezione penale — relativi ai fascicoli n. 925/13 RG. TRIB. e n. 5674/09 R.N.R. a carico del sig. Oscar Salvatore Giuseppe Cherchi, Consigliere regionale della Regione Sardegna;

Considerata l'intervenuta entrata in vigore, dal 5 gennaio 2013, del decreto legislativo 31 dicembre 2012, n. 235 che, all'art. 8, comma 1, prevede la sospensione di diritto dalle cariche di «presidente della giunta regionale, assessore e consigliere regionale» per coloro che abbiano riportato una condanna non definitiva per uno dei delitti indicati all'art. 7, comma 1 lettere *a)*, *b)* e *c)*, tra i quali è contemplato anche il reato di peculato (art. 314 c.p.);

Rilevato, pertanto, che dalla data di emanazione del dispositivo della sentenza emessa il 20 febbraio 2017, con la quale il sig. Oscar Salvatore Giuseppe Cherchi è stato condannato alla pena di anni quattro di reclusione, colpevole del reato di peculato di cui all'art. 314 c.p., decorre la sospensione prevista dall'art. 8, comma 1, lettera *a)* del decreto legislativo 31 dicembre 2012 n. 235;

Sentiti il Ministro per gli affari regionali e il Ministro dell'interno;

Decreta:

Con effetto a decorrere dal 20 febbraio 2017, è accertata la sospensione del signor Oscar Salvatore Giuseppe Cherchi dalla carica di Consigliere regionale della Regione Sardegna, ai sensi degli articoli 7 e 8 del decreto legislativo 31 dicembre 2012 n. 235.

La sospensione cessa di diritto di produrre effetti, così come previsto dall'art. 8, commi 3 e 5, del decreto legislativo 31 dicembre 2012 n. 235.

Roma, 5 maggio 2017

Il Presidente
GENTILONI SILVERI

17A03564

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

MINISTERO DELLA SALUTE

DECRETO 27 aprile 2017.

Ri-registrazione di prodotti fitosanitari, a base di cymoxanil e famoxadone, sulla base del dossier DPX-KX007 52.5WG di Allegato III, alla luce dei principi uniformi per la valutazione e l'autorizzazione dei prodotti fitosanitari, ai sensi del regolamento (CE) n. 546/2011.

IL DIRETTORE GENERALE
PER L'IGIENE E LA SICUREZZA DEGLI
ALIMENTI E LA NUTRIZIONE

Visto il regolamento (CE) n. 1107/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio del 21 ottobre 2009 relativo all'immissione sul mercato dei prodotti fitosanitari e che abroga le direttive del Consiglio 79/117/CEE e 91/414/CEE, e successivi regolamenti di attuazione e/o modifica; ed in particolare l'art. 80 concernente «Misure transitorie»;

Visto il regolamento (CE) n. 1272/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio del 16 dicembre 2008 relativo alla classificazione, all'etichettatura e all'imballaggio delle sostanze e delle miscele che modifica e abroga le direttive 67/548/CEE e 1999/45/CE e che reca modifica al regolamento (CE) n. 1907/2006, e successive modifiche;

Visto il regolamento (CE) n. 396/2005 del Parlamento europeo e del Consiglio del 23 febbraio 2005 concernente i livelli massimi di residui di antiparassitari nei o sui prodotti alimentari e mangimi di origine vegetale e animale e che modifica la direttiva 91/414/CEE del Consiglio, nonché i successivi regolamenti che modificano gli allegati II e III del predetto regolamento, per quanto riguarda i livelli massimi di residui di singole sostanze attive in o su determinati prodotti;

Vista la legge 13 novembre 2009 n. 172 concernente «Istituzione del Ministero della salute e incremento del numero complessivo dei Sottosegretari di Stato» e successive modifiche;

Visto il decreto legislativo 31 marzo 1998 n. 112, concernente «Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni ed agli enti locali, in attuazione del capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59», ed in particolare gli articoli 115 recante «Ripartizione delle competenze» e l'art. 119 recante «Autorizzazioni»;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 11 febbraio 2014, n. 59 concernente «Regolamento di organizzazione del Ministero della salute», ed in particolare l'art. 10 recante «Direzione generale per l'igiene e la sicurezza degli alimenti e la nutrizione»;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 marzo 2013, n. 44, recante il regolamento di riordino degli organi collegiali e degli altri organismi operanti presso il Ministero della salute e il decreto ministeriale 30 marzo 2016, recante la costituzione del Comitato tecnico per la nutrizione e la sanità animale, concernenti rispettivamente l'istituzione e l'articolazione del Comitato tecnico per la nutrizione e la sanità animale e la composizione della Sezione consultiva dei fitosanitari;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 23 aprile 2001, n. 290 concernente «Regolamento di semplificazione dei procedimenti di autorizzazione alla produzione, all'immissione in commercio e alla vendita di prodotti fitosanitari e relativi coadiuvanti», e successive modifiche;

Visto il decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194, concernente «Attuazione della direttiva 91/414/CEE in materia di immissione in commercio di prodotti fitosanitari», e successive modifiche;

Visto il decreto legislativo 14 agosto 2012, n. 150 recante «Attuazione della direttiva 2009/128/CE che istituisce un quadro per l'azione comunitaria ai fini dell'utilizzo sostenibile dei pesticidi»;

Visto il decreto interministeriale 22 gennaio 2014 recante Adozione del Piano di azione nazionale per l'uso sostenibile dei prodotti fitosanitari, ai sensi dell'art. 6 del decreto legislativo 14 agosto 2012, n. 150, recante: «Attuazione della direttiva 2009/128/CE che istituisce un quadro per l'azione comunitaria ai fini dell'utilizzo sostenibile dei pesticidi»;

Visto il regolamento (UE) n. 2016/1785 della Commissione 7 ottobre 2016 che modifica gli allegati II, III del regolamento (CE) n. 396/2005 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda i livelli massimi di residuo dalla sostanza attiva cymoxanil;

Visto il decreto 28 settembre 2012 «Rideterminazione delle tariffe relative all'immissione in commercio dei prodotti fitosanitari a copertura delle prestazioni sostenute e rese a richiesta, in attuazione del regolamento (CE) 1107/2009 del Parlamento e del Consiglio»;

Visto il decreto ministeriale 31 agosto 2009 di recepimento della direttiva 2008/125/CE della Commissione del 19 dicembre 2008, relativo all'iscrizione nell'allegato I del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194, di alcune sostanze attive che ora figurano nei reg. (UE) n. 540/2011 e 541/2011 della Commissione, tra le quali la sostanza attiva cymoxanil;

Visto il decreto ministeriale 27 luglio 2003 di recepimento della direttiva 2002/64/CE della Commissione del 15 luglio 2002, relativo all'iscrizione nell'allegato I del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194, di alcune sostanze attive che ora figurano nei reg. (UE) 540/2011 e 541/2011 della Commissione, tra le quali la sostanza attiva famoxadone;

Visto in particolare, che l'approvazione della sostanza attiva cymoxanil decade il 31 agosto 2019, come indicato nell'allegato al reg. (UE) 540/2011;

Visto il decreto di autorizzazione all'immissione in commercio e all'impiego del prodotto fitosanitario riportato nell'allegato al presente decreto;

Vista l'istanza presentata dall'impresa titolare volta ad ottenere la ri-registrazione secondo i principi uniformi del prodotto fitosanitario riportato nell'allegato al presente decreto, sulla base del dossier relativo al prodotto fitosanitario EQUATION PRO, presentato dall'impresa «E. I. du Pont de Nemours and Company», conforme ai requisiti di cui all'allegato III del citato decreto legislativo n. 194/1995, trasposti nel reg. (UE) n. 545/2011 della Commissione;

Considerato che l'impresa titolare delle autorizzazioni del prodotto fitosanitario di cui trattasi ha ottemperato a quanto previsto dal decreto 31 agosto 2009, nei tempi e nelle forme da esso stabiliti ed in conformità alle condizioni definite per le sostanze attive cymoxanil e famoxadone;

Vista la domanda presentata in data 4 novembre 2016 dall'Impresa medesima, e successive integrazioni, diretta ad ottenere le modifiche delle condizioni di impiego del prodotto fitosanitario in questione nel rispetto dei nuovi limiti massimi di residui previsti dal regolamento (UE) n. 2016/1785 della Commissione del 7 ottobre 2016;

Sentita la Sezione consultiva per i fitosanitari di cui al decreto ministeriale 30 marzo 2016, che ha preso atto del-

la conclusione della valutazione del sopracitato fascicolo DPX-KX007 52.5WG, svolta dal Università Cattolica del Sacro Cuore, al fine di ri-registrare il prodotto fitosanitario di cui trattasi fino al 31 agosto 2019, alle nuove condizioni di impiego;

Vista la nota dell'Ufficio protocollo n. 16372 in data 19 aprile 2017 con la quale è stata richiesta all'Impresa «Du Pont de Nemours Italiana S.r.l.» titolare del dossier la documentazione ed i dati tecnico - scientifici aggiuntivi indicati dal sopracitato Istituto da presentarsi entro dodici mesi dalla data della medesima;

Viste le note con le quali l'Impresa titolare della registrazione del prodotto fitosanitario riportato nell'allegato al presente decreto, ha ottemperato a quanto richiesto dall'ufficio;

Vista la nota con la quale l'impresa titolare ha comunicato di aver provveduto alla classificazione del prodotto fitosanitario sotto indicato, ai sensi del regolamento (CE) n. 1272/2008 e s.m.i.;

Ritenuto di ri-registrare fino al 31 agosto 2019, data di scadenza dell'approvazione della sostanza attiva cymoxanil, il prodotto fitosanitario indicato in allegato al presente decreto, alle condizioni definite dalla valutazione secondo i principi uniformi di cui all'allegato VI del regolamento (CE) n. 546/2011, sulla base del dossier conforme ai requisiti di cui all'allegato III del citato decreto legislativo n. 194/1995, trasposti nel Reg. (UE) n. 545/2011 della Commissione, relativo al prodotto fitosanitario «Equation Pro»;

Visto il versamento effettuato ai sensi del decreto ministeriale 9 luglio 1999 concernente «Determinazione delle tariffe relative all'immissione in commercio di prodotti fitosanitari e copertura delle prestazioni sostenute e rese a richiesta».

Decreta:

È ri-registrato fino al 31 agosto 2019, data di scadenza dell'approvazione della sostanza attiva cymoxanil, il prodotto fitosanitario indicato in allegato al presente decreto registrato al numero, alla data e a nome dell'impresa a fianco indicata, autorizzato con la composizione, alle condizioni e sulle colture indicate nelle rispettive etichette allegate al presente decreto, fissate in applicazione dei principi uniformi.

La succitata impresa «Du Pont de Nemours Italiana S.r.l.» è tenuta alla presentazione dei dati tecnico - scientifici aggiuntivi richiesti dall'istituto valutatore, entro il termine di cui in premessa;

A decorrere dalla data del presente decreto, nel rispetto dei nuovi limiti massimi di residui previsti dal regolamento (UE) n. 2016/1785, sono autorizzate le modifiche delle condizioni di impiego del prodotto fitosanitario indicato in allegato al presente decreto.

Sono approvate quale parte integrante del presente decreto le etichette allegate, adeguate secondo i principi uniformi, munite di classificazione stabilita dal titolare ai sensi del regolamento (CE) n. 1272/2008.

È fatto comunque salvo ogni eventuale successivo adempimento ed adeguamento delle condizioni di autorizzazione del prodotto fitosanitario, anche in conformità a provvedimenti comunitari e ulteriori disposizioni riguardanti le sostanze attive componenti.

L'impresa titolare dell'autorizzazione è tenuta a rietichettare i prodotti fitosanitari muniti dell'etichetta precedentemente autorizzata, non ancora immessi in commercio e a fornire ai rivenditori un fac-simile della nuova etichetta per le confezioni di prodotto giacenti presso gli esercizi di vendita al fine della sua consegna all'acquirente/utilizzatore finale. È altresì tenuta ad adottare ogni iniziativa, nei confronti degli utilizzatori, idonea ad assicurare un corretto impiego dei prodotti fitosanitari in conformità alle nuove disposizioni.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e comunicato all'impresa interessata.

I dati relativi al/i suindicato/i prodotto/i sono disponibili nel sito del Ministero della salute www.salute.gov.it, nella sezione «Banca dati».

Roma, 27 aprile 2017

Il direttore generale: RUOCCO

ALLEGATO

Prodotto fitosanitario a base delle sostanze attive cymoxanil e famoxadone ri-registrato alla luce dei principi uniformi sulla base del dossier DPX-KX007 52.5WG di All. III fino al **31 agosto 2019** ai sensi dei decreti ministeriali di recepimento delle sostanze attive componenti.

<table>
<tr><th></th><th>N. reg.ne</th><th>Nome prodotto</th><th>Data reg.ne</th><th>Impresa</th><th>Nuova classificazione stabilita dall’Impresa titolare</th></tr>
<tr><td rowspan="2">1.</td><td>10119</td><td>EQUATION PRO</td><td>02/09/1999</td><td>DU PONT DE NEMOURS ITALIANA S.R.L</td><td>ATTENZIONE
H302-H361fd-H373-H410;EUH208-EUH401;P260-P281-P301+P312-P308+P313-P391-P501</td></tr>
<tr><td colspan="5">Modifiche autorizzate:
-Eliminazione delle colture: zucchino e cetriolo (pieno campo)
-Eliminazione delle taglie: 0,1 Kg</td></tr>
</table>

EQUATION® PRO

Antiperonosporico per vite, pomodoro, patata, cetriolo, zucchino e melone.
Granuli idrodisperdibili

Meccanismo d'azione: Gruppi 11, 27 (FRAC)

EQUATION PRO
COMPOSIZIONE

Cymoxanil puro	g	30,0
Famoxadone puro	g	22,5
Coformulanti q.b.	a	100

INDICAZIONI DI PERICOLO
Nocivo se ingerito (H302). Sospettato di nuocere alla fertilità. Sospettato di nuocere al feto (H361fd). Può provocare danni agli organi (occhi, sangue, timo) in caso di esposizione prolungata o ripetuta (H373). Molto tossico per gli organismi acquatici con effetti di lunga durata (H410). Contiene Cymoxanil. Può provocare una reazione allergica (EUH208). Per evitare rischi per la salute umana e per l'ambiente, seguire le istruzioni per l'uso (EUH401).

CONSIGLI DI PRUDENZA
Non respirare la polvere/gli aerosol (P260).

Utilizzare il dispositivo di protezione individuale richiesto (P281). IN CASO DI INGESTIONE: in caso di malessere, contattare un CENTRO ANTIVELENI o un medico (P301+P312). IN CASO di esposizione o di possibile esposizione, consultare un medico (P308+P313). Raccogliere il materiale fuoriuscito (P391). Smaltire il prodotto/recipiente in conformità alla regolamentazione vigente (P501).

ATTENZIONE

Titolare della Registrazione:
Du Pont de Nemours Italiana S.r.l. –
Via Pontaccio 10, Milano
telefono 800378337
Officina diProduzione: Du Pont de Nemours (France) S.A.S–Cernay, Francia
Registrazione N. 10119 del 02.09.1999 del Ministero della Sanità
Contenuto netto: 0,4-0,8-2-4 kg PARTITA N.:

PRESCRIZIONI SUPPLEMENTARI
- *Indossare guanti e tuta/abbigliamento da lavoro durante le fasi di miscelazione/caricamento del prodotto e durante l'applicazione.*
- *Non rientrare nell'area trattata prima che la vegetazione sia completamente asciutta. Indossare i guanti prima di rientrare nell'area trattata.*
- *Non contaminare l'acqua con il prodotto od il suo contenitore. Non pulire il materiale d'applicazione in prossimità delle acque di superficie. Evitare la contaminazione attraverso i sistemi di scolo delle acque dalle aziende agricole e dalle strade.*
- *In caso di applicazioni su patata, per proteggere gli organismi acquatici non trattare in una fascia di rispetto di 10 metri dai corpi idrici superficiali.*
- *In caso di applicazioni su pomodoro e melone in pieno campo per proteggere gli organismi acquatici deve essere presente una fascia vegetata non trattata di 20 metri dai corpi idrici superficiali.*
- *In caso di applicazioni su vite, per proteggere gli organismi acquatici rispettare una fascia vegetata non trattata di 20 metri dai corpi idrici superficiali ed utilizzare ugelli che riducano la deriva di almeno il 30%.*

INFORMAZIONI PER IL MEDICO
Trattasi di associazione delle seguenti sostanze attive: cymoxanil 30% e famoxadone 22,5%.

ATTENZIONE: Si segnala la potenziale pericolosità per soggetti talassemici e soggetti carenti di glucosio-6-fosfatodeidrogenasi.
Terapia: sintomatica.

CONSULTARE UN CENTRO ANTIVELENI O CHIAMARE IL 118

MODALITA' D'IMPIEGO
Caratteristiche
EQUATION PRO è un fungicida organico formulato in granuli idrodispersibili efficace nella lotta ai seguenti patogeni: peronospora della vite (*Plasmopara viticola*), peronospora del pomodoro e della patata (*Phythoptora infestans)*, alternaria del pomodoro e della patata (*Alternaria solani*) e pseudoperonospora delle cucurbitacee (*Pseudoperonospora cubensis).*
EQUATION PRO è dotato di attività di contatto sulle spore germinanti e di attività endoterapica sul micelio nei primissimi stadi di sviluppo.
EQUATION PRO contiene famoxadone e cymoxanil. Famoxadone è un principio attivo inibitore della respirazione mitocondriale appartenente alla famiglia dei fungicidi inibitori del chinolo (Qo-I) e che svolge un'azione preventiva sulla germinazione delle spore. Cymoxanil appartiene alla famiglia chimica delle cianoacetamidi; agisce inibendo lo sviluppo degli austori fungini e inducendo nella pianta il collasso delle cellule infette, confinando così il patogeno al sito iniziale d'infezione.

DOSI ED EPOCA DI IMPIEGO:
VITE (da vino e da tavola): per il controllo della Peronospora (*Plasmopara viticola*) applicare 400 g/ha di EQUATION PRO diluiti in 200 – 1000 litri di acqua. Effettuare un massimo di 3 applicazioni per anno ad un intervallo di 7-8 giorni.

POMODORO (in pieno campo e in coltura protetta) e PATATA: per il controllo di Peronospora (*Phytophthora infestans)* e Alternaria (*Alternaria solani*) applicare 400 g/ha di EQUATION PRO disciolto in 300-1000 litri di acqua. Effettuare un massimo di 4 applicazioni per anno ad un intervallo di 7 giorni.

MELONE (in pieno campo e in coltura protetta), ZUCCHINO E CETRIOLO (in coltura protetta): per il controllo della peronospora delle cucurbitacee (*Pseudoperonospora cubensis)* applicare 400 g/ha di EQUATION PRO disciolto in 300-1000 litri di acqua. Effettuare un massimo di 3 applicazioni per anno ad un intervallo di 7 giorni.

PREPARAZIONE DELLA POLTIGLIA
Dopo aver riempito per circa un terzo della sua capacità il serbatoio dell'irroratrice, versare la quantità desiderata di EQUATION PRO direttamente nel serbatoio, mantenendo l'agitatore in funzione. Sciacquare ripetutamente il contenitore e versare nel serbatoio l'acqua di risciacquo. Subito dopo il trattamento, svuotare completamente il serbatoio e risciacquare bene tutte le parti dell'irroratrice (serbatoio, tubazioni, ugelli). Nel corso delle operazioni di pulizia, prendere tutte le necessarie misure di sicurezza.

PREVENZIONE E GESTIONE DELLA RESISTENZA
Allo scopo di evitare o ritardare la comparsa di fenomeni di resistenza ai fungicidi inibitori del chinolo (Qo-I) è consigliabile adottare i seguenti accorgimenti:
- In un corretto programma di difesa, i trattamenti con antiperonosporici inibitori del chinolo (Qo-I) devono essere alternati con applicazioni di antiperonosporici a diverso meccanismo d'azione
- Miscelare con prodotti a diverso meccanismo d'azione
- I fungicidi inibitori del chinolo (Qo-I) devono essere applicati preventivamente
- Il numero totale di applicazioni consentite con fungicidi inibitori del chinolo (Qo-I) per ogni ciclo colturale è di: 3 su vite, 6 su pomodoro e patata (non più di 3 applicazioni consecutive), 3 su melone, zucchino e cetriolo (evitare applicazioni consecutive)

COMPATIBILITA': Si consiglia di non usare EQUATION PRO in associazione con prodotti a reazione alcalina.
AVVERTENZA: in caso di miscela con altri formulati deve essere rispettato il periodo di carenza più lungo. Devono inoltre essere osservate le norme precauzionali prescritte per i prodotti più tossici. In caso di intossicazione, informare il medico della miscelazione compiuta.
FITOTOSSICITA': Il prodotto può risultare fitotossico per le colture non indicate in etichetta.

INTERVALLO DI SICUREZZA: Sospendere i trattamenti 28 giorni prima della raccolta della vite, 20 giorni prima della raccolta della patata, 3 giorni prima della raccolta del pomodoro, del melone, dello zucchino e del cetriolo.
ATTENZIONE: Da impiegare esclusivamente per gli usi ed alle condizioni riportate in questa etichetta. Chi impiega il prodotto è responsabile degli eventuali danni che possono derivare da un uso improprio del preparato. Il rispetto di tutte le indicazioni contenute nella presente etichetta è condizione essenziale per assicurare l'efficacia del trattamento e per evitare danni alle piante, alle persone, agli animali e all'ambiente.

NON APPLICARE CON I MEZZI AEREI – OPERARE IN ASSENZA DI VENTO - DA NON VENDERSI SFUSO - IL CONTENITORE COMPLETAMENTE SVUOTATO NON DEVE ESSERE DISPERSO NELL'AMBIENTE – IL CONTENITORE NON PUO' ESSERE RIUTILIZZATO

® Marchio registrato E.I. Du Pont de Nemours & CO. (Inc.)

Etichetta autorizzata con decreto dirigenziale del ....

27 APRILE 2017

17A03329
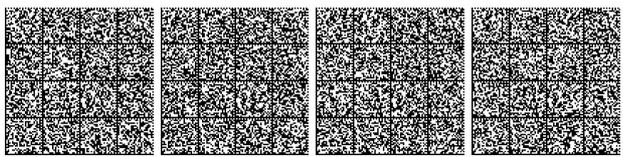
DECRETO 27 aprile 2017.

Ri-registrazione di prodotti fitosanitari, a base di cipermetrina, sulla base del dossier SHERPA 100 EW di Allegato III, alla luce dei principi uniformi per la valutazione e l'autorizzazione dei prodotti fitosanitari, ai sensi del regolamento (CE) n. 546/2011.

IL DIRETTORE GENERALE
PER L'IGIENE E LA SICUREZZA DEGLI ALIMENTI
E LA NUTRIZIONE

Visto il regolamento (CE) n. 1107/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio del 21 ottobre 2009 relativo all'immissione sul mercato dei prodotti fitosanitari e che abroga le direttive del Consiglio 79/117/CEE e 91/414/CEE, e successivi regolamenti di attuazione e/o modifica; ed in particolare l'art. 80 concernente «Misure transitorie»;

Visto il regolamento (CE) n. 1272/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio del 16 dicembre 2008 relativo alla classificazione, all'etichettatura e all'imballaggio delle sostanze e delle miscele che modifica e abroga le direttive 67/548/CEE e 1999/45/CE e che reca modifica al regolamento (CE) n. 1907/2006, e successive modifiche;

Visto il regolamento (CE) n. 396/2005 del Parlamento europeo e del Consiglio del 23 febbraio 2005 concernente i livelli massimi di residui di antiparassitari nei o sui prodotti alimentari e mangimi di origine vegetale e animale e che modifica la direttiva 91/414/CEE del Consiglio, nonché i successivi regolamenti che modificano gli allegati II e III del predetto regolamento, per quanto riguarda i livelli massimi di residui di singole sostanze attive in o su determinati prodotti;

Vista la legge 13 novembre 2009 n. 172 concernente «Istituzione del Ministero della salute e incremento del numero complessivo dei Sottosegretari di Stato» e successive modifiche;

Visto il decreto legislativo 31 marzo 1998 n. 112, concernente «Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni ed agli enti locali, in attuazione del capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59», ed in particolare gli articoli 115 recante «Ripartizione delle competenze» e l'art. 119 recante «Autorizzazioni»;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 11 febbraio 2014, n. 59 concernente «Regolamento di organizzazione del Ministero della salute», ed in particolare l'art. 10 recante «Direzione generale per l'igiene e la sicurezza degli alimenti e la nutrizione»;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 marzo 2013, n. 44, recante il regolamento di riordino degli organi collegiali e degli altri organismi operanti presso il Ministero della salute e il decreto ministeriale 30 marzo 2016, recante la costituzione del Comitato tecnico per la nutrizione e la sanità animale, concernenti rispettivamente l'istituzione e l'articolazione del Comitato tecnico per la nutrizione e la sanità animale e la composizione della Sezione consultiva dei fitosanitari;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 23 aprile 2001, n. 290 concernente «Regolamento di semplificazione dei procedimenti di autorizzazione alla produzione, all'immissione in commercio e alla vendita di prodotti fitosanitari e relativi coadiuvanti», e successive modifiche;

Visto il decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194, concernente «Attuazione della direttiva 91/414/CEE in materia di immissione in commercio di prodotti fitosanitari», e successive modifiche;

Visto il decreto legislativo 14 agosto 2012, n. 150 recante «Attuazione della direttiva 2009/128/CE che istituisce un quadro per l'azione comunitaria ai fini dell'utilizzo sostenibile dei pesticidi»;

Visto il decreto interministeriale 22 gennaio 2014 recante «Adozione del Piano di azione nazionale per l'uso sostenibile dei prodotti fitosanitari», ai sensi dell'art. 6 del decreto legislativo 14 agosto 2012, n. 150, recante: «Attuazione della direttiva 2009/128/CE che istituisce un quadro per l'azione comunitaria ai fini dell'utilizzo sostenibile dei pesticidi»;

Visto il decreto 28 settembre 2012 «Rideterminazione delle tariffe relative all'immissione in commercio dei prodotti fitosanitari a copertura delle prestazioni sostenute e rese a richiesta, in attuazione del regolamento (CE) 1107/2009 del Parlamento e del Consiglio»;

Visto il decreto ministeriale 7 marzo 2006, di recepimento della direttiva 2005/53/CE della Commissione del 16 settembre 2005, relativo all'iscrizione nell'allegato I del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194, di alcune sostanze attive, che ora figura nei reg. (UE) 540/2011 e 541/2011 della Commissione tra le quali la sostanza attiva cipermetrina;

Visto in particolare, che l'approvazione della sostanza attiva cipermetrina decade il 31 ottobre 2017, come indicato nell'allegato al reg. (UE) 540/2011;

Visti i decreti di autorizzazione all'immissione in commercio e all'impiego dei prodotti fitosanitari riportati nell'allegato al presente decreto;

Viste le istanze presentate dall'impresa titolare volte ad ottenere la ri-registrazione secondo i principi uniformi dei prodotti fitosanitari riportati nell'allegato al presente decreto, sulla base del dossier relativo al prodotto fitosanitario di riferimento Sherpa 100 EW n. reg. 13765, presentato dall'impresa SBM developpement S.A.S., conforme ai requisiti di cui all'allegato III del citato decreto legislativo 194/1995, trasposti nel reg. (UE) n. 545/2011 della Commissione;

Considerato che l'impresa titolare delle autorizzazioni dei prodotti fitosanitari di cui trattasi ha ottemperato a quanto previsto dal decreto di recepimento della direttiva 2005/53/CE, nei tempi e nelle forme da essi stabiliti ed in conformità alle condizioni definite per la sostanza attiva cipermetrina;

Considerato che la Commissione consultiva dei prodotti fitosanitari di cui all'art. 20 del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194 prende atto della conclusione della valutazione del sopracitato fascicolo Sherpa 100 EW, al fine di ri-registrare il prodotto fitosanitario di cui trattasi fino 31 ottobre 2017;

Viste le nuove condizioni d'impiego definite alla luce della documentazione relativa al sopracitato fascicolo di allegato III presentata dalla medesima impresa titolare, tenuto altresì conto delle valutazioni nel frattempo resesi disponibili nell'ambito della zona sud Europa relative al prodotto Sherpa 100 EW registrato in Spagna;

Vista la nota con le quale l'impresa titolare della registrazione dei prodotti fitosanitari riportati nell'allegato al presente decreto, ha ottemperato a quanto richiesto dall'ufficio;

Visto il comunicato del 14 gennaio 2014, relativo all'applicazione del regolamento (CE) n. 1272/2008 in materia di classificazione, etichettatura e imballaggio delle sostanze e delle miscele;

Ritenuto di ri-registrare fino al 31 ottobre 2017, data di scadenza dell'approvazione della sostanza attiva cipermetrina, i prodotti fitosanitari indicati in allegato al presente decreto, alle condizioni definite dalla valutazione secondo i principi uniformi di cui all'allegato VI del regolamento (CE) n. 546/2011, sulla base del dossier conforme ai requisiti di cui all'allegato III del citato decreto legislativo 194/1995, trasposti nel reg. (UE) n. 545/2011 della Commissione;

Visti i versamenti effettuati ai sensi del decreto ministeriale 28 settembre 2012 concernente «Rideterminazione delle tariffe relative all'immissione in commercio dei prodotti fitosanitari a copertura delle prestazioni sostenute e rese a richiesta, in attuazione del regolamento (CE) 1107/2009 del Parlamento e del Consiglio».

Decreta:

Sono ri-registrati fino al 31 ottobre 2017, data di scadenza della approvazione della cipermetrina, i prodotti fitosanitari indicati in allegato al presente decreto registrati al numero, alla data e a nome dell'impresa a fianco indicata, autorizzati con la nuova composizione, alle condizioni e sulle colture indicate nelle rispettive etichette allegate al presente decreto, fissate in applicazione dei principi uniformi.

Sono autorizzate le modifiche indicate per ciascun prodotto fitosanitario riportate in allegato al presente decreto.

Sono approvate quale parte integrante del presente decreto le etichette allegate, adeguate secondo i principi uniformi, munita di classificazione stabilita dal titolare ai sensi del regolamento (CE) n. 1272/2008.

È fatto comunque salvo ogni eventuale successivo adempimento ed adeguamento delle condizioni di autorizzazione dei prodotti fitosanitari, anche in conformità a provvedimenti comunitari e ulteriori disposizioni riguardanti ciascuna delle sostanze attive componenti.

Lo smaltimento delle scorte dei prodotti fitosanitari già immessi sul mercato alla data del presente decreto, è consentito secondo le seguenti modalità:

6 mesi, per la commercializzazione da parte del titolare dell'autorizzazione e la vendita da parte dei rivenditori e/o distributori autorizzati;

12 mesi, per l'impiego da parte degli utilizzatori finali.

Lo smaltimento si applica ai lotti di prodotti fitosanitari che riportano una data di preparazione immediatamente antecedente a quella del presente provvedimento.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e comunicato all'impresa interessata.

I dati relativi al/i suindicato/i prodotto/i sono disponibili nel sito del Ministero della salute www.salute.gov.it nella sezione «Banca dati».

Roma, 27 aprile 2017

Il direttore generale: RUOCCO

ALLEGATO
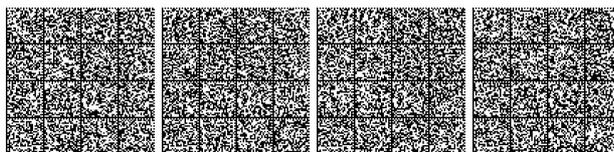
Prodotti fitosanitari a base della sostanza attiva **coipermetrina** ri-registrati alla luce dei principi uniformi sulla base del dossier SHAERPA 100 EW di All. III fino **al 31 ottobre 2017** ai sensi decreto ministeriale 7 marzo 2006, di recepimento della direttiva 2005/53/CE della Commissione del 16 settembre 2005.

<table>
<tr><th></th><th>N. reg.ne</th><th>Nome prodotto</th><th>Data reg.ne</th><th>Impresa</th><th>Nuova classificazione stabilita dall'impresa titolare</th></tr>
<tr><td rowspan="2">1.</td><td>13765</td><td>SHERPA 100 EW</td><td>02/03/2011</td><td>SMB developpment S.A.S.</td><td>ATTENZIONE
H317-H410; EUH401; P102-P261-P270-P373-P280-P302+P352-P391-P401-P501</td></tr>
<tr><td colspan="5">Modifiche autorizzate:
- Cambio di composizione
- Estensione alle colture: cotone, cavoletti di bruxelles, orzo,frumento, colza, erba medica, prati e pascoli di foraggiere, pomodoro (serra).
- Eliminazione delle colture: arancio, limone, pero, pesco, ciliegio, soia, mais, barbabietola da zucchero, tabacco, pioppo, pisello, fagiolino, cipolla.</td></tr>
<tr><td rowspan="2">2.</td><td>10337</td><td>OVERKILL</td><td>28/02/2000</td><td>SMB developpment S.A.S.</td><td>ATTENZIONE
H317-H410; EUH401; P102-P261-P270-P373-P280-P302+P352-P391-P401-P501</td></tr>
<tr><td colspan="5">Modifiche autorizzate:
- Cambio di composizione
- Estensione alle colture: cotone, cavoletti di bruxelles, orzo, colza, erba medica, prati e pascoli di foraggiere, pomodoro (serra).
- Eliminazione delle colture: arancio, limone, pero, melo, pesco, ciliegio, soia, mais, barbabietola da zucchero, tabacco, pioppo, pisello, fagiolino, cipolla.</td></tr>
</table>

<table>
<tr><td rowspan="2">3.</td><td>12847</td><td>EAGLE</td><td>19/09/2005</td><td>SMB developpment S.A.S.</td><td>ATTENZIONE
H317-H410; EUH401; P102-P261-P270-P373-P280-P302+P352-P391-P401-P501</td></tr>
<tr><td colspan="5">Modifiche autorizzate:
- <u>Cambio di composizione</u>
- <u>Estensione alle colture</u>: cotone, cavoletti di bruxelles, orzo, frumento, colza, erba medica, prati e pascoli di foraggiere, pomodoro (serra).
- <u>Eliminazione delle colture</u>: arancio, limone, pero, pesco, ciliegio, soia, mais, barbabietola da zucchero, tabacco, pioppo, pisello, fagiolino, cipolla.</td></tr>
<tr><td rowspan="2">4.</td><td>12491</td><td>CIPERTHRIN PLUS</td><td>20/04/2005</td><td>SMB developpment S.A.S.</td><td>ATTENZIONE
H317-H410; EUH401; P102-P261-P270-P373-P280-P302+P352-P391-P401-P501</td></tr>
<tr><td colspan="5">Modifiche autorizzate:
- <u>Cambio di composizione</u>
- <u>Estensione alle colture</u>: cotone, cavoletti di bruxelles, orzo, colza, erba medica, prati e pascoli di foraggiere, pomodoro (serra).
- <u>Eliminazione delle colture</u>: arancio, limone, pero, melo, pesco, ciliegio, soia, mais, barbabietola da zucchero, tabacco, pioppo, pisello, fagiolino, cipolla.</td></tr>
</table>

ETICHETTA/FOGLIO ILLUSTRATIVO

SHERPA 100 EW

Insetticida piretroide ad ampio spettro d'azione
EMULSIONE OLIO/ACQUA (EW)
Meccanismo d'azione: IRAC 3A

Registrazione Ministero della Salute n. 13765 del 02/03/2011

Composizione
Cipermetrina pura g. 9,8 (=100 g/L)
Coformulanti* q.b. a g. 100
* contiene 1,2-benzisotiazolinone e nafta solvente (petrolio) aromatica leggera.

SBM Développement
160 Route de la Valentine
CS 70052 - 13374 Marsiglia Cedex 11 (Francia)
Tel. +33 4 91 24 44 02/87

Distribuito da: **CERTIS EUROPE B.V.**
Via Varese 25D. scala A - 21047 Saronno (VA) - Tel 02 9609983
Stabilimento di produzione: **Sbm Formulation** – Beziérs (Francia)

Contenuto:
10-15-20-25-30-35-40-50-100-200-250-300-350-500-600-750 mL; 1-2-3-5-10-20 L

Partita n. .....

INDICAZIONI DI PERICOLO: H317 Può provocare una reazione allergica cutanea. H410 Molto tossico per gli organismi acquatici con effetti di lunga durata.
CONSIGLI DI PRUDENZA: P102 Tenere fuori dalla portata dei bambini.
PREVENZIONE: P261 Evitare di respirare i vapori e gli aerosol. P270 Non mangiare, né bere, né fumare durante l'uso. P273 Non disperdere nell'ambiente. P280 Indossare guanti e indumenti protettivi. Proteggere gli occhi e il viso.
REAZIONE: P302+P352 IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE: Lavare abbondantemente con acqua e sapone. P391 Raccogliere il materiale fuoriuscito.
CONSERVAZIONE: P401 Conservare lontano da alimenti o mangimi e da bevande.
SMALTIMENTO: P501 Smaltire il prodotto / recipiente in accordo alle norme vigenti sui rifiuti pericolosi.
INFORMAZIONI SUPPLEMENTARI SUI PERICOLI: EUH401 Per evitare rischi per la salute umana e per l'ambiente, seguire le istruzioni per l'uso.

ATTENZIONE

PRESCRIZIONI SUPPLEMENTARI: Non contaminare l'acqua con il prodotto o il suo contenitore. Non pulire il materiale d'applicazione in prossimità delle acque di superficie. Evitare la contaminazione attraverso i sistemi di scolo delle acque dalle aziende agricole e dalle strade.
Per proteggere gli organismi acquatici rispettare una fascia di sicurezza non trattata da corpi idrici superficiali di 10 metri su cereali, di 15 metri su cotone, di 20 metri su erba medica, ortaggi e floreali e ornamentali, 25 metri su colza e 30 metri su vite.
Per proteggere gli artropodi non bersaglio rispettare una fascia di sicurezza non trattata da zona non coltivata di 10 metri su orticole (escluso pomodoro), ornamentali (< 50 cm.), cereali, colza, erba medica, patata e cotone e di 30 metri su vite, pomodoro e ornamentali (> 50 cm.).
Pericoloso per le api. Per proteggere le api e altri insetti impollinatori non applicare alle colture al momento della fioritura. Non applicare in presenza di piante infestanti in fiore.
Lavare tutto l'equipaggiamento di protezione dopo l'impiego. Ventilare a fondo le serre trattate prima di accedervi.

INFORMAZIONI PER IL MEDICO
Sintomi: bloccano la trasmissione nervosa iperstimolando pre-post-sinapticamente le terminazioni neuronali. Particolare sensibilità da parte di pazienti allergici ed asmatici, nonché dei bambini. Sintomi a carico del SNC: tremori, convulsioni, atassia; irritazione delle vie aeree: rinorrea, tosse broncospasmo e dispnea; reazioni allergiche scatenanti: anafilassi, ipertermia, sudorazione, edemi cutanei, collasso vascolare periferico.
Terapia: sintomatica e di rianimazione.
Avvertenza: Consultare un Centro Antiveleni.

CARATTERISTICHE
SHERPA 100 EW è un insetticida piretroide che agisce per contatto ed ingestione nei confronti di numerosi insetti adulti e negli stadi giovanili. Manifesta effetto rapido e persistente con bassi dosaggi d'impiego, risultando efficace anche dopo repentine variazioni di temperatura. A dosaggi sub-letali presenta un'azione collaterale repellente.

DOSI E MODALITÀ D'IMPIEGO
Il prodotto deve essere preferibilmente impiegato in trattamenti precoci e prima che l'insetto provochi l'accartocciamento delle foglie o penetri all'interno delle stesse. Il prodotto si impiega sulle seguenti colture:

COTONE: contro afidi, nottue e larve di lepidotteri defogliatori, intervenire alla dose di 0,3 l/ha, distribuiti con volumi d'acqua di 500-1000 l/ha. Effettuare un solo trattamento l'anno.

PATATA: contro afidi e larve di lepidotteri defogliatori, intervenire alla dose di 0,3 l/ha distribuiti con volumi d'acqua di 400-700 l/ha. Effettuare due trattamenti l'anno ad un intervallo di 21 giorni.

POMODORO (campo e serra): contro afidi, nottue e larve di lepidotteri defogliatori, intervenire alla dose di 0,3 l/ha, distribuiti con volumi d'acqua di 500-1000 l/ha. Effettuare un solo trattamento l'anno.

CAVOLFIORE, CAVOLO BROCCOLO, CAVOLI CAPPUCCI, CAVOLETTI DI BRUXELLES: contro larve di lepidotteri defogliatori e afidi, intervenire alla dose di 0,3 l/ha distribuiti con volumi d'acqua di 500-1000 l/ha. Effettuare due trattamenti l'anno ad un intervallo di 21 giorni.

FRUMENTO e ORZO: contro afidi, intervenire alla dose di 0,25 l/ha distribuiti con volumi d'acqua di 500-1000 l/ha. Effettuare due trattamenti l'anno ad un intervallo di 21 giorni.

COLZA: contro afidi, intervenire alla dose di 0,25 l/ha distribuiti con volumi d'acqua di 500-1000 l/ha. Effettuare due trattamenti l'anno ad un intervallo di 21 giorni.

VITE: contro tignole, tignoletta e larve di lepidotteri defogliatori, intervenire alla dose di 0,3 l/ha distribuiti con volumi d'acqua di 500-1000 l/ha. Effettuare due trattamenti l'anno ad un intervallo di 21 giorni.

PRATI e PASCOLI DI FORAGGERE: contro afidi e mosca bianca, intervenire alla dose di 0,3 l/ha distribuiti con volumi d'acqua di 500-1000 l/ha. Effettuare due trattamenti l'anno ad un intervallo di 21 giorni.

ERBA MEDICA: contro larve di lepidotteri defogliatori e afidi, intervenire alla dose di 0,3 l/ha distribuiti con volumi d'acqua di 500-1000 l/ha. Effettuare due trattamenti l'anno ad un intervallo di 21 giorni.

FLOREALI e ORNAMENTALI: contro Afidi e mosca bianca, intervenire alla dose di 0,3 l/ha distribuiti con volumi d'acqua di 500-1000 l/ha. Effettuare due trattamenti l'anno ad un intervallo di 21 giorni.

Avvertenza: In caso di miscela con altri formulati deve essere rispettato il periodo di carenza più lungo. Devono inoltre essere osservate le norme precauzionali prescritte per i prodotti più tossici. Qualora si verificassero casi di intossicazione informare il medico della miscelazione compiuta.

Sospendere i trattamenti 3 giorni prima della raccolta del pomodoro; 7 giorni prima della raccolta di Cavolfiore, cavoli broccoli, cavolo cappuccio, cavoletti di Bruxelles; 14 giorni prima della raccolta di Cotone, patata, vite ed erba medica; 21 giorni prima della raccolta di frumento e orzo; 28 giorni prima della raccolta della Colza

ATTENZIONE

Da impiegarsi esclusivamente per gli usi e alle condizioni riportate in questa etichetta. Chi impiega il prodotto è responsabile degli eventuali danni derivanti da uso improprio del preparato. Il rispetto di tutte le indicazioni contenute nella presente etichetta è condizione essenziale per assicurare l'efficacia del trattamento e per evitare danni alle piante, alle persone ed agli animali.

NON APPLICARE CON MEZZI AEREI
NON CONTAMINARE ALTRE COLTURE, ALIMENTI E BEVANDE O CORSI D'ACQUA
OPERARE IN ASSENZA DI VENTO
DA NON VENDERSI SFUSO
IL CONTENITORE COMPLETAMENTE SVUOTATO NON DEVE ESSERE DISPERSO NELL'AMBIENTE
IL CONTENITORE NON PUÒ ESSERE RIUTILIZZATO

Etichetta autorizzata con Decreto Dirigenziale del 27 APR. 2017

ETICHETTA FORMATO RIDOTTO

SHERPA 100 EW

Insetticida piretroide ad ampio spettro d'azione
EMULSIONE OLIO/ACQUA (EW)
Meccanismo d'azione: IRAC 3A

Registrazione Ministero della Salute n. 13765 del 02/03/2011

Composizione
Cipermetrina pura g. 9,8 (=100 g/L)
Coformulanti* q.b. a g. 100
* contiene 1,2-benzisotiazolinone e nafta solvente (petrolio) aromatica leggera.

SBM Développement
160 Route de la Valentine
CS 70052 - 13374 Marsiglia Cedex 11 (Francia)
Tel. +33 4 91 24 44 02/87

Distribuito da: **CERTIS EUROPE B.V.**
Via Varese 25D, scala A - 21047 Saronno (VA) - Tel 02 9609983

Stabilimento di produzione: **Sbm Formulation** – Beziérs (Francia)

Contenuto: **10-15-20-25-30-35-40-50-100 mL;**

Partita n. .....

INDICAZIONI DI PERICOLO: H317 Può provocare una reazione allergica cutanea. H410 Molto tossico per gli organismi acquatici con effetti di lunga durata.
CONSIGLI DI PRUDENZA: P102 Tenere fuori dalla portata dei bambini.
PREVENZIONE: P261 Evitare di respirare i vapori e gli aerosol. P270 Non mangiare, né bere, né fumare durante l'uso. P273 Non disperdere nell'ambiente. P280 Indossare guanti e indumenti protettivi. Proteggere gli occhi e il viso.
REAZIONE: P302+P352 IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE: Lavare abbondantemente con acqua e sapone. P391 Raccogliere il materiale fuoriuscito.
CONSERVAZIONE: P401 Conservare lontano da alimenti o mangimi e da bevande.
SMALTIMENTO: P501 Smaltire il prodotto / recipiente in accordo alle norme vigenti sui rifiuti pericolosi.
INFORMAZIONI SUPPLEMENTARI SUI PERICOLI: EUH401 Per evitare rischi per la salute umana e per l'ambiente, seguire le istruzioni per l'uso.

ATTENZIONE

PRIMA DELL'USO LEGGERE IL FOGLIO ILLUSTRATIVO
IL CONTENITORE NON PUÒ ESSERE RIUTILIZZATO
IL CONTENITORE COMPLETAMENTE SVUOTATO NON DEVE ESSERE DISPERSO NELL'AMBIENTE

Etichetta autorizzata con Decreto Dirigenziale del 27 APR. 2017

ETICHETTA/FOGLIO ILLUSTRATIVO

OVERKILL

Insetticida piretroide ad ampio spettro d'azione
EMULSIONE OLIO/ACQUA (EW)
Meccanismo d'azione: IRAC 3A

Registrazione Ministero della Salute n. 10337 del 28/02/2000

Composizione
Cipermetrina pura g. 9,8 (=100 g/L)
Coformulanti* q.b. a g. 100
* contiene 1,2-benzisotiazolinone e nafta solvente (petrolio) aromatica leggera.

SBM Développement
160 Route de la Valentine
CS 70052 - 13374 Marsiglia Cedex 11 (Francia)
Tel. +33 4 91 24 44 02/87

Distribuito da: **UPL Italia S.r.l.**
Via Terni, 275 – 47522 S. Carlo di Cesena (FC) - Tel. 0547/661523
Stabilimento di produzione: **Sbm Formulation** – Beziérs (Francia)

Contenuto:
50-100-250-500 mL; 1-5-10-20 L

Partita n. .....

INDICAZIONI DI PERICOLO: H317 Può provocare una reazione allergica cutanea. H410 Molto tossico per gli organismi acquatici con effetti di lunga durata.
CONSIGLI DI PRUDENZA: P102 Tenere fuori dalla portata dei bambini.
PREVENZIONE: P261 Evitare di respirare i vapori e gli aerosol. P270 Non mangiare, né bere, né fumare durante l'uso. P273 Non disperdere nell'ambiente. P280 Indossare guanti e indumenti protettivi. Proteggere gli occhi e il viso.
REAZIONE: P302+P352 IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE: Lavare abbondantemente con acqua e sapone. P391 Raccogliere il materiale fuoriuscito.
CONSERVAZIONE: P401 Conservare lontano da alimenti o mangimi e da bevande.
SMALTIMENTO: P501 Smaltire il prodotto / recipiente in accordo alle norme vigenti sui rifiuti pericolosi.
INFORMAZIONI SUPPLEMENTARI SUI PERICOLI: EUH401 Per evitare rischi per la salute umana e per l'ambiente, seguire le istruzioni per l'uso.

ATTENZIONE

PRESCRIZIONI SUPPLEMENTARI: Non contaminare l'acqua con il prodotto o il suo contenitore. Non pulire il materiale d'applicazione in prossimità delle acque di superficie. Evitare la contaminazione attraverso i sistemi di scolo delle acque dalle aziende agricole e dalle strade.
Per proteggere gli organismi acquatici rispettare una fascia di sicurezza non trattata da corpi idrici superficiali di 10 metri su cereali, di 15 metri su cotone, di 20 metri su erba medica, ortaggi e floreali e ornamentali, 25 metri su colza e 30 metri su vite.
Per proteggere gli artropodi non bersaglio rispettare una fascia di sicurezza non trattata da zona non coltivata di 10 metri su orticole (escluso pomodoro), ornamentali (< 50 cm.), cereali, colza, erba medica, patata e cotone e di 30 metri su vite, pomodoro e ornamentali (> 50 cm.).
Pericoloso per le api. Per proteggere le api e altri insetti impollinatori non applicare alle colture al momento della fioritura. Non applicare in presenza di piante infestanti in fiore.
Lavare tutto l'equipaggiamento di protezione dopo l'impiego. Ventilare a fondo le serre trattate prima di accedervi.

INFORMAZIONI PER IL MEDICO
Sintomi: bloccano la trasmissione nervosa iperstimolando pre-post-sinapticamente le terminazioni neuronali. Particolare sensibilità da parte di pazienti allergici ed asmatici, nonché dei bambini. Sintomi a carico del SNC: tremori, convulsioni, atassia; irritazione delle vie aeree: rinorrea, tosse broncospasmo e dispnea; reazioni allergiche scatenanti: anafilassi, ipertermia, sudorazione, edemi cutanei, collasso vascolare periferico.
Terapia: sintomatica e di rianimazione.
Avvertenza: Consultare un Centro Antiveleni.

CARATTERISTICHE
OVERKILL è un insetticida piretroide che agisce per contatto ed ingestione nei confronti di numerosi insetti adulti e negli stadi giovanili. Manifesta effetto rapido e persistente con bassi dosaggi d'impiego, risultando efficace anche dopo repentine variazioni di temperatura. A dosaggi sub-letali presenta un'azione collaterale repellente.

DOSI E MODALITÀ D'IMPIEGO
Il prodotto deve essere preferibilmente impiegato in trattamenti precoci e prima che l'insetto provochi l'accartocciamento delle foglie o penetri all'interno delle stesse. Il prodotto si impiega sulle seguenti colture:

COTONE: contro afidi, nottue e larve di lepidotteri defogliatori, intervenire alla dose di 0,3 l/ha, distribuiti con volumi d'acqua di 500-1000 l/ha. Effettuare un solo trattamento l'anno.

PATATA: contro afidi e larve di lepidotteri defogliatori, intervenire alla dose di 0,3 l/ha distribuiti con volumi d'acqua di 400-700 l/ha. Effettuare due trattamenti l'anno ad un intervallo di 21 giorni.

POMODORO (campo e serra): contro afidi, nottue e larve di lepidotteri defogliatori, intervenire alla dose di 0,3 l/ha, distribuiti con volumi d'acqua di 500-1000 l/ha. Effettuare un solo trattamento l'anno.

CAVOLFIORE, CAVOLO BROCCOLO, CAVOLI CAPPUCCI, CAVOLETTI DI BRUXELLES: contro larve di lepidotteri defogliatori e afidi, intervenire alla dose di 0,3 l/ha distribuiti con volumi d'acqua di 500-1000 l/ha. Effettuare due trattamenti l'anno ad un intervallo di 21 giorni.

FRUMENTO e ORZO: contro afidi, intervenire alla dose di 0,25 l/ha distribuiti con volumi d'acqua di 500-1000 l/ha. Effettuare due trattamenti l'anno ad un intervallo di 21 giorni.

COLZA: contro afidi, intervenire alla dose di 0,25 l/ha distribuiti con volumi d'acqua di 500-1000 l/ha. Effettuare due trattamenti l'anno ad un intervallo di 21 giorni.

VITE: contro tignole, tignoletta e larve di lepidotteri defogliatori, intervenire alla dose di 0,3 l/ha distribuiti con volumi d'acqua di 500-1000 l/ha. Effettuare due trattamenti l'anno ad un intervallo di 21 giorni.

PRATI e PASCOLI DI FORAGGERE: contro afidi e mosca bianca, intervenire alla dose di 0,3 l/ha distribuiti con volumi d'acqua di 500-1000 l/ha. Effettuare due trattamenti l'anno ad un intervallo di 21 giorni.

ERBA MEDICA: contro larve di lepidotteri defogliatori e afidi, intervenire alla dose di 0,3 l/ha distribuiti con volumi d'acqua di 500-1000 l/ha. Effettuare due trattamenti l'anno ad un intervallo di 21 giorni.

FLOREALI e ORNAMENTALI: contro Afidi e mosca bianca, intervenire alla dose di 0,3 l/ha distribuiti con volumi d'acqua di 500-1000 l/ha. Effettuare due trattamenti l'anno ad un intervallo di 21 giorni.

Avvertenza: In caso di miscela con altri formulati deve essere rispettato il periodo di carenza più lungo. Devono inoltre essere osservate le norme precauzionali prescritte per i prodotti più tossici. Qualora si verificassero casi di intossicazione informare il medico della miscelazione compiuta.

Sospendere i trattamenti 3 giorni prima della raccolta del pomodoro; 7 giorni prima della raccolta di Cavolfiore, cavoli broccoli, cavolo cappuccio, cavoletti di Bruxelles; 14 giorni prima della raccolta di Cotone, patata, vite ed erba medica; 21 giorni prima della raccolta di frumento e orzo; 28 giorni prima della raccolta della Colza

ATTENZIONE
Da impiegarsi esclusivamente per gli usi e alle condizioni riportate in questa etichetta. Chi impiega il prodotto è responsabile degli eventuali danni derivanti da uso improprio del preparato. Il rispetto di tutte le indicazioni contenute nella presente etichetta è condizione essenziale per assicurare l'efficacia del trattamento e per evitare danni alle piante, alle persone ed agli animali.
NON APPLICARE CON MEZZI AEREI
NON CONTAMINARE ALTRE COLTURE, ALIMENTI E BEVANDE O CORSI D'ACQUA
OPERARE IN ASSENZA DI VENTO
DA NON VENDERSI SFUSO
IL CONTENITORE COMPLETAMENTE SVUOTATO NON DEVE ESSERE DISPERSO NELL'AMBIENTE
IL CONTENITORE NON PUÒ ESSERE RIUTILIZZATO

Etichetta autorizzata con Decreto Dirigenziale del 27 APR. 2017

ETICHETTA FORMATO RIDOTTO

OVERKILL

Insetticida piretroide ad ampio spettro d'azione
EMULSIONE OLIO/ACQUA (EW)
Meccanismo d'azione: IRAC 3A

Registrazione Ministero della Salute n. 10337 del 28/02/2000

Composizione
Cipermetrina pura g. 9,8 (=100 g/L)
Coformulanti* q.b. a g. 100
* contiene 1,2-benzisotiazolinone e nafta solvente (petrolio) aromatica leggera.

SBM Développement
160 Route de la Valentine
CS 70052 - 13374 Marsiglia Cedex 11 (Francia)
Tel. +33 4 91 24 44 02/87

Distribuito da: **UPL Italia S.r.l.**
Via Terni, 275 – 47522 S. Carlo di Cesena (FC) - Tel. 0547/661523

Stabilimento di produzione: **Sbm Formulation –** Beziérs (Francia)

Contenuto: **50-100 mL;**

Partita n. .....

INDICAZIONI DI PERICOLO: H317 Può provocare una reazione allergica cutanea. H410 Molto tossico per gli organismi acquatici con effetti di lunga durata.
CONSIGLI DI PRUDENZA: P102 Tenere fuori dalla portata dei bambini.
PREVENZIONE: P261 Evitare di respirare i vapori e gli aerosol. P270 Non mangiare, né bere, né fumare durante l'uso. P273 Non disperdere nell'ambiente. P280 Indossare guanti e indumenti protettivi. Proteggere gli occhi e il viso.
REAZIONE: P302+P352 IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE: Lavare abbondantemente con acqua e sapone. P391 Raccogliere il materiale fuoriuscito.
CONSERVAZIONE: P401 Conservare lontano da alimenti o mangimi e da bevande.
SMALTIMENTO: P501 Smaltire il prodotto / recipiente in accordo alle norme vigenti sui rifiuti pericolosi.
INFORMAZIONI SUPPLEMENTARI SUI PERICOLI: EUH401 Per evitare rischi per la salute umana e per l'ambiente, seguire le istruzioni per l'uso.

ATTENZIONE

PRIMA DELL'USO LEGGERE IL FOGLIO ILLUSTRATIVO
IL CONTENITORE NON PUÒ ESSERE RIUTILIZZATO
IL CONTENITORE COMPLETAMENTE SVUOTATO NON DEVE ESSERE DISPERSO NELL'AMBIENTE

Etichetta autorizzata con Decreto Dirigenziale del 27 APR. 2017

ETICHETTA/FOGLIO ILLUSTRATIVO

CIPERTHRIN PLUS

Insetticida piretroide ad ampio spettro d'azione
EMULSIONE OLIO/ACQUA (EW)
Meccanismo d'azione: IRAC 3A

Registrazione Ministero della Salute n. 12491 del 20/04/2005

Composizione
Cipermetrina pura g. 9,8 (=100 g/L)
Coformulanti* q.b. a g. 100
* contiene 1,2-benzisotiazolinone e nafta solvente (petrolio) aromatica leggera.

SBM Développement
16C Route de la Valentine
CS 70052 - 13374 Marsiglia Cedex 11 (Francia)
Tel +33 4 91 24 44 02/87

Distribuito da: **UPL Italia S.r.l.**
Via Terni, 275 – 47522 S. Carlo di Cesena (FC) - Tel. 0547/661523
Stabilimento di produzione: **Sbm Formulation** – Beziérs (Francia)

Contenuto:
50-100-250-500 mL; 1-5-10-20 L

Partita n. .....

INDICAZIONI DI PERICOLO: H317 Può provocare una reazione allergica cutanea. H410 Molto tossico per gli organismi acquatici con effetti di lunga durata.
CONSIGLI DI PRUDENZA: P102 Tenere fuori dalla portata dei bambini.
PREVENZIONE: P261 Evitare di respirare i vapori e gli aerosol. P270 Non mangiare, né bere, né fumare durante l'uso. P273 Non disperdere nell'ambiente. P280 Indossare guanti e indumenti protettivi. Proteggere gli occhi e il viso.
REAZIONE: P302+P352 IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE: Lavare abbondantemente con acqua e sapone. P391 Raccogliere il materiale fuoriuscito.
CONSERVAZIONE: P401 Conservare lontano da alimenti o mangimi e da bevande.
SMALTIMENTO: P501 Smaltire il prodotto / recipiente in accordo alle norme vigenti sui rifiuti pericolosi.
INFORMAZIONI SUPPLEMENTARI SUI PERICOLI: EUH401 Per evitare rischi per la salute umana e per l'ambiente, seguire le istruzioni per l'uso.

ATTENZIONE

<u>PRESCRIZIONI SUPPLEMENTARI</u>: Non contaminare l'acqua con il prodotto o il suo contenitore. Non pulire il materiale d'applicazione in prossimità delle acque di superficie. Evitare la contaminazione attraverso i sistemi di scolo delle acque dalle aziende agricole e dalle strade.
Per proteggere gli organismi acquatici rispettare una fascia di sicurezza non trattata da corpi idrici superficiali di 10 metri su cereali, di 15 metri su cotone, di 20 metri su erba medica, ortaggi e floreali e ornamentali, 25 metri su colza e 30 metri su vite.
Per proteggere gli artropodi non bersaglio rispettare una fascia di sicurezza non trattata da zona non coltivata di 10 metri su orticole (escluso pomodoro), ornamentali (< 50 cm.), cereali, colza, erba medica, patata e cotone e di 30 metri su vite, pomodoro e ornamentali (> 50 cm.).
Pericoloso per le api. Per proteggere le api e altri insetti impollinatori non applicare alle colture al momento della fioritura. Non applicare in presenza di piante infestanti in fiore.
Lavare tutto l'equipaggiamento di protezione dopo l'impiego. Ventilare a fondo le serre trattate prima di accedervi.

INFORMAZIONI PER IL MEDICO
Sintomi: bloccano la trasmissione nervosa iperstimolando pre-post-sinapticamente le terminazioni neuronali. Particolare sensibilità da parte di pazienti allergici ed asmatici, nonché dei bambini. Sintomi a carico del SNC: tremori, convulsioni, atassia; irritazione delle vie aeree: rinorrea, tosse broncospasmo e dispnea; reazioni allergiche scatenanti: anafilassi, ipertermia, sudorazione, edemi cutanei, collasso vascolare periferico.
Terapia: sintomatica e di rianimazione.
Avvertenza: Consultare un Centro Antiveleni.

CARATTERISTICHE
CIPERTHRIN PLUS è un insetticida piretroide che agisce per contatto ed ingestione nei confronti di numerosi insetti adulti e negli stadi giovanili. Manifesta effetto rapido e persistente con bassi dosaggi d'impiego, risultando efficace anche dopo repentine variazioni di temperatura. A dosaggi sub-letali presenta un'azione collaterale repellente.

DOSI E MODALITÀ D'IMPIEGO
Il prodotto deve essere preferibilmente impiegato in trattamenti precoci e prima che l'insetto provochi l'accartocciamento delle foglie o penetri all'interno delle stesse. Il prodotto si impiega sulle seguenti colture:

COTONE: contro afidi, nottue e larve di lepidotteri defogliatori, intervenire alla dose di 0,3 l/ha, distribuiti con volumi d'acqua di 500-1000 l/ha. Effettuare un solo trattamento l'anno.

PATATA: contro afidi e larve di lepidotteri defogliatori, intervenire alla dose di 0,3 l/ha distribuiti con volumi d'acqua di 400-700 l/ha. Effettuare due trattamenti l'anno ad un intervallo di 21 giorni.

POMODORO (campo e serra): contro afidi, nottue e larve di lepidotteri defogliatori, intervenire alla dose di 0,3 l/ha, distribuiti con volumi d'acqua di 500-1000 l/ha. Effettuare un solo trattamento l'anno.

CAVOLFIORE, CAVOLO BROCCOLO, CAVOLI CAPPUCCI, CAVOLETTI DI BRUXELLES: contro larve di lepidotteri defogliatori e afidi, intervenire alla dose di 0,3 l/ha distribuiti con volumi d'acqua di 500-1000 l/ha. Effettuare due trattamenti l'anno ad un intervallo di 21 giorni.

FRUMENTO e ORZO: contro afidi, intervenire alla dose di 0,25 l/ha distribuiti con volumi d'acqua di 500-1000 l/ha. Effettuare due trattamenti l'anno ad un intervallo di 21 giorni.

COLZA: contro afidi, intervenire alla dose di 0,25 l/ha distribuiti con volumi d'acqua di 500-1000 l/ha. Effettuare due trattamenti l'anno ad un intervallo di 21 giorni.

VITE: contro tignole, tignoletta e larve di lepidotteri defogliatori, intervenire alla dose di 0,3 l/ha distribuiti con volumi d'acqua di 500-1000 l/ha. Effettuare due trattamenti l'anno ad un intervallo di 21 giorni.

PRATI e PASCOLI DI FORAGGERE: contro afidi e mosca bianca, intervenire alla dose di 0,3 l/ha distribuiti con volumi d'acqua di 500-1000 l/ha. Effettuare due trattamenti l'anno ad un intervallo di 21 giorni.

ERBA MEDICA: contro larve di lepidotteri defogliatori e afidi, intervenire alla dose di 0,3 l/ha distribuiti con volumi d'acqua di 500-1000 l/ha. Effettuare due trattamenti l'anno ad un intervallo di 21 giorni.

FLOREALI e ORNAMENTALI: contro Afidi e mosca bianca, intervenire alla dose di 0,3 l/ha distribuiti con volumi d'acqua di 500-1000 l/ha. Effettuare due trattamenti l'anno ad un intervallo di 21 giorni.

Avvertenza: In caso di miscela con altri formulati deve essere rispettato il periodo di carenza più lungo. Devono inoltre essere osservate le norme precauzionali prescritte per i prodotti più tossici. Qualora si verificassero casi di intossicazione informare il medico della miscelazione compiuta.

Sospendere i trattamenti 3 giorni prima della raccolta del pomodoro; 7 giorni prima della raccolta di Cavolfiore, cavoli broccoli, cavolo cappuccio, cavoletti di Bruxelles; 14 giorni prima della raccolta di Cotone, patata, vite ed erba medica; 21 giorni prima della raccolta di frumento e orzo; 28 giorni prima della raccolta della Colza

ATTENZIONE
Da impiegarsi esclusivamente per gli usi e alle condizioni riportate in questa etichetta. Chi impiega il prodotto è responsabile degli eventuali danni derivanti da uso improprio del preparato. Il rispetto di tutte le indicazioni contenute nella presente etichetta è condizione essenziale per assicurare l'efficacia del trattamento e per evitare danni alle piante, alle persone ed agli animali.
NON APPLICARE CON MEZZI AEREI
NON CONTAMINARE ALTRE COLTURE, ALIMENTI E BEVANDE O CORSI D'ACQUA
OPERARE IN ASSENZA DI VENTO
DA NON VENDERSI SFUSO
IL CONTENITORE COMPLETAMENTE SVUOTATO NON DEVE ESSERE DISPERSO NELL'AMBIENTE
IL CONTENITORE NON PUÒ ESSERE RIUTILIZZATO

27 APR. 2017
Etichetta autorizzata con Decreto Dirigenziale del ....

ETICHETTA FORMATO RIDOTTO

CIPERTHRIN PLUS

Insetticida piretroide ad ampio spettro d'azione
EMULSIONE OLIO/ACQUA (EW)
Meccanismo d'azione: IRAC 3A

Registrazione Ministero della Salute n. 12491 del 20/04/2005

Composizione
Cipermetrina pura g. 9,8 (=100 g/L)
Coformulanti* q.b. a g. 100
* contiene 1,2-benzisotiazolinone e nafta solvente (petrolio) aromatica leggera.

SBM Développement
160 Route de la Valentine
CS 70052 - 13374 Marsiglia Cedex 11 (Francia)
Tel. +33 4 91 24 44 02/87

Distribuito da: **UPL Italia S.r.l.**
Via Terni, 275 – 47522 S. Carlo di Cesena (FC) - Tel. 0547/661523

Stabilimento di produzione: **Sbm Formulation** – Beziérs (Francia)

Contenuto: **50-100 mL;**

Partita n. .....

INDICAZIONI DI PERICOLO: H317 Può provocare una reazione allergica cutanea. H410 Molto tossico per gli organismi acquatici con effetti di lunga durata.
CONSIGLI DI PRUDENZA: P102 Tenere fuori dalla portata dei bambini.
PREVENZIONE: P261 Evitare di respirare i vapori e gli aerosol. P270 Non mangiare, né bere, né fumare durante l'uso. P273 Non disperdere nell'ambiente. P280 Indossare guanti e indumenti protettivi. Proteggere gli occhi e il viso.
REAZIONE: P302+P352 IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE: Lavare abbondantemente con acqua e sapone. P391 Raccogliere il materiale fuoriuscito.
CONSERVAZIONE: P401 Conservare lontano da alimenti o mangimi e da bevande.
SMALTIMENTO: P501 Smaltire il prodotto / recipiente in accordo alle norme vigenti sui rifiuti pericolosi.
INFORMAZIONI SUPPLEMENTARI SUI PERICOLI: EUH401 Per evitare rischi per la salute umana e per l'ambiente, seguire le istruzioni per l'uso.

ATTENZIONE

PRIMA DELL'USO LEGGERE IL FOGLIO ILLUSTRATIVO
IL CONTENITORE NON PUÒ ESSERE RIUTILIZZATO
IL CONTENITORE COMPLETAMENTE SVUOTATO NON DEVE ESSERE DISPERSO NELL'AMBIENTE

Etichetta autorizzata con Decreto Dirigenziale del 27 APR. 2017

ETICHETTA/FOGLIO ILLUSTRATIVO

EAGLE

Insetticida piretroide ad ampio spettro d'azione
EMULSIONE OLIO/ACQUA (EW)
Meccanismo d'azione: IRAC 3A

Registrazione Ministero della Salute n. 12847 del 19/09/2005

Composizione
Cipermetrina pura g. 9,8 (=100 g/L)
Coformulanti* q.b. a g. 100
* contiene 1,2-benz sotiazolinone e nafta solvente (petrolio) aromatica leggera.

SBM Développement
160 Route de la Valentine
CS 70052 - 13374 Marsiglia Cedex 11 (Francia)
Tel. +33 4 91 24 44 02/87

Distribuito da: **SEPRAN Srl**
Via Brenta, 20 – 36033 Isola Vicentina (VI) Tel. 0444/976562
Stabilimento di produzione: **Sbm Formulation** – Beziérs (Francia)

Contenuto:
10-15-20-25-30-35-40-50-100-200-250-300-350-500-600-750 mL; 1-2-3-5-10-20 L

Partita n. .....

INDICAZIONI DI PERICOLO: H317 Può provocare una reazione allergica cutanea. H410 Molto tossico per gli organismi acquatici con effetti di lunga durata.
CONSIGLI DI PRUDENZA: P102 Tenere fuori dalla portata dei bambini.
PREVENZIONE: P261 Evitare di respirare i vapori e gli aerosol. P270 Non mangiare, né bere, né fumare durante l'uso. P273 Non disperdere nell'ambiente. P280 Indossare guanti e indumenti protettivi. Proteggere gli occhi e il viso.
REAZIONE: P302+P352 IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE: Lavare abbondantemente con acqua e sapone. P391 Raccogliere il materiale fuoriuscito.
CONSERVAZIONE: P401 Conservare lontano da alimenti o mangimi e da bevande.

ATTENZIONE

SMALTIMENTO: P501 Smaltire il prodotto / recipiente in accordo alle norme vigenti sui rifiuti pericolosi.
INFORMAZIONI SUPPLEMENTARI SUI PERICOLI: EUH401 Per evitare rischi per la salute umana e per l'ambiente, seguire le istruzioni per l'uso.

PRESCRIZIONI SUPPLEMENTARI: Non contaminare l'acqua con il prodotto o il suo contenitore. Non pulire il materiale d'applicazione in prossimità delle acque di superficie. Evitare la contaminazione attraverso i sistemi di scolo delle acque dalle aziende agricole e dalle strade.
Per proteggere gli organismi acquatici rispettare una fascia di sicurezza non trattata da corpi idrici superficiali di 10 metri su cereali, di 15 metri su cotone, di 20 metri su erba medica, ortaggi e floreali e ornamentali, 25 metri su colza e 30 metri su vite.
Per proteggere gli artropodi non bersaglio rispettare una fascia di sicurezza non trattata da zona non coltivata di 10 metri su orticole (escluso pomodoro), ornamentali (< 50 cm.), cereali, colza, erba medica, patata e cotone e di 30 metri su vite, pomodoro e ornamentali (> 50 cm.).
Pericoloso per le api. Per proteggere le api e altri insetti impollinatori non applicare alle colture al momento della fioritura. Non applicare in presenza di piante infestanti in fiore.
Lavare tutto l'equipaggiamento di protezione dopo l'impiego. Ventilare a fondo le serre trattate prima di accedervi.

INFORMAZIONI PER IL MEDICO
Sintomi: bloccano la trasmissione nervosa iperstimolando pre-post-sinapticamente le terminazioni neuronali. Particolare sensibilità da parte di pazienti allergici ed asmatici, nonché dei bambini. Sintomi a carico del SNC: tremori, convulsioni, atassia; irritazione delle vie aeree: rinorrea, tosse broncospasmo e dispnea; reazioni allergiche scatenanti: anafilassi, ipertermia, sudorazione, edemi cutanei, collasso vascolare periferico.
Terapia: sintomatica e di rianimazione.
Avvertenza: Consultare un Centro Antiveleni.

CARATTERISTICHE
EAGLE è un insetticida piretroide che agisce per contatto ed ingestione nei confronti di numerosi insetti adulti e negli stadi giovanili. Manifesta effetto rapido e persistente con bassi dosaggi d'impiego, risultando efficace anche dopo repentine variazioni di temperatura. A dosaggi sub-letali presenta un'azione collaterale repellente.

DOSI E MODALITÀ D'IMPIEGO
Il prodotto deve essere preferibilmente impiegato in trattamenti precoci e prima che l'insetto provochi l'accartocciamento delle foglie o penetri all'interno delle stesse. Il prodotto si impiega sulle seguenti colture:

COTONE: contro afidi, nottue e larve di lepidotteri defogliatori, intervenire alla dose di 0,3 l/ha, distribuiti con volumi d'acqua di 500-1000 l/ha. Effettuare un solo trattamento l'anno.

PATATA: contro afidi e larve di lepidotteri defogliatori, intervenire alla dose di 0,3 l/ha distribuiti con volumi d'acqua di 400-700 l/ha. Effettuare due trattamenti l'anno ad un intervallo di 21 giorni.

POMODORO (campo e serra): contro afidi, nottue e larve di lepidotteri defogliatori, intervenire alla dose di 0,3 l/ha, distribuiti con volumi d'acqua di 500-1000 l/ha. Effettuare un solo trattamento l'anno.

CAVOLFIORE, CAVOLO BROCCOLO, CAVOLI CAPPUCCI, CAVOLETTI DI BRUXELLES: contro larve di lepidotteri defogliatori e afidi, intervenire alla dose di 0,3 l/ha distribuiti con volumi d'acqua di 500-1000 l/ha. Effettuare due trattamenti l'anno ad un intervallo di 21 giorni.

FRUMENTO e ORZO: contro afidi, intervenire alla dose di 0,25 l/ha distribuiti con volumi d'acqua di 500-1000 l/ha. Effettuare due trattamenti l'anno ad un intervallo di 21 giorni.

COLZA: contro afidi, intervenire alla dose di 0,25 l/ha distribuiti con volumi d'acqua di 500-1000 l/ha. Effettuare due trattamenti l'anno ad un intervallo di 21 giorni.

VITE: contro tignole, tignoletta e larve di lepidotteri defogliatori, intervenire alla dose di 0,3 l/ha distribuiti con volumi d'acqua di 500-1000 l/ha. Effettuare due trattamenti l'anno ad un intervallo di 21 giorni.

PRATI e PASCOLI DI FORAGGERE: contro afidi e mosca bianca, intervenire alla dose di 0,3 l/ha distribuiti con volumi d'acqua di 500-1000 l/ha. Effettuare due trattamenti l'anno ad un intervallo di 21 giorni.

ERBA MEDICA: contro larve di lepidotteri defogliatori e afidi, intervenire alla dose di 0,3 l/ha distribuiti con volumi d'acqua di 500-1000 l/ha. Effettuare due trattamenti l'anno ad un intervallo di 21 giorni.

FLOREALI e ORNAMENTALI: contro Afidi e mosca bianca, intervenire alla dose di 0,3 l/ha distribuiti con volumi d'acqua di 500-1000 l/ha. Effettuare due trattamenti l'anno ad un intervallo di 21 giorni.

Avvertenza: In caso di miscela con altri formulati deve essere rispettato il periodo di carenza più lungo. Devono inoltre essere osservate le norme precauzionali prescritte per i prodotti più tossici. Qualora si verificassero casi di intossicazione informare il medico della miscelazione compiuta.

Sospendere i trattamenti 3 giorni prima della raccolta del pomodoro; 7 giorni prima della raccolta di Cavolfiore, cavoli broccoli, cavolo cappuccio, cavoletti di Bruxelles; 14 giorni prima della raccolta di Cotone, patata, vite ed erba medica; 21 giorni prima della raccolta di frumento e orzo; 28 giorni prima della raccolta della Colza

ATTENZIONE
Da impiegarsi esclusivamente per gli usi e alle condizioni riportate in questa etichetta. Chi impiega il prodotto è responsabile degli eventuali danni derivanti da uso improprio del preparato. Il rispetto di tutte le indicazioni contenute nella presente etichetta è condizione essenziale per assicurare l'efficacia del trattamento e per evitare danni alle piante, alle persone ed agli animali.
NON APPLICARE CON MEZZI AEREI
NON CONTAMINARE ALTRE COLTURE, ALIMENTI E BEVANDE O CORSI D'ACQUA
OPERARE IN ASSENZA DI VENTO
DA NON VENDERSI SFUSO
IL CONTENITORE COMPLETAMENTE SVUOTATO NON DEVE ESSERE DISPERSO NELL'AMBIENTE
IL CONTENITORE NON PUÒ ESSERE RIUTILIZZATO

Etichetta autorizzata con Decreto Dirigenziale del 27 APR. 2017

ETICHETTA FORMATO RIDOTTO

EAGLE

Insetticida piretroide ad ampio spettro d'azione
EMULSIONE OLIO/ACQUA (EW)
Meccanismo d'azione: IRAC 3A

Registrazione Ministero della Salute n. 12847 del 19/09/2005

Composizione
Cipermetrina pura g. 9,8 (=100 g/L)
Coformulanti* q.b. a g. 100
* contiene 1,2-benzisotiazolinone e nafta solvente (petrolio) aromatica leggera.

SBM Développement
160 Route de la Valentine
CS 70052 - 13374 Marsiglia Cedex 11 (Francia)
Tel. +33 4 91 24 44 02/87

Distribuito da: **SEPRAN Srl**
Via Brenta, 20 – 36033 Isola Vicentina (VI) Tel. 0444/976562

Stabilimento di produzione: **Sbm Formulation** – Beziérs (Francia)

Contenuto: **10-15-20-25-30-35-40-50-100 mL;**

Partita n. .....

INDICAZIONI DI PERICOLO: H317 Può provocare una reazione allergica cutanea. H410 Molto tossico per gli organismi acquatici con effetti di lunga durata.
CONSIGLI DI PRUDENZA: P102 Tenere fuori dalla portata dei bambini.
PREVENZIONE: P261 Evitare di respirare i vapori e gli aerosol. P270 Non mangiare, né bere, né fumare durante l'uso. P273 Non disperdere nell'ambiente. P280 Indossare guanti e indumenti protettivi. Proteggere gli occhi e il viso.
REAZIONE: P302+P352 IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE: Lavare abbondantemente con acqua e sapone. P391 Raccogliere il materiale fuoriuscito.
CONSERVAZIONE: P401 Conservare lontano da alimenti o mangimi e da bevande.
SMALTIMENTO: P501 Smaltire il prodotto / recipiente in accordo alle norme vigenti sui rifiuti pericolosi.
INFORMAZIONI SUPPLEMENTARI SUI PERICOLI: EUH401 Per evitare rischi per la salute umana e per l'ambiente, seguire le istruzioni per l'uso.

ATTENZIONE

PRIMA DELL'USO LEGGERE IL FOGLIO ILLUSTRATIVO
IL CONTENITORE NON PUÒ ESSERE RIUTILIZZATO
IL CONTENITORE COMPLETAMENTE SVUOTATO NON DEVE ESSERE DISPERSO NELL'AMBIENTE

Etichetta autorizzata con Decreto Dirigenziale del 27 APR. 2017

17A03330

DECRETI E DELIBERE DI ALTRE AUTORITÀ

AGENZIA ITALIANA DEL FARMACO

DETERMINA 9 maggio 2017.

Riclassificazione del medicinale per uso umano «Celecoxib Doc Generici», ai sensi dell'articolo 8, comma 10, della legge 24 dicembre 1993, n. 537. (Determina n. 831/2017).

IL DIRETTORE GENERALE

Visti gli articoli 8 e 9 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300;

Visto l'art. 48 del decreto-legge 30 settembre 2003 n. 269, recante «Disposizioni urgenti per favorire lo sviluppo e per la correzione dell'andamento dei conti pubblici», convertito, con modificazioni, nella legge 24 novembre 2003 n. 326, che ha istituito l'Agenzia italiana del farmaco;

Visto il decreto 20 settembre 2004 n. 245 del Ministro della salute, di concerto con i ministri della funzione pubblica e dell'economia e delle finanze: «Regolamento recante norme sull'organizzazione ed il funzionamento dell'Agenzia italiana del farmaco, a norma dell'art. 48, comma 13, del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326», così come modificato dal decreto 29 marzo 2012 n. 53 del Ministro della salute, di concerto con i Ministri per la pubblica amministrazione e la semplificazione e dell'economia e delle finanze: «Modifica al regolamento e funzionamento dell'Agenzia italiana del farmaco (AIFA), in attuazione dell'art. 17, comma 10, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111»;

Visti il regolamento di organizzazione, del funzionamento e dell'ordinamento del personale e la nuova dotazione organica, definitivamente adottati dal Consiglio di amministrazione dell'AIFA, rispettivamente, con deliberazione 8 aprile 2016, n. 12, e con deliberazione 3 febbraio 2016, n. 6, approvate ai sensi dell'art. 22 del decreto 20 settembre 2004, n. 245, del Ministro della salute di concerto con il Ministro della funzione pubblica e il Ministro dell'economia e delle finanze, della cui pubblicazione sul proprio sito istituzionale è stato dato avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, Serie generale, n. 140 del 17 giugno 2016;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante «Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche» e s.m.i.;

Vista la legge 15 luglio 2002, n. 145, recante «Disposizioni per il riordino della dirigenza statale e per favorire lo scambio di esperienze e l'interazione tra pubblico e privato»;

Visto il decreto del Ministro della salute del 17 novembre 2016, vistato ai sensi dell'art. 5, comma 2, del decreto legislativo n. 123/2011 dall'Ufficio centrale del bilancio presso il Ministero della salute in data 18 novembre 2016, al n. 1347, con cui è stato nominato direttore generale dell'Agenzia italiana del farmaco il prof. Mario Melazzini;

Visto il decreto del Ministro della salute del 31 gennaio 2017, vistato ai sensi dell'art. 5, comma 2, del decreto legislativo n. 123/2011 dall'Ufficio centrale del bilancio presso il Ministero della salute in data 6 febbraio 2017, al n. 141, con cui il prof. Mario Melazzini è stato confermato direttore generale dell'Agenzia italiana del farmaco, ai sensi dell'art. 2, comma 160, del decreto-legge 3 ottobre 2006, n. 262, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2006, n. 286;

Vista la legge 24 dicembre 1993, n. 537, concernente «Interventi correttivi di finanza pubblica» con particolare riferimento all'art. 8;

Visto l'art. 1, comma 40, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, recante «Misure di razionalizzazione della finanza pubblica», che individua i margini della distribuzione per aziende farmaceutiche, grossisti e farmacisti;

Visto l'art. 48, comma 33, legge 24 novembre 2003, n. 326, che dispone la negoziazione del prezzo per i prodotti rimborsati dal Servizio sanitario nazionale tra Agenzia e titolari di autorizzazioni;

Visto l'art. 5 della legge 222/2007 pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 279 del 30 novembre 2007 recante «Interventi urgenti in materia economico-finanziaria, per lo sviluppo e l'equità sociale»;

Visto il decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 142 del 21 giugno 2006, concernente l'attuazione della direttiva 2001/83/CE (e successive direttive di modifica) relativa ad un codice comunitario concernente i medicinali per uso umano nonché della direttiva 2003/94/CE;

Visto l'art. 14, comma 2 del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219 e s.m.i.;

Vista la deliberazione CIPE del 1° febbraio 2001 n. 3;

Vista la determinazione 29 ottobre 2004 «Note AIFA 2004 (Revisione delle note *CUF)*», pubblicata nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 259 del 4 novembre 2004 e successive modificazioni;

Vista la determinazione AIFA del 3 luglio 2006, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale*, Serie generale n. 156 del 7 luglio 2006, concernente «Elenco dei medicinali di classe *a)* rimborsabili dal Servizio sanitario nazionale (SSN) ai sensi dell'art. 48, comma 5, lettera *c)*, del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, nella legge 24 novembre 2006, n. 326. (Prontuario farmaceutico nazionale 2006)»;

Vista la determinazione AIFA del 27 settembre 2006 pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale*, Serie generale n. 227, del 29 settembre 2006 concernente «Manovra per il Governo della spesa farmaceutica convenzionata e non convenzionata»;

Visti gli articoli 11 e 12 del decreto-legge 13 settembre 2012, n. 158, recante «Disposizioni urgenti per promuovere lo sviluppo del Paese mediante un più alto livello di tutela della salute», convertito, con modificazioni, nella legge 8 novembre 2012, n. 189, e s.m.i.;

Vista la determinazione con la quale la società Doc Generici S.r.l. ha ottenuto l'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale CELECOXIB DOC GENERICI;

Vista la domanda con la quale la società Doc Generici S.r.l. ha chiesto la riclassificazione ai fini della rimborsabilità della confezione con A.I.C. n. 041938046;

Visto il parere della Commissione tecnico scientifica nella seduta del 10 ottobre 2016;

Visto il parere del comitato prezzi e rimborso nella seduta del 23 novembre 2016;

Vista la deliberazione n. 9 del 20 aprile 2017 del Consiglio di amministrazione dell'AIFA adottata su proposta del direttore generale;

Determina:

Art. 1.

Classificazione ai fini della rimborsabilità

Il medicinale «Celecoxib Doc Generici» nelle confezioni sotto indicate è classificato come segue:

confezione: «100 mg capsule rigide» 40 capsule in blister pvc/pvdc/al - A.I.C n. 041938046 (in base 10) 17ZV3Y (in base 32);

classe di rimborsabilità: «A Nota 66»;

prezzo ex factory (IVA esclusa): € 4,14;

prezzo al pubblico (IVA inclusa): € 7,76.

Validità del contratto: 24 mesi.

Qualora il principio attivo, sia in monocomponente che in associazione, sia sottoposto a copertura brevettuale o al certificato di protezione complementare, la classificazione di cui alla presente determinazione ha efficacia, ai sensi dell'art. 11, comma 1, ultimo periodo, del decreto-legge 13 settembre 2012, n. 158, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 novembre 2012, n. 189, dal giorno successivo alla data di scadenza del brevetto o del certificato di protezione complementare, pubblicata dal Ministero dello sviluppo economico.

Sino alla scadenza del termine di cui al precedente comma, il medicinale «Celecoxib Doc Generici» è classificato, ai sensi dell'art. 12, comma 5, del decreto-legge 13 settembre 2012, n. 158, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 novembre 2012, n. 189, nell'apposita sezione, dedicata ai farmaci non ancora valutati ai fini della rimborsabilità, della classe di cui all'art. 8, comma 10, lettera *c)* della legge 24 dicembre 1993, n. 537 e successive modificazioni, denominata classe C (nn).

Art. 2.

Classificazione ai fini della fornitura

La classificazione ai fini della fornitura del medicinale «Celecoxib Doc Generici» è la seguente: medicinale soggetto a prescrizione medica (RR).

Art. 3.

Tutela brevettuale

Il titolare dell'A.I.C. del farmaco generico è esclusivo responsabile del pieno rispetto dei diritti di proprietà industriale relativi al medicinale di riferimento e delle vigenti disposizioni normative in materia brevettuale.

Il titolare dell'A.I.C. del farmaco generico è altresì responsabile del pieno rispetto di quanto disposto dall'art. 14 comma 2 del decreto legislativo n. 219/2006 che impone di non includere negli stampati quelle parti del riassunto delle caratteristiche del prodotto del medicinale di riferimento che si riferiscono a indicazioni o a dosaggi ancora coperti da brevetto al momento dell'immissione in commercio del medicinale.

Art. 4.

Disposizioni finali

La presente determinazione ha effetto dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà notificata alla società titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale.

Roma, 9 maggio 2017

Il direttore generale: MELAZZINI

17A03388

DETERMINA 9 maggio 2017.

Riclassificazione del medicinale per uso umano «Pronativ», ai sensi dell'articolo 8, comma 10, della legge 24 dicembre 1993, n. 537. (Determina n. 833/2017).

IL DIRETTORE GENERALE

Visti gli articoli 8 e 9 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300;

Visto l'art. 48 del decreto-legge 30 settembre 2003 n. 269, recante «Disposizioni urgenti per favorire lo sviluppo e per la correzione dell'andamento dei conti pubblici», convertito, con modificazioni, nella legge 24 novembre 2003 n. 326, che ha istituito l'Agenzia italiana del farmaco;

Visto il decreto 20 settembre 2004 n. 245 del Ministro della salute, di concerto con i Ministri della funzione pubblica e dell'economia e delle finanze: «Regolamento recante norme sull'organizzazione ed il funzionamento dell'Agenzia italiana del farmaco, a norma dell'art. 48, comma 13, del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326», così come modificato dal decreto 29 marzo 2012 n. 53 del Ministro della salute, di concerto con i Ministri per la pubblica amministrazione e la semplificazione e dell'economia e delle finanze: «Modifica al

regolamento e funzionamento dell'Agenzia italiana del farmaco (AIFA), in attuazione dell'art. 17, comma 10, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111»;

Visti il regolamento di organizzazione, del funzionamento e dell'ordinamento del personale e la nuova dotazione organica, definitivamente adottati dal Consiglio di amministrazione dell'AIFA, rispettivamente, con deliberazione 8 aprile 2016, n. 12, e con deliberazione 3 febbraio 2016, n. 6, approvate ai sensi dell'art. 22 del decreto 20 settembre 2004, n. 245, del Ministro della salute di concerto con il Ministro della funzione pubblica e il Ministro dell'economia e delle finanze, della cui pubblicazione sul proprio sito istituzionale è stato dato avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, Serie generale, n. 140 del 17 giugno 2016;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante «Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche» e s.m.i.;

Vista la legge 15 luglio 2002, n. 145, recante «Disposizioni per il riordino della dirigenza statale e per favorire lo scambio di esperienze e l'interazione tra pubblico e privato»;

Visto il decreto del Ministro della salute del 17 novembre 2016, vistato ai sensi dell'art. 5, comma 2, del decreto legislativo n. 123/2011 dall'Ufficio centrale del bilancio presso il Ministero della salute in data 18 novembre 2016, al n. 1347, con cui è stato nominato direttore generale dell'Agenzia italiana del farmaco il prof. Mario Melazzini;

Visto il decreto del Ministro della salute del 31 gennaio 2017, vistato ai sensi dell'art. 5, comma 2, del decreto legislativo n. 123/2011 dall'Ufficio centrale del bilancio presso il Ministero della salute in data 6 febbraio 2017, al n. 141, con cui il prof. Mario Melazzini è stato confermato direttore generale dell'Agenzia italiana del farmaco, ai sensi dell'art. 2, comma 160, del decreto-legge 3 ottobre 2006, n. 262, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2006, n. 286;

Vista la legge 24 dicembre 1993, n. 537, concernente «Interventi correttivi di finanza pubblica» con particolare riferimento all'art. 8;

Visto l'art. 1, comma 40, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, recante «Misure di razionalizzazione della finanza pubblica», che individua i margini della distribuzione per aziende farmaceutiche, grossisti e farmacisti;

Visto l'art. 48, comma 33, legge 24 novembre 2003, n. 326, che dispone la negoziazione del prezzo per i prodotti rimborsati dal S.S.N. tra Agenzia e titolari di autorizzazioni;

Visto l'art. 5 della legge 222/2007 pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 279 del 30 novembre 2007 recante «interventi urgenti in materia economico-finanziaria, per lo sviluppo e l'equità sociale»;

Visto il decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 142 del 21 giugno 2006, concernente l'attuazione della direttiva 2001/83/CE (e successive direttive di modifica) relativa ad un codice comunitario concernente i medicinali per uso umano nonché della direttiva 2003/94/CE;

Visto l'art. 14, comma 2 del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219 e s.m.i.;

Vista la deliberazione CIPE del 1° febbraio 2001 n. 3;

Vista la determinazione 29 ottobre 2004 «Note AIFA 2004 (Revisione delle note *CUF)*», pubblicata nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 259 del 4 novembre 2004 e successive modificazioni;

Vista la determinazione AIFA del 3 luglio 2006, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale*, Serie generale n. 156 del 7 luglio 2006, concernente «Elenco dei medicinali di classe *a)* rimborsabili dal Servizio sanitario nazionale (SSN) ai sensi dell'art. 48, comma 5, lettera *c)*, del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, nella legge 24 novembre 2006, n. 326. (Prontuario farmaceutico nazionale 2006)»;

Vista la determinazione AIFA del 27 settembre 2006 pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale*, Serie generale n. 227, del 29 settembre 2006 concernente «Manovra per il Governo della spesa farmaceutica convenzionata e non convenzionata»;

Visti gli articoli 11 e 12 del decreto-legge 13 settembre 2012, n. 158, recante «Disposizioni urgenti per promuovere lo sviluppo del Paese mediante un più alto livello di tutela della salute», convertito, con modificazioni, nella legge 8 novembre 2012, n. 189, e s.m.i.;

Vista la determinazione con la quale la società Octapharma Italy S.p.a. ha ottenuto l'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale PRONATIV;

Vista la domanda con la quale la società Octapharma Italy S.p.a. ha chiesto la riclassificazione ai fini della rimborsabilità della confezione con A.I.C. n. 039240027;

Visto il parere della Commissione tecnico scientifica nella seduta del 7 novembre 2016;

Visto il parere del comitato prezzi e rimborso nella seduta del 12 gennaio 2017;

Vista la deliberazione n. 9 del 20 aprile 2017 del Consiglio di amministrazione dell'AIFA adottata su proposta del direttore generale;

Determina:

Art. 1.

Classificazione ai fini della rimborsabilità

Il medicinale «Pronativ» nelle confezioni sotto indicate è classificato come segue:

confezione: «1000 UI polvere e solvente per soluzione per infusione» 1 flaconcino di polvere + 1 flaconcino di solvente da 40 ml + transfer set - A.I.C. n. 039240027 (in base 10) 15FJBV (in base 32);

classe di rimborsabilità: «H»;

prezzo ex factory (IVA esclusa): € 460,00;

prezzo al pubblico (IVA inclusa): € 759,18.

Validità del contratto: 24 mesi.

Sconto obbligatorio alle strutture pubbliche sul prezzo ex factory come da condizioni negoziali.
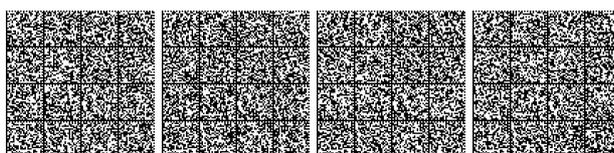
Art. 2.

Classificazione ai fini della fornitura

La classificazione ai fini della fornitura del medicinale «Pronativ» è la seguente: medicinali soggetti a prescrizione medica limitativa, utilizzabili esclusivamente in ambiente ospedaliero o in struttura ad esso assimilabile (OSP).

Art. 3.

Disposizioni finali

La presente determinazione ha effetto dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà notificata alla società titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale.

Roma, 9 maggio 2017

Il direttore generale: MELAZZINI

17A03389

DETERMINA 9 maggio 2017.

Riclassificazione del medicinale per uso umano «Mitomicina Accord», ai sensi dell'articolo 8, comma 10, della legge 24 dicembre 1993, n. 537. (Determina n. 837/2017).

IL DIRETTORE GENERALE

Visti gli articoli 8 e 9 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300;

Visto l'art. 48 del decreto-legge 30 settembre 2003 n. 269, recante «Disposizioni urgenti per favorire lo sviluppo e per la correzione dell'andamento dei conti pubblici», convertito, con modificazioni, nella legge 24 novembre 2003 n. 326, che ha istituito l'Agenzia italiana del farmaco;

Visto il decreto 20 settembre 2004 n. 245 del Ministro della salute, di concerto con i Ministri della funzione pubblica e dell'economia e delle finanze: «Regolamento recante norme sull'organizzazione ed il funzionamento dell'Agenzia italiana del farmaco, a norma dell'art. 48, comma 13, del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326», così come modificato dal decreto 29 marzo 2012 n. 53 del Ministro della salute, di concerto con i Ministri per la pubblica amministrazione e la semplificazione e dell'economia e delle finanze: «Modifica al regolamento e funzionamento dell'Agenzia italiana del farmaco (AIFA), in attuazione dell'art. 17, comma 10, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111»;

Visti il regolamento di organizzazione, del funzionamento e dell'ordinamento del personale e la nuova dotazione organica, definitivamente adottati dal Consiglio di amministrazione dell'AIFA, rispettivamente, con deliberazione 8 aprile 2016, n. 12, e con deliberazione 3 febbraio 2016, n. 6, approvate ai sensi dell'art. 22 del decreto 20 settembre 2004, n. 245, del Ministro della salute di concerto con il Ministro della funzione pubblica e il Ministro dell'economia e delle finanze, della cui pubblicazione sul proprio sito istituzionale è stato dato avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - Serie generale n. 140 del 17 giugno 2016;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante «Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche» e s.m.i.;

Vista la legge 15 luglio 2002, n. 145, recante «Disposizioni per il riordino della dirigenza statale e per favorire lo scambio di esperienze e l'interazione tra pubblico e privato»;

Visto il decreto del Ministro della salute del 17 novembre 2016, vistato ai sensi dell'art. 5, comma 2, del decreto legislativo n. 123/2011 dall'Ufficio centrale del bilancio presso il Ministero della salute in data 18 novembre 2016, al n. 1347, con cui è stato nominato direttore generale dell'Agenzia italiana del farmaco il prof. Mario Melazzini;

Visto il decreto del Ministro della salute del 31 gennaio 2017, vistato ai sensi dell'art. 5, comma 2, del decreto legislativo n. 123/2011 dall'Ufficio centrale del bilancio presso il Ministero della salute in data 6 febbraio 2017, al n. 141, con cui il prof. Mario Melazzini è stato confermato direttore generale dell'Agenzia italiana del farmaco, ai sensi dell'art. 2, comma 160, del decreto-legge 3 ottobre 2006, n. 262, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2006, n. 286;

Vista la legge 24 dicembre 1993, n. 537, concernente «Interventi correttivi di finanza pubblica» con particolare riferimento all'art. 8;

Visto l'art. 1, comma 40, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, recante «Misure di razionalizzazione della finanza pubblica», che individua i margini della distribuzione per aziende farmaceutiche, grossisti e farmacisti;

Visto l'art. 48, comma 33, legge 24 novembre 2003, n. 326, che dispone la negoziazione del prezzo per i prodotti rimborsati dal Servizio sanitario nazionale tra Agenzia e titolari di autorizzazioni;

Visto l'art. 5 della legge n. 222/2007 pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 279 del 30 novembre 2007 recante «interventi urgenti in materia economico-finanziaria, per lo sviluppo e l'equità sociale»;

Visto il decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 142 del 21 giugno 2006, concernente l'attuazione della direttiva 2001/83/CE (e successive direttive di modifica) relativa ad un codice comunitario concernente i medicinali per uso umano nonché della direttiva 2003/94/CE;

Visto l'art. 14, comma 2 del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219 e s.m.i.;

Vista la deliberazione CIPE del 1° febbraio 2001 n. 3;

Vista la determinazione 29 ottobre 2004 «Note AIFA 2004 (Revisione delle note *CUF)*», pubblicata nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 259 del 4 novembre 2004 e successive modificazioni;

Vista la determinazione AIFA del 3 luglio 2006, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* - Serie generale n. 156 del 7 luglio 2006, concernente «Elenco dei medicinali di classe *a)* rimborsabili dal Servizio sanitario nazionale (SSN) ai sensi dell'art. 48, comma 5, lettera *c)*, del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni,

nella legge 24 novembre 2006, n. 326. (Prontuario farmaceutico nazionale 2006)»;

Vista la determinazione AIFA del 27 settembre 2006 pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* - Serie generale n. 227, del 29 settembre 2006 concernente «Manovra per il governo della spesa farmaceutica convenzionata e non convenzionata»;

Visti gli articoli 11 e 12 del decreto-legge 13 settembre 2012, n. 158, recante «Disposizioni urgenti per promuovere lo sviluppo del Paese mediante un più alto livello di tutela della salute», convertito, con modificazioni, nella legge 8 novembre 2012, n. 189, e s.m.i.;

Vista la determinazione con la quale la società Accord Healthcare Limited ha ottenuto l'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale Mitomicina Accord;

Vista la domanda con la quale la società Accord Healthcare Limited ha chiesto la riclassificazione ai fini della rimborsabilità delle confezioni con AIC n. 043292010 e AIC n. 043292022;

Visto il parere della Commissione tecnico-scientifica nella seduta del 15 febbraio 2017;

Visto il parere del Comitato prezzi e rimborso nella seduta del 28 marzo 2017;

Vista la deliberazione n. 9 del 20 aprile 2017 del Consiglio di amministrazione dell'AIFA adottata su proposta del direttore generale;

Determina:

Art. 1.

Classificazione ai fini della rimborsabilità

Il medicinale MITOMICINA ACCORD nelle confezioni sotto indicate è classificato come segue:

Confezione: «10 mg polvere per soluzione iniettabile o per infusione o endovescicale» 1 flaconcino in vetro - AIC n. 043292010 (in base 10) 1995CB (in base 32).

Classe di rimborsabilità: H.

Prezzo *ex* factory (IVA esclusa): € 14,98.

Prezzo al pubblico (IVA inclusa): € 24,72.

Confezione: «10 mg polvere per soluzione iniettabile o per infusione o endovescicale» 5 flaconcini in vetro - AIC n. 043292022 (in base 10) 1995CQ (in base 32).

Classe di rimborsabilità: H.

Prezzo *ex* factory (IVA esclusa): € 67,40.

Prezzo al pubblico (IVA inclusa): € 111,24.

Validità del contratto: 24 mesi.

Qualora il principio attivo, sia in monocomponente che in associazione, sia sottoposto a copertura brevettuale o al certificato di protezione complementare, la classificazione di cui alla presente determinazione ha efficacia, ai sensi dell'art. 11, comma 1, ultimo periodo, del decreto-legge 13 settembre 2012, n. 158, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 novembre 2012, n. 189, dal giorno successivo alla data di scadenza del brevetto o del certificato di protezione complementare, pubblicata dal Ministero dello sviluppo economico.

Sino alla scadenza del termine di cui al precedente comma, il medicinale Mitomicina Accord è classificato, ai sensi dell'art. 12, comma 5, del decreto-legge 13 settembre 2012, n. 158, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 novembre 2012, n. 189, nell'apposita sezione, dedicata ai farmaci non ancora valutati ai fini della rimborsabilità, della classe di cui all'art. 8, comma 10, lettera *c)* della legge 24 dicembre 1993, n. 537 e successive modificazioni, denominata classe C (nn).

Art. 2.

Classificazione ai fini della fornitura

La classificazione ai fini della fornitura del medicinale Mitomicina Accord è la seguente medicinale soggetto a prescrizione medica limitativa, utilizzabile esclusivamente in ambiente ospedaliero o in struttura ad esso assimilabile (OSP).

Art. 3.

Tutela brevettuale

Il titolare dell'AIC del farmaco generico è esclusivo responsabile del pieno rispetto dei diritti di proprietà industriale relativi al medicinale di riferimento e delle vigenti disposizioni normative in materia brevettuale.

Il titolare dell'AIC del farmaco generico è altresì responsabile del pieno rispetto di quanto disposto dall'art. 14, comma 2 del decreto legislativo n. 219/2006 che impone di non includere negli stampati quelle parti del riassunto delle caratteristiche del prodotto del medicinale di riferimento che si riferiscono a indicazioni o a dosaggi ancora coperti da brevetto al momento dell'immissione in commercio del medicinale.

Art. 4.

Disposizioni finali

La presente determinazione ha effetto dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà notificata alla società titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale.

Roma, 9 maggio 2017

Il direttore generale: MELAZZINI

17A03390

DETERMINA 9 maggio 2017.

Riclassificazione del medicinale per uso umano «Esomeprazolo Sandoz», ai sensi dell'articolo 8, comma 10, della legge 24 dicembre 1993, n. 537. (Determina n. 841/2017).

IL DIRETTORE GENERALE

Visti gli articoli 8 e 9 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300;

Visto l'art. 48 del decreto-legge 30 settembre 2003 n. 269, recante «Disposizioni urgenti per favorire lo sviluppo e per la correzione dell'andamento dei conti pubblici», convertito, con modificazioni, nella legge 24 novembre 2003 n. 326, che ha istituito l'Agenzia italiana del farmaco;

Visto il decreto 20 settembre 2004 n. 245 del Ministro della salute, di concerto con i Ministri della funzione pubblica e dell'economia e delle finanze: «Regolamento recante norme sull'organizzazione ed il funzionamento dell'Agenzia italiana del farmaco, a norma dell'art. 48, comma 13, del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326», così come modificato dal decreto 29 marzo 2012 n. 53 del Ministro della salute, di concerto con i Ministri per la pubblica amministrazione e la semplificazione e dell'economia e delle finanze: «Modifica al regolamento e funzionamento dell'Agenzia italiana del farmaco (AIFA), in attuazione dell'art. 17, comma 10, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111»;

Visti il regolamento di organizzazione, del funzionamento e dell'ordinamento del personale e la nuova dotazione organica, definitivamente adottati dal Consiglio di amministrazione dell'AIFA, rispettivamente, con deliberazione 8 aprile 2016, n. 12, e con deliberazione 3 febbraio 2016, n. 6, approvate ai sensi dell'art. 22 del decreto 20 settembre 2004, n. 245, del Ministro della salute di concerto con il Ministro della funzione pubblica e il Ministro dell'economia e delle finanze, della cui pubblicazione sul proprio sito istituzionale è stato dato avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, Serie generale, n. 140 del 17 giugno 2016;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante «Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche» e s.m.i.;

Vista la legge 15 luglio 2002, n. 145, recante «Disposizioni per il riordino della dirigenza statale e per favorire lo scambio di esperienze e l'interazione tra pubblico e privato»;

Visto il decreto del Ministro della salute del 17 novembre 2016, vistato ai sensi dell'art. 5, comma 2, del decreto legislativo n. 123/2011 dall'Ufficio centrale del bilancio presso il Ministero della salute in data 18 novembre 2016, al n. 1347, con cui è stato nominato direttore generale dell'Agenzia italiana del farmaco il prof. Mario Melazzini;

Visto il decreto del Ministro della salute del 31 gennaio 2017, vistato ai sensi dell'art. 5, comma 2, del decreto legislativo n. 123/2011 dall'Ufficio centrale del bilancio presso il Ministero della salute in data 6 febbraio 2017, al n. 141, con cui il prof. Mario Melazzini è stato confermato direttore generale dell'Agenzia italiana del farmaco, ai sensi dell'art. 2, comma 160, del decreto-legge 3 ottobre 2006, n. 262, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2006, n. 286;

Vista la legge 24 dicembre 1993, n. 537, concernente «Interventi correttivi di finanza pubblica» con particolare riferimento all'art. 8;

Visto l'art. 1, comma 40, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, recante «Misure di razionalizzazione della finanza pubblica», che individua i margini della distribuzione per aziende farmaceutiche, grossisti e farmacisti;

Visto l'art. 48, comma 33, legge 24 novembre 2003, n. 326, che dispone la negoziazione del prezzo per i prodotti rimborsati dal Servizio sanitario nazionale tra agenzia e titolari di autorizzazioni;

Visto l'art. 5 della legge n. 222/2007 pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 279 del 30 novembre 2007 recante «interventi urgenti in materia economico-finanziaria, per lo sviluppo e l'equità sociale»;

Visto il decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 142 del 21 giugno 2006, concernente l'attuazione della direttiva 2001/83/CE (e successive direttive di modifica) relativa ad un codice comunitario concernente i medicinali per uso umano nonché della direttiva 2003/94/CE;

Visto l'art. 14, comma 2 del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219 e s.m.i.;

Vista la deliberazione CIPE del 1° febbraio 2001 n. 3;

Vista la determinazione 29 ottobre 2004 «Note AIFA 2004 (Revisione delle note *CUF)*», pubblicata nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 259 del 4 novembre 2004 e successive modificazioni;

Vista la determinazione AIFA del 3 luglio 2006, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale*, Serie generale n. 156 del 7 luglio 2006, concernente «Elenco dei medicinali di classe *a)* rimborsabili dal Servizio sanitario nazionale (SSN) ai sensi dell'art. 48, comma 5, lettera *c)*, del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, nella legge 24 novembre 2006, n. 326. (Prontuario farmaceutico nazionale 2006)»;

Vista la determinazione AIFA del 27 settembre 2006 pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale*, Serie generale n. 227, del 29 settembre 2006 concernente «Manovra per il Governo della spesa farmaceutica convenzionata e non convenzionata»;

Visti gli articoli 11 e 12 del decreto-legge 13 settembre 2012, n. 158, recante «Disposizioni urgenti per promuovere lo sviluppo del Paese mediante un più alto livello di tutela della salute», convertito, con modificazioni, nella legge 8 novembre 2012, n. 189, e s.m.i.;

Vista la determinazione con la quale la società Sandoz S.p.a. ha ottenuto l'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale «Esomeprazolo Sandoz»;

Vista la domanda con la quale la società Sandoz S.p.a. ha chiesto la riclassificazione ai fini della rimborsabilità della confezione con A.I.C. nn. 040199059, 040199186, 040199313, 040199440;

Visto il parere della Commissione tecnico-scientifica nella seduta del 7 novembre 2016;

Visto il parere del Comitato prezzi e rimborso nella seduta del 12 gennaio 2017;

Vista la deliberazione n. 9 del 20 aprile 2017 del Consiglio di amministrazione dell'AIFA adottata su proposta del direttore generale;

Determina:

Art. 1.

Classificazione ai fini della rimborsabilità

Il medicinale ESOMEPRAZOLO SANDOZ nelle confezioni sotto indicate è classificato come segue:

confezioni:

20 mg capsule rigide gastroresistenti 28 capsule rigide gastroresistenti in blister AL/AL; A.I.C. n. 040199059 (in base 10) 16BSWM (in base 32); classe di rimborsabilità: «A (nota 1-48)»; prezzo ex factory (IVA esclusa): € 5,52; prezzo al pubblico (IVA inclusa): € 10,36;
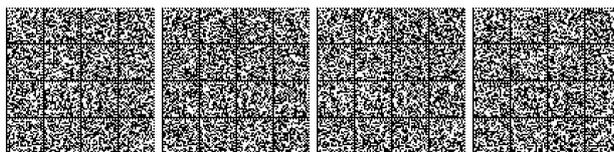
40 mg capsule rigide gastroresistenti 28 capsule rigide gastroresistenti in blister AL/AL; A.I.C. n. 040199186 (in base 10) 16BT0L (in base 32); classe di rimborsabilità: «A (nota 1-48)»; prezzo ex factory (IVA esclusa): € 7,17; prezzo al pubblico (IVA inclusa): € 13,44;

20 mg capsule rigide gastroresistenti 28 capsule rigide gastroresistenti in blister OPA/AL/PVC/AL; A.I.C. n. 040199313 (in base 10) 16BT4K (in base 32); classe di rimborsabilità: «A (nota 1-48)»; prezzo ex factory (IVA esclusa): € 5,52; prezzo al pubblico (IVA inclusa): € 10,36;

40 mg capsule rigide gastroresistenti 28 capsule rigide gastroresistenti in blister OPA/AL/PVC/AL; A.I.C. n. 040199440 (in base 10) 16BT8J (in base 32); classe di rimborsabilità: «A (nota 1-48)»; prezzo ex factory (IVA esclusa): € 7,17; prezzo al pubblico (IVA inclusa): € 13,44.

Validità del contratto: 24 mesi.

Qualora il principio attivo, sia in monocomponente che in associazione, sia sottoposto a copertura brevettuale o al certificato di protezione complementare, la classificazione di cui alla presente determinazione ha efficacia, ai sensi dell'art. 11, comma 1, ultimo periodo, del decreto-legge 13 settembre 2012, n. 158, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 novembre 2012, n. 189, dal giorno successivo alla data di scadenza del brevetto o del certificato di protezione complementare, pubblicata dal Ministero dello sviluppo economico.

Sino alla scadenza del termine di cui al precedente comma, il medicinale «Esomeprazolo Sandoz» è classificato, ai sensi dell'art. 12, comma 5, del decreto-legge 13 settembre 2012, n. 158, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 novembre 2012, n. 189, nell'apposita sezione, dedicata ai farmaci non ancora valutati ai fini della rimborsabilità, della classe di cui all'art. 8, comma 10, lettera *c)* della legge 24 dicembre 1993, n. 537 e successive modificazioni, denominata classe «C (nn)».

Art. 2.

Classificazione ai fini della fornitura

La classificazione ai fini della fornitura del medicinale «Esomeprazolo Sandoz» è la seguente: medicinale soggetto a prescrizione medica (RR).

Art. 3.

Disposizioni finali

La presente determinazione ha effetto dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà notificata alla Società titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale.

Roma, 9 maggio 2017

Il direttore generale: MELAZZINI

17A03391

DETERMINA 9 maggio 2017.

Riclassificazione del medicinale per uso umano «Sivextro», ai sensi dell'articolo 8, comma 10, della legge 24 dicembre 1993, n. 537. (Determina n. 842/2017).

IL DIRETTORE GENERALE

Visti gli articoli 8 e 9 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300;

Visto l'art. 48 del decreto-legge 30 settembre 2003 n. 269, recante «Disposizioni urgenti per favorire lo sviluppo e per la correzione dell'andamento dei conti pubblici», convertito, con modificazioni, nella legge 24 novembre 2003 n. 326, che ha istituito l'Agenzia italiana del farmaco;

Visto il decreto 20 settembre 2004 n. 245 del Ministro della salute, di concerto con i Ministri della funzione pubblica e dell'economia e delle finanze: «Regolamento recante norme sull'organizzazione ed il funzionamento dell'Agenzia italiana del farmaco, a norma dell'art. 48, comma 13, del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326», così come modificato dal decreto 29 marzo 2012 n. 53 del Ministro della salute, di concerto con i Ministri per la pubblica amministrazione e la semplificazione e dell'economia e delle finanze: «Modifica al regolamento e funzionamento dell'Agenzia italiana del farmaco (AIFA), in attuazione dell'art. 17, comma 10, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111»;

Visti il regolamento di organizzazione, del funzionamento e dell'ordinamento del personale e la nuova dotazione organica, definitivamente adottati dal Consiglio di amministrazione dell'AIFA, rispettivamente, con deliberazione 8 aprile 2016, n. 12, e con deliberazione 3 febbraio 2016, n. 6, approvate ai sensi dell'art. 22 del decreto 20 settembre 2004, n. 245, del Ministro della salute di concerto con il Ministro della funzione pubblica e il Ministro dell'economia e delle finanze, della cui pubblicazione sul proprio sito istituzionale è stato dato avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, Serie generale, n. 140 del 17 giugno 2016;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante «Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche» e s.m.i.;

Vista la legge 15 luglio 2002, n. 145, recante «Disposizioni per il riordino della dirigenza statale e per favorire lo scambio di esperienze e l'interazione tra pubblico e privato»;

Visto il decreto del Ministro della salute del 17 novembre 2016, vistato ai sensi dell'art. 5, comma 2, del decreto legislativo n. 123/2011 dall'Ufficio centrale del bilancio presso il Ministero della salute in data 18 novembre 2016, al n. 1347, con cui è stato nominato direttore generale dell'Agenzia italiana del farmaco il prof. Mario Melazzini;

Visto il decreto del Ministro della salute del 31 gennaio 2017, vistato ai sensi dell'art. 5, comma 2, del decreto legislativo n. 123/2011 dall'Ufficio centrale del bilancio presso il Ministero della salute in data 6 febbraio 2017, al n. 141, con cui il prof. Mario Melazzini è stato confermato direttore generale dell'Agenzia italiana del farmaco, ai

sensi dell'art. 2, comma 160, del decreto-legge 3 ottobre 2006, n. 262, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2006, n. 286;

Vista la legge 24 dicembre 1993, n. 537, concernente «Interventi correttivi di finanza pubblica» con particolare riferimento all'art. 8;

Visto l'art. 1, comma 40, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, recante «Misure di razionalizzazione della finanza pubblica», che individua i margini della distribuzione per aziende farmaceutiche, grossisti e farmacisti;

Visto l'art. 48, comma 33, legge 24 novembre 2003, n. 326, che dispone la negoziazione del prezzo per i prodotti rimborsati dal Servizio sanitario nazionale tra agenzia e titolari di autorizzazioni;

Visto il decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 142 del 21 giugno 2006, concernente l'attuazione della direttiva 2001/83/CE (e successive direttive di modifica) relativa ad un codice comunitario concernenti i medicinali per uso umano nonché della direttiva 2003/94/CE;

Vista la delibera CIPE del 1° febbraio 2001;

Vista la determinazione 29 ottobre 2004 «Note AIFA 2004 (Revisione delle note *CUF)*», pubblicata nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 259 del 4 novembre 2004 e successive modificazioni;

Vista la determinazione AIFA del 3 luglio 2006 pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale*, Serie generale n. 156 del 7 luglio 2006, concernente «Elenco dei medicinali di classe *a)* rimborsabili dal Servizio sanitario nazionale (SSN) ai sensi dell'art. 48, comma 5, lettera *c)*, del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, nella legge 24 novembre 2006, n. 326. (Prontuario farmaceutico nazionale 2006)»;

Vista la determinazione AIFA del 27 settembre 2006 pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale*, Serie generale n. 227, del 29 settembre 2006 concernente «Manovra per il Governo della spesa farmaceutica convenzionata e non convenzionata»;

Visto il regolamento n. 726/2004/CE;

Vista la determinazione con la quale la società Merck Sharp & Dohme Limited ha ottenuto l'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale «Sivextro»;

Vista la domanda con la quale la società Merck Sharp & Dohme Limited ha chiesto la classificazione delle confezioni con A.I.C. n. 044020016/E e 044020030/E;

Visto il parere della Commissione consultiva tecnico-scientifica nella seduta del 16 novembre 2016;

Visto il parere del Comitato prezzi e rimborso nella seduta del 24 gennaio 2017;

Vista la deliberazione n. 9 in data 20 aprile 2017 del Consiglio di amministrazione dell'AIFA adottata su proposta del direttore generale;

Determina:

Art. 1.

Classificazione ai fini della rimborsabilità

Indicazioni terapeutiche oggetto della negoziazione: SIVEXTRO è indicato per il trattamento di infezioni batteriche acute della pelle e della struttura cutanea (ABSSSI) negli adulti.

Occorre tenere in considerazione le linee guida ufficiali sull'uso corretto degli agenti antibatterici.

Il medicinale «Sivextro» nelle confezioni sotto indicate è classificato come segue:

confezioni:

200 mg - compressa rivestita con film - uso orale - blister (PVC/PVDC/ALU) - 6 compresse; A.I.C. n. 044020016/E (in base 10) 19ZD9J (in base 32); classe di rimborsabilità: «A»; prezzo ex factory (IVA esclusa): € 1227,59; prezzo al pubblico (IVA inclusa): € 2026,01;

200 mg - polvere per concentrato per soluzione per infusione - uso endovenoso - flaconcino (vetro) - 6 flaconcini; A.I.C. n. 044020030/E (in base 10) 19ZD9Y (in base 32); classe di rimborsabilità: «H»; prezzo ex factory (IVA esclusa): € 1227,59; prezzo al pubblico (IVA inclusa): € 2026,01.

Sconto obbligatorio alle strutture pubbliche sul prezzo ex factory come da condizioni negoziali.

Ai fini delle prescrizioni a carico del Servizio sanitario nazionale, gli specialisti individuati dovranno compilare la scheda cartacea allegata (all. 1) che costituisce parte integrante della presente determinazione.

Validità del contratto: 24 mesi.

Art. 2.

Condizioni e modalità di impiego

Per la confezione con A.I.C. n. 044020016/E:

prescrizione del medicinale soggetta a quanto previsto dall'allegato 2 e successive modifiche, alla determinazione 29 ottobre 2004 - PHT Prontuario della distribuzione diretta -, pubblicata nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 259 del 4 novembre 2004.

Art. 3.

Classificazione ai fini della fornitura

La classificazione ai fini della fornitura del medicinale «Sivextro» è la seguente:

per la confezione con A.I.C. n. 044020016/E:

medicinali soggetti a prescrizione medica limitativa, da rinnovare volta per volta, vendibili al pubblico su prescrizione di centri ospedalieri o di specialisti: infettivologo (RNRL);

per la confezione con A.I.C. n. 044020030/E:

medicinali soggetti a prescrizione medica limitativa, utilizzabili esclusivamente in ambiente ospedaliero o in struttura ad esso assimilabile (OSP).

Art. 4.

Disposizioni finali

La presente determinazione ha effetto dal giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, e sarà notificata alla società titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio.

Roma, 9 maggio 2017

Il direttore generale: MELAZZINI

ALLEGATO
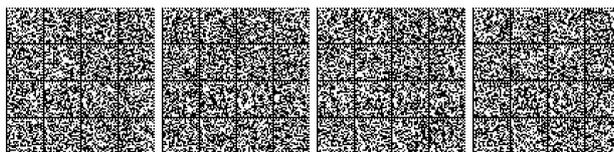
Scheda cartacea per la prescrizione della specialità medicinale SIVEXTRO

Indicazioni terapeutiche: Trattamento delle infezioni batteriche acute della pelle e della struttura cutanea (ABSSSI) negli adulti. Occorre prendere in considerazione le linee guida ufficiali sull'uso appropriato degli agenti antibatterici.

Per ABSSSI sono da intendersi le infezioni complicate della cute e dei tessuti sottocutanei. La rimborsabilità è limitata alle sole infezioni complicate della cute e dei tessuti molli quando si sospetta o si ha la certezza che l'infezione sia causata da batteri Gram positivi sensibili.

Azienda Sanitaria:______________________________

Unità Operativa Richiedente: ______________________ Data: ____/____/____

Paziente (nome, cognome): ______________________________

Data di nascita: ______/______/______ Sesso: M ☐ F ☐

Codice Fiscale o Tessera Sanitaria dell'Assistito: ______________________

ASL di Residenza: ______________ Provincia: _____ Regione: __________

Diagnosi: Infezioni batteriche acute della pelle e della struttura cutanea (ABSSSI) negli adulti sostenuta da batteri Gram positivi sensibili.

Sospetta ☐ Certa ☐

Specificare se:

☐ inizio terapia

☐ prosecuzione terapia

☐ 2-3 linea di trattamento (trattamento precedente: ______________________)

PROGRAMMA TERAPEUTICO

	Farmaco	Specialità	Durata prevista
☐	Sivextro	200 mg polvere per concentrato soluzione per infusione	
☐	Sivextro	200 mg compresse	

Dose raccomandata e durata del trattamento per gli adulti: Il dosaggio raccomandato è 200 mg una volta al giorno per 6 giorni. La sicurezza e l'efficacia di tedizolid fosfato quando somministrato per periodi superiori a 6 giorni non sono state stabilite.

Nome e cognome del Medico*: ______________________________

Recapiti del Medico*: ______________________________

** La prescrivibilità è riservata allo specialista infettivologo o, in sua assenza, ad altro specialista con competenza infettivologica ad hoc identificato dal Comitato Infezioni Ospedaliere (CIO) istituito per legge presso tutti i presidi ospedalieri (Circolare Ministero della Sanità n. 52/1985).*

TIMBRO E FIRMA DEL MEDICO RICHIEDENTE

17A03392

DETERMINA 9 maggio 2017.

Riclassificazione del medicinale per uso umano «Inuver», ai sensi dell'articolo 8, comma 10, della legge 24 dicembre 1993, n. 537.(Determina n. 844/2017).

IL DIRETTORE GENERALE

Visti gli articoli 8 e 9 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300;

Visto l'art. 48 del decreto-legge 30 settembre 2003 n. 269, recante «Disposizioni urgenti per favorire lo sviluppo e per la correzione dell'andamento dei conti pubblici», convertito, con modificazioni, nella legge 24 novembre 2003 n. 326, che ha istituito l'Agenzia italiana del farmaco;

Visto il decreto 20 settembre 2004 n. 245 del Ministro della salute, di concerto con i Ministri della funzione pubblica e dell'economia e delle finanze: «Regolamento recante norme sull'organizzazione ed il funzionamento dell'Agenzia italiana del farmaco, a norma dell'art. 48, comma 13, del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326», così come modificato dal decreto 29 marzo 2012 n. 53 del Ministro della salute, di concerto con i Ministri per la pubblica amministrazione e la semplificazione e dell'economia e delle finanze: «Modifica al regolamento e funzionamento dell'Agenzia italiana del farmaco (AIFA), in attuazione dell'art. 17, comma 10, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111»;

Visti il regolamento di organizzazione, del funzionamento e dell'ordinamento del personale e la nuova dotazione organica, definitivamente adottati dal Consiglio di amministrazione dell'AIFA, rispettivamente, con deliberazione 8 aprile 2016, n. 12, e con deliberazione 3 febbraio 2016, n. 6, approvate ai sensi dell'art. 22 del decreto 20 settembre 2004, n. 245, del Ministro della salute di concerto con il Ministro della funzione pubblica e il Ministro dell'economia e delle finanze, della cui pubblicazione sul proprio sito istituzionale è stato dato avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, Serie generale, n. 140 del 17 giugno 2016;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante «Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche» e s.m.i.;

Vista la legge 15 luglio 2002, n. 145, recante «Disposizioni per il riordino della dirigenza statale e per favorire lo scambio di esperienze e l'interazione tra pubblico e privato»;

Visto il decreto del Ministro della salute del 17 novembre 2016, vistato ai sensi dell'art. 5, comma 2, del decreto legislativo n. 123/2011 dall'Ufficio centrale del bilancio presso il Ministero della salute in data 18 novembre 2016, al n. 1347, con cui è stato nominato direttore generale dell'Agenzia italiana del farmaco il prof. Mario Melazzini;

Visto il decreto del Ministro della salute del 31 gennaio 2017, vistato ai sensi dell'art. 5, comma 2, del decreto legislativo n. 123/2011 dall'Ufficio centrale del bilancio presso il Ministero della salute in data 6 febbraio 2017, al n. 141, con cui il prof. Mario Melazzini è stato confermato direttore generale dell'Agenzia italiana del farmaco, ai sensi dell'art. 2, comma 160, del decreto-legge 3 ottobre 2006, n. 262, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2006, n. 286;

Vista la legge 24 dicembre 1993, n. 537, concernente «Interventi correttivi di finanza pubblica» con particolare riferimento all'art. 8;

Visto l'art. 1, comma 40, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, recante «Misure di razionalizzazione della finanza pubblica», che individua i margini della distribuzione per aziende farmaceutiche, grossisti e farmacisti;

Visto l'art. 48, comma 33, legge 24 novembre 2003, n. 326, che dispone la negoziazione del prezzo per i prodotti rimborsati dal Servizio sanitario nazionale tra Agenzia e titolari di autorizzazioni;

Visto l'art. 5 della legge 222/2007 pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 279 del 30 novembre 2007 recante «interventi urgenti in materia economico-finanziaria, per lo sviluppo e l'equità sociale»;

Visto il decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 142 del 21 giugno 2006, concernente l'attuazione della direttiva 2001/83/CE (e successive direttive di modifica) relativa ad un codice comunitario concernente i medicinali per uso umano nonché della direttiva 2003/94/CE;

Visto l'art. 14, comma 2 del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219 e s.m.i.;

Vista la deliberazione Comitato interministeriale per la programmazione economica del 1° febbraio 2001 n. 3;

Vista la determinazione 29 ottobre 2004 «Note AIFA 2004 (Revisione delle note *CUF)*», pubblicata nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 259 del 4 novembre 2004 e successive modificazioni;

Vista la determinazione AIFA del 3 luglio 2006, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale*, Serie generale n. 156 del 7 luglio 2006, concernente «Elenco dei medicinali di classe *a)* rimborsabili dal Servizio sanitario nazionale (SSN) ai sensi dell'art. 48, comma 5, lettera *c)*, del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, nella legge 24 novembre 2006, n. 326. (Prontuario farmaceutico nazionale 2006)»;

Vista la determinazione AIFA del 27 settembre 2006 pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale*, Serie generale n. 227, del 29 settembre 2006 concernente «Manovra per il governo della spesa farmaceutica convenzionata e non convenzionata»;

Visti gli artt. 11 e 12 del decreto-legge 13 settembre 2012, n. 158, recante «Disposizioni urgenti per promuovere lo sviluppo del Paese mediante un più alto livello di tutela della salute», convertito, con modificazioni, nella legge 8 novembre 2012, n. 189, e s.m.i.;

Vista la determinazione con la quale la società Chiesi Farmaceutici S.p.a. ha ottenuto l'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale «Inuver»;

Vista la domanda con la quale la società Chiesi Farmaceutici S.p.a. ha chiesto la riclassificazione ai fini della rimborsabilità della confezione con n. A.I.C. da 037798079 a 037798105;

Visto il parere della Commissione tecnico scientifica nella seduta del 7 novembre 2016;

Visto il parere del Comitato prezzi e rimborso nella seduta del 12 gennaio 2017;

Vista la deliberazione n. 9 del 20 aprile 2017 del Consiglio di amministrazione dell'AIFA adottata su proposta del direttore generale;

Determina:

Art. 1.

Classificazione ai fini della rimborsabilità

Il medicinale INUVER nelle confezioni sotto indicate è classificato come segue:

Confezioni:

«200 microgrammi/6 microgrammi per erogazione soluzione pressurizzata per inalazione» 1 contenitore sotto pressione in AL da 120 erogazioni - A.I.C. n. 037798079 (in base 10) 141J5Z (in base 32)

Classe di rimborsabilità: A

Prezzo ex factory (IVA esclusa): € 34,50

Prezzo al pubblico (IVA inclusa): € 56,94

«200 microgrammi/6 microgrammi per inalazione polvere per inalazione» 1 inalatore in ABS/PP da 120 erogazioni - A.I.C. n. 037798105 (in base 10) 141J6T (in base 32)

Classe di rimborsabilità: A

Prezzo ex factory (IVA esclusa): € 33,47

Prezzo al pubblico (IVA inclusa): € 55,24

«200 microgrammi/6 microgrammi per erogazione soluzione pressurizzata per inalazione» 2 contenitori sotto pressione in AL da 120 erogazioni ciascuno - A.I.C. n. 037798081 (in base 10) 141J61 (in base 32)

Classe di rimborsabilità: C

«200 microgrammi/6 microgrammi per erogazione soluzione pressurizzata per inalazione» 1 contenitore sotto pressione in AL da 180 erogazioni - A.I.C. n. 037798093 (in base 10) 141J6F (in base 32)

Classe di rimborsabilità: C

«200 microgrammi/6 microgrammi per inalazione polvere per inalazione» 2 inalatori in ABS/PP da 120 erogazioni ciascuno - A.I.C. n. 037798117 (in base 10) 141J75 (in base 32)

Classe di rimborsabilità: C

«200 microgrammi/6 microgrammi per inalazione polvere per inalazione» 3 inalatori in ABS/PP da 120 erogazioni ciascuno - A.I.C. n. 037798129 (in base 10) 141J7k (in base 32)

Classe di rimborsabilità: C

Validità del contratto: 24 mesi.

Riduzione del prezzo delle confezioni 037798079 e 037798105 a partire dal 1° gennaio 2018 in caso di cessazione del payback concordato ai sensi del decreto-legge 78/2015, convertito con legge n. 125/2015, come da condizioni negoziali.

Art. 2.

Classificazione ai fini della fornitura

La classificazione ai fini della fornitura del medicinale «Inuver» è la seguente:

medicinale soggetto a prescrizione medica (RR).

Art. 3.

Disposizioni finali

La presente determinazione ha effetto dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà notificata alla Società titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale.

Roma, 9 maggio 2017

Il direttore generale: MELAZZINI

17A03393

COMMISSIONE DI VIGILANZA SUI FONDI PENSIONE

DELIBERA 22 marzo 2017.

Determinazione della misura, dei termini e delle modalità di versamento del contributo dovuto alla COVIP da parte delle forme pensionistiche complementari nell'anno 2017, ai sensi dell'articolo 1, comma 65, della legge 23 dicembre 2005, n. 266. (Delibera n. 3584).

LA COMMISSIONE DI VIGILANZA SUI FONDI PENSIONE

Visto l'art. 18, comma 2, del decreto legislativo 5 dicembre 2005, n. 252 (di seguito: decreto n. 252 del 2005) che dispone che la Commissione di vigilanza sui fondi pensione (di seguito: COVIP) è istituita con lo scopo di perseguire la trasparenza e la correttezza dei comportamenti e la sana e prudente gestione delle forme pensionistiche complementari, avendo riguardo alla tutela degli iscritti e dei beneficiari e al buon funzionamento del sistema di previdenza complementare;

Visto l'art. 16, comma 2, lettera *b)*, del decreto n. 252 del 2005 e l'art. 59, comma 39, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, relativi al finanziamento della COVIP, mediante parziale utilizzo del gettito derivante dal contributo di solidarietà di cui all'art. 16, comma 1, del decreto n. 252 del 2005;

Vista la legge 23 dicembre 2005 n. 266 (di seguito: legge n. 266 del 2005) e, in particolare, l'art. 1, comma 65, che prevede che a decorrere dall'anno 2007, le spese di funzionamento della COVIP sono finanziate dal mercato di competenza, per la parte non coperta dal finanziamento a carico del bilancio dello Stato, e che l'entità della contribuzione, i termini e le modalità di versamento sono determinate dalla COVIP con propria deliberazione, sottoposta al Presidente del Consiglio dei ministri, per l'approvazione con proprio decreto, sentito il Ministro dell'economia e delle finanze;

Visto l'art. 13, comma 3, della legge 8 agosto 1995 n. 335 (di seguito: legge n. 335 del 1995), come modificato dall'art. 1, comma 68, della legge n. 266 del 2005, secondo il quale il finanziamento della COVIP può essere integrato mediante il versamento annuale da parte dei fondi pensione di una quota non superiore allo 0,5 per mille dei flussi annuali dei contributi incassati;

Visto l'art. 13, comma 40, del decreto-legge 6 luglio 2012 n. 95, convertito con modificazioni dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, che ha stabilito l'abrogazione, a far data dal 1° gennaio 2013, dell'art. 13, comma 2, della legge n 335 del 1995 che prevedeva un finanziamento per il funzionamento della COVIP a carico del bilancio dello Stato;

Ritenuto che, in relazione al proprio fabbisogno finanziario per il 2017, all'ammontare del finanziamento previsto a valere sul contributo di solidarietà e alla stima dell'importo delle contribuzioni incassate dai fondi pensione nell'anno 2016, il versamento a carico delle forme pensionistiche complementari debba essere fissato nella misura dello 0,5 per mille dei flussi annuali dei contributi incassati a qualunque titolo dalle forme pensionistiche complementari stesse;

Ritenuto che il contributo annuale dovuto per il 2017 debba essere calcolato in base ai contributi incassati dalle forme pensionistiche complementari nell'anno 2016;

Delibera

di approvare le seguenti disposizioni in materia di misura, termini e modalità di versamento del contributo dovuto alla COVIP da parte delle forme pensionistiche complementari nell'anno 2017.

Art. 1.

Contributo di vigilanza

1. Ad integrazione del finanziamento della COVIP è dovuto per l'anno 2017, dai soggetti di cui al successivo art. 2, il versamento di un contributo nella misura dello 0,5 per mille dell'ammontare complessivo dei contributi incassati a qualsiasi titolo dalle forme pensionistiche complementari nell'anno 2016.

2. Dalla base di calcolo di cui al comma 1 vanno esclusi i flussi in entrata derivanti dal trasferimento di posizioni maturate presso altre forme pensionistiche complementari, nonché i contributi non finalizzati alla costituzione delle posizioni pensionistiche, ma relativi a prestazioni accessorie quali premi di assicurazione per invalidità o premorienza.

3. Per le forme pensionistiche complementari costituite all'interno di società o enti, qualora il fondo, o singole sezioni dello stesso, si configuri quale mera posta contabile nel bilancio della società o ente, la base di calcolo ai sensi del comma 1 dovrà tenere anche conto degli accantonamenti effettuati nell'anno al fine di assicurare la copertura della riserva matematica rappresentativa delle obbligazioni previdenziali.

Art. 2.

Destinatari

1. Il versamento del contributo di cui all'art. 1 è effettuato da ciascuna forma pensionistica complementare che al 31 dicembre 2016 risulti iscritta all'albo di cui all'art. 19, comma 1, del decreto n. 252 del 2005.

2. Per le forme pensionistiche complementari costituite all'interno di società o enti, il versamento del contributo di cui all'art. 1 è effettuato dalla società o dall'ente stesso.

Art. 3.

Termini e modalità di versamento

1. Il contributo di cui all'art. 1 deve essere versato entro il 31 maggio 2017.

2. Nel caso di cancellazione dall'albo della forma pensionistica complementare prima della scadenza di cui al comma 1, il versamento del contributo è effettuato prima della cancellazione stessa nella misura stabilita dall'art. 1.

3. Il contributo dovrà essere versato sul conto corrente bancario n. IT85B0569603211000006150X43 intestato alla Commissione di vigilanza sui fondi pensione presso la Banca popolare di Sondrio, sede di Roma. La causale da indicare per il versamento è la seguente: «Fondo pensione n. (numero di iscrizione all'albo dei fondi pensione) - Versamento contributo di vigilanza anno 2017».

4. A pagamento avvenuto, e comunque entro il 21 giugno 2017, tutti soggetti di cui all'art. 2 sono tenuti a trasmettere alla COVIP i dati relativi al contributo in parola compilando le pagine appositamente dedicate e messe a disposizione in sezioni riservate presenti sul sito Internet (www.covip.it).

Art. 4.

Riscossione coattiva

1. Il mancato pagamento della contribuzione da parte dei soggetti di cui all'art. 2 secondo le modalità previste dalla presente deliberazione, comporta l'avvio della procedura di riscossione coattiva, mediante ruolo, delle somme non versate, oltre interessi e spese di esecuzione.

Art. 5.

Disposizioni finali

1. La presente deliberazione, ai sensi dell'art. 1, comma 65, della legge n. 266 del 2005, è sottoposta, per l'approvazione, al Presidente del Consiglio dei ministri, sentito il Ministro dell'economia e delle finanze e successivamente pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, nel Bollettino della COVIP e sul sito Internet della stessa.

Roma, 22 marzo 2017

Il presidente: PADULA

17A03582

CONFERENZA PERMANENTE PER I RAPPORTI TRA LO STATO, LE REGIONI E LE PROVINCE AUTONOME DI TRENTO E BOLZANO

PROVVEDIMENTO 30 marzo 2017.

Accordo sul Piano d'azione nazionale per il contrasto degli illeciti contro gli uccelli selvatici, su proposta del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, in attuazione della Strategia nazionale per la biodiversità. (Repertorio n. 37/CSR).

LA CONFERENZA PERMANENTE PER I RAPPORTI TRA LO STATO, LE REGIONI E LE PROVINCE AUTONOME DI TRENTO E BOLZANO

Nell'odierna seduta del 30 marzo 2017;

Vista la legge 6 dicembre 1991, n. 394, denominata «Legge quadro sulle aree protette» che, fra l'altro, contiene disposizioni atte a tutelare gli uccelli selvatici all'interno delle aree naturali protette;

Vista la legge 11 febbraio 1992, n. 157, recante «Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio», che, nel disciplinare le modalità attraverso cui l'esercizio venatorio può essere praticato, agli articoli 21, 30, 31 e 32, dettaglia una serie di attività vietate, e definisce sanzioni penali, amministrative e accessorie per chi infranga le disposizioni a tutela previste dalla stessa legge;

Vista la Convenzione sulla diversità biologica (CBD), fatta a Rio de Janeiro il 5 giugno 1992 e ratificata dall'Italia con la legge 14 febbraio 1994, n. 124;

Visto il decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare del 17 ottobre 2007 recante «Criteri minimi uniformi per la definizione di misure di conservazione relative a Zone speciali di conservazione (ZSC) e a Zone di protezione speciale (ZPS)», che introduce una serie di divieti atti a tutelare gli uccelli selvatici all'interno dei siti della Rete natura 2000, istituiti in ottemperanza a quanto previsto dalle direttive n. 92/43/CEE e 2007/147/CE;

Visto lo *Strategic plan* 2020 e gli *Aichi targets* adottati nel 2010 in Giappone alla X Conferenza delle parti della CBD;

Vista l'intesa espressa da questa Conferenza il 7 ottobre 2010 sulla Strategia nazionale per la biodiversità (SNB), pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* del 23 dicembre 2010, n. 299, documento predisposto ai sensi dell'art. 6 della richiamata Convenzione sulla diversità biologica;

Vista la Strategia dell'Unione europea sulla biodiversità fino al 2020 COM(2011) 244, approvata con le conclusioni del Consiglio UE (giugno e dicembre 2011) e del Parlamento UE (aprile 2012);

Visto il decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare del 6 giugno 2011, che istituisce il Comitato paritetico per la biodiversità, l'Osservatorio nazionale per la biodiversità ed il Tavolo di consultazione quali organi di *governance* della Strategia nazionale per la biodiversità;

Vista l'intesa rep. n. 91/CSR espressa da questa Conferenza il 26 maggio 2016 sulla revisione intermedia della Strategia nazionale per la biodiversità fino al 2020;

Preso atto che la Strategia nazionale per la biodiversità individua questa Conferenza Stato-Regioni quale sede di discussione e decisione politica in merito alla stessa Strategia, ed il Comitato paritetico quale organo a supporto della stessa Conferenza, composto da rappresentanti delle Amministrazioni centrali e delle regioni e province autonome;

Visto l'art. 4 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281 che, in attuazione del principio di leale collaborazione e nel perseguimento di obiettivi di funzionalità, economicità ed efficacia dell'azione amministrativa, prevede che Governo, Regioni e Province Autonome di Trento e Bolzano possano concludere, in sede di questa Conferenza, accordi al fine di coordinare l'esercizio delle rispettive competenze e svolgere attività di interesse comune;

Visto il documento EU-Pilot 5283/13/ENVI relativo a uccisione, cattura e commercio illegale di uccelli selvatici, con cui la Commissione europea richiede all'Italia un concreto impegno di contrasto del fenomeno e la definizione di un apposito piano d'azione;

Preso atto che in data 25 novembre 2016 il Comitato paritetico per la biodiversità ha discusso e ritenuto di trasmettere a questa Conferenza il «Piano d'azione nazionale per il contrasto degli illeciti contro gli uccelli selvatici»;

Visto il «Piano d'azione nazionale per il contrasto degli illeciti contro gli uccelli selvatici», trasmesso dal Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare con nota n. 684/GAB dell'11 gennaio 2017, e diramato dalla segreteria di questa Conferenza con nota DAR n. 657 del 16 gennaio 2017;

Considerato che, nell'ambito di due riunioni tecniche tenutesi il 7 febbraio 2017 e il 2 marzo 2017, le regioni e le province autonome hanno presentato un documento di osservazioni e richieste di modifiche, anche se non esplicitate in specifici emendamenti;

Vista la nuova stesura del predetto Piano d'azione (allegato 1), trasmessa dal Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare con nota n. PNM 5989 del 23 marzo 2017, e diramata dalla segreteria di questa Conferenza con nota n. 5512 del 29 marzo 2017;

Considerati gli esiti dell'odierna seduta di questa Conferenza, nel corso della quale le regioni e le province autonome hanno espresso il loro assenso;

Sancisce accordo:

Ai sensi dell'art. 4 del decreto legislative 28 agosto 1997, n. 281, sul «Piano d'azione nazionale per il contrasto degli illeciti contro gli uccelli selvatici» (allegato 1), trasmesso dal Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare con nota n. PNM 5989 del 23 marzo 2017, e diramato dalla segreteria di questa Conferenza con nota n. 5512 del 29 marzo 2017, di cui in premessa.

Roma, 30 marzo 2017

Il Presidente: COSTA

Il Segretario: NADDEO

AVVERTENZA:

Tale accordo è disponibile, completo di allegato, sul sito della Conferenza Stato-Regioni www.statoregioni.it al link http://www.statoregioni.it/Documenti/DOC_058226_REP%20N%2037%20CSR%20%20PUNTO%20%208%20%20ODG.pdf

17A03562

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI E DELLA COOPERAZIONE INTERNAZIONALE

Limitazione delle funzioni del titolare del Consolato onorario in Anchorage (Stati Uniti).

IL DIRETTORE GENERALE
PER LE RISORSE E L'INNOVAZIONE

(*Omissis*);

Decreta:

La signora Bonnie Melielo, Console onorario in Anchorage (Stati Uniti), oltre all'adempimento dei generali doveri di difesa degli interessi nazionali e di protezione dei cittadini, esercita le funzioni consolari limitatamente a:

a) ricezione e trasmissione materiale al Consolato generale d'Italia in San Francisco degli atti di stato civile pervenuti dalle Autorità locali, dai cittadini italiani o dai comandanti di navi o aeromobili nazionali o stranieri;

b) ricezione e trasmissione materiale al Consolato generale d'Italia in San Francisco delle dichiarazioni concernenti lo stato civile da parte dei comandanti di navi e di aeromobili, ovvero dei testimoni;

c) ricezione e trasmissione materiale al Consolato generale d'Italia in San Francisco dei testamenti formati a bordo di navi e di aeromobili da parte di cittadini italiani;

d) ricezione e trasmissione materiale al Consolato generale d'Italia in San Francisco degli atti dipendenti dall'apertura di successione di cittadini italiani o cui possono essere chiamati cittadini italiani;

e) emanazione di atti conservativi, che non implichino la disposizione dei beni di cittadini italiani, in materia di successione, naufragio o sinistro aereo, con l'obbligo di informarne tempestivamente al Consolato generale d'Italia in San Francisco;

f) ricezione e trasmissione al Consolato generale d'Italia in San Francisco delle domande di iscrizione nelle liste anagrafiche ed elettorali in Italia presentate da cittadini che siano residenti nella circoscrizione territoriale dell'Ufficio consolare onorario;

g) ricezione e trasmissione materiale al Consolato generale d'Italia in San Francisco, competente per ogni decisione in merito, degli atti in materia pensionistica;

h) autentiche di firme su atti amministrativi a cittadini italiani, nei casi previsti dalla legge;

i) consegna di certificazioni, rilasciate dal Consolato generale d'Italia in San Francisco;

j) vidimazioni e legalizzazioni;

k) autentiche di firme apposte in calce a scritture private, redazione di atti di notorietà e rilascio di procure speciali riguardanti persone fisiche a cittadini italiani, nei casi previsti dalla legge;

l) ricezione e trasmissione materiale al Consolato generale d'Italia in San Francisco della documentazione relativa al rilascio di passaporti dei cittadini che siano residenti nella circoscrizione territoriale dell'Ufficio consolare onorario; diretta consegna ai titolari dei passaporti emessi dal Consolato generale d'Italia in San Francisco e restituzione al Consolato generale d'Italia in San Francisco delle ricevute di avvenuta consegna;

m) ricezione e trasmissione al Consolato generale d'Italia in San Francisco della documentazione relativa alle richieste di rilascio del documento di viaggio provvisorio - ETD - presentate da cittadini italiani e da cittadini degli Stati membri dell'UE, dopo avere acquisito la denuncia di furto o smarrimento del passaporto o di altro documento di viaggio e dopo aver effettuato gli idonei controlli, previsti ai sensi dell'art. 71 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, sulla veridicità delle dichiarazioni sostitutive di cui agli articoli 46 e 47 del citato decreto del Presidente della Repubblica; consegna degli ETD, emessi dal Consolato generale d'Italia in San Francisco, validi per un solo viaggio verso lo Stato membro di cui il richiedente è cittadino, verso il Paese di residenza permanente o, eccezionalmente, verso un'altra destinazione;

n) ricezione e trasmissione al Consolato generale d'Italia in San Francisco della documentazione relativa alle richieste di visto di ingresso;

o) assistenza ai connazionali bisognosi od in temporanea difficoltà ed espletamento delle attività istruttorie ai fini della concessione di sussidi o prestiti con promessa di restituzione all'erario da parte del Consolato generale d'Italia in San Francisco;

p) effettuazione delle operazioni richieste dalla legislazione vigente in dipendenza dell'arrivo e della partenza di una nave nazionale, nonché tenuta dei relativi registri;

q) notifica di atti a cittadini italiani residenti nella circoscrizione dell'Ufficio onorario, dando comunicazione dell'esito degli stessi all'Autorità italiana competente e, per conoscenza, al Consolato generale d'Italia in San Francisco;

r) tenuta dello schedario dei cittadini e di quello delle firme delle autorità locali.

Il presente decreto verrà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 9 maggio 2017

Il direttore generale: SABBATUCCI

17A03434

MINISTERO DELLA SALUTE

Modifica dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso veterinario «Danilon 1,5 g» granulato per uso orale per equidi non dpa.

Estratto provvedimento n. 213 del 19 aprile 2017

Medicinale veterinario DANILON 1,5 g, granulato per uso orale per equidi non dpa. (AIC: n. 102506)

Titolare A.I.C.: Ecuphar Veterinaria, S.L.U. Avenida Rio de Janeiro, 60-66 Planta 13 Barcellona Spagna

Oggetto del provvedimento: variazione di tipo IA, C.II.6.a. Modifiche dell'etichettatura o del Foglio illustrativo, che non sono collegate al riassunto delle caratteristiche del prodotto - informazioni amministrative relative al rappresentante del titolare.

Si autorizza, per la specialità medicinale indicata, la seguente modifica:

aggiunta del rappresentante locale: Ecuphar Italia S.r.l., viale Francesco Restelli n. 3/7, piano 1, 20124 Milano (Italia).

Per effetto della suddetta variazione gli stampati devono essere modificati nella sezioni pertinenti.

I lotti già prodotti possono essere commercializzati fino a scadenza.

Il presente estratto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, mentre il relativo provvedimento verrà notificato all'impresa interessata.

17A03345

Modifica dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso veterinario «Oramec 0.8 mg/ml» soluzione orale per ovini e caprini.

Estratto provvedimento n. 221 del 21 aprile 2017

Medicinale veterinario: ORAMEC 0.8 mg/ml soluzione orale per ovini e caprini.

Confezioni: A.I.C. n. 100064

Titolare dell'A.I.C.: Merial Italia S.p.a., Via Vittor Pisani 16, Milano.

Oggetto del provvedimento:

2 domande di variazione di tipo IB, B.II.e.1.a.2: modifica del confezionamento primario del prodotto finito. Composizione qualitativa e quantitativa. Forme farmaceutiche semisolide e liquide non sterili.

Si autorizzano le seguenti modifiche:

Relativamente al flacone da 2,5L, vengono sostituiti, in seguito ad un cambio dei fornitori:

- la guarnizione (cap *wad)* del tappo da 28mm. Il nuovo riferimento è «F828-HY».

- la pellicola sigillante (bottle seal) del tappo da 28mm. Il nuovo riferimento è «Selig Lift 'N' and Peal U5 LP-M».

- la guarnizione del tappo-rubinetto («spigot cap wad») da 28mm. Il nuovo riferimento è «Triseal F828-HY».

Per effetto della suddetta variazione viene modificato l'RCP nelle sezioni pertinenti.

I lotti già prodotti possono essere commercializzati fino alla scadenza.

Il presente estratto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, mentre il relativo provvedimento verrà notificato all'impresa interessata.

17A03346

Modifica dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso veterinario «Sodio cloruro 0,9%» soluzione fisiologica.

Estratto provvedimento n. 222 del 21 aprile 2017

Medicinale veterinario SODIO CLORURO 0,9% soluzione fisiologica

Confezioni: AIC 103697

Titolare A.I.C.: S.A.L.F. Laboratorio Farmacologico S.p.a. Via Marconi, 2 - 24069 Cenate Sotto - BG

Oggetto del provvedimento:

variazioni tipo IB, B.II.e.5.a.2: Modifica nella dimensione della confezione del prodotto finito. Modifica del numero di unità (compresse, fiale, *ecc)* in una confezione. Modifica al di fuori dei limiti delle dimensioni di confezione al momento approvate.

Si autorizza, per la specialità medicinale indicata, la seguente modifica:

si autorizza la confezione «scatola da 30 flaconi di polipropilene da 100ml». Il numero di AIC della nuova confezione è n. 103697126.

la confezione «scatola da 25 flaconi di polipropilene da 100ml», n. AIC 103697114, viene revocata

Per effetto della suddetta variazione gli stampati devono essere modificati nella sezioni pertinente.

I lotti già prodotti della confezione «scatola da 30 flaconi di polipropilene da 100ml» possono essere commercializzati fino a scadenza.

Il presente estratto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, mentre il relativo provvedimento verrà notificato all'impresa interessata.

17A03347

Modifica dell'autorizzazione all'immissione in commercio dei medicinali per uso veterinario «Effitix» e «Fipratix».

Estratto provvedimento n. 229 del 24 aprile 2017

Medicinali veterinari:

EFFITIX (AIC n. 104680)

FIPRATIX (AIC n. 104681)

Titolare A.I.C del medicinale veterinario Fipratix: Alfamed - 13ème Rue - L.I.D. - 06517 Carros Cedex, Francia

Titolare A.I.C del medicinale veterinario Effitix: Virbac - 1ère avenue - 2065m - L.I.D. - 06516 Carros - Francia

Oggetto del provvedimento: numero procedura europea: UK/V/XXXX/WS/055

Si autorizzano, per i medicinali veterinari indicato in oggetto, le seguenti modifiche:

aggiunta dello strato alternativo di polietilene-etilene vinil alcol-polietilene facente parte della sezione superiore e inferiore delle pipette termoformate, che sarà in contatto con il prodotto finito;

modifica dell'intervallo di temperatura del processo di termoformatura della lamina nella parte superiore delle pipette.

Per effetto delle suddette variazioni si modificano i punti 6.5 e 10 dell'RCP ed il punto 8 (modifiche editoriali).

I lotti già prodotti possono essere commercializzati fino alla scadenza.

Il presente estratto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, mentre il relativo provvedimento verrà notificato all'impresa interessata.

17A03348

Modifica dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso veterinario «Atoplus 100 mg/ml» soluzione orale per gatti e cani.

Estratto provvedimento n. 68 del 17 febbraio 2017

Medicinale veterinario Atoplus 100 mg/ml soluzione orale per gatti e cani, n. A.I.C. 104337

Titolare A.I.C: Elanco Europe Ltd. Lilly House Priestley Road Basingstoke Hampshire (United Kingdom)

Oggetto del provvedimento:

variazione di tipo IAin A.5 *a)*: modifica del nome e/o dell'indirizzo del fabbricante/importatore del prodotto finito (compresi il rilascio dei lotti e i siti di controllo della qualità).

a) Attività per le quali il fabbricante/importatore è responsabile, compreso il rilascio dei lotti.

Si conferma l'accettazione della modifica come di seguito descritta:

modifica del nome del fabbricante responsabile del rilascio dei lotti:

Da:

Novartis Santé Animale S.A.S., 26 Rue de la Chapelle F - 68330 Huningue - Francia

A:

Elanco France S.A.S., 26 Rue de la Chapelle F - 68330 Huningue - Francia.

Per effetto della suddetta variazione, gli stampati devono essere modificati nei punti pertinenti.

I lotti già prodotti possono essere commercializzati fino alla scadenza.

Il presente estratto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, mentre il relativo provvedimento verrà notificato all'impresa interessata.

17A03349

RETTIFICHE

AVVERTENZA. — L'**avviso di rettifica** dà notizia dell'avvenuta correzione di errori materiali contenuti nell'originale o nella copia del provvedimento inviato per la pubblicazione alla *Gazzetta Ufficiale*. L'**errata corrige** rimedia, invece, ad errori verificatisi nella stampa del provvedimento nella *Gazzetta Ufficiale*. I relativi comunicati sono pubblicati, ai sensi dell'art. 8 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092, e degli articoli 14, e 18 del decreto del Presidente della Repubblica 14 marzo 1986, n. 217.

ERRATA-CORRIGE

Comunicato relativo all'estratto provvedimento n. 203 del 18 aprile 2017 di modifica dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Lidocaina 2%, 20 mg/ml», soluzione iniettabile per equidi non destinati alla produzione di alimenti per il consumo umano, cani e gatti, del Ministero della salute. (Estratto pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 116 – Serie generale – del 20 maggio 2017).

Nel testo del titolo dell'estratto citato in epigrafe, riportato nel Sommario e alla pag. 62, seconda colonna, della sopra indicata *Gazzetta Ufficiale*, dove è scritto: «… in commercio del medicinale per uso *umano* "Lidocaina 2%, 20 mg/ml", …», leggasi: «… in commercio del medicinale per uso *veterinario* "Lidocaina 2%, 20 mg/ml", …».

17A03618

VITTORIA ORLANDO, *redattore* DELIA CHIARA, *vice redattore*

(WI-GU-2017-GU1-120) Roma, 2017 - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A.